Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

2025/0335(COD)

14.4.2026

EMENDAMENTI
3166 - 3560

Progetto di relazione
Elena Donazzan
(PE784.432v01-00)

Sicurezza, resilienza e sostenibilità delle attività spaziali nell'Unione

Proposta di regolamento
(COM(2025)0335 – 2025/0335(COD))

Emendamento 3166
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 104 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) le prescrizioni non sono contemplate da norme ***armonizzate***, o parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;	(a) le prescrizioni non sono contemplate da ***prescrizioni per il settore spaziale esistenti e generalmente riconosciute o da*** norme, o parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

Or. en

Emendamento 3167
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 104 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) le prescrizioni non sono contemplate da norme armonizzate, o parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;	(a) le prescrizioni non sono contemplate da norme ***esistenti e*** armonizzate, o parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

Or. en

Emendamento 3168
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 104 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) se ***la Commissione ritiene che sia necessario*** affrontare una questione	(c) se ***ci sono prove disponibili pubblicamente della necessità di***

urgente.

affrontare una questione urgente.

Or. en

Emendamento 3169
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 104 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 114, paragrafo 3.	Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 114, paragrafo 3, ***con l'obiettivo di garantire un'adeguata consultazione dei portatori di interessi pertinenti, tenendo conto degli orientamenti, migliori prassi e norme internazionali esistenti***.

Or. en

Emendamento 3170
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 104 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 104 bis
	Presunzione di conformità
	1. I fornitori di servizi spaziali conformi alle norme armonizzate europee o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sono considerati conformi alle prescrizioni del presente regolamento contemplate da tali norme o parti di esse.
	2. Ai fini del paragrafo 1, la Commissione pubblica periodicamente nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea i riferimenti delle norme armonizzate europee e di

parti di esse che danno luogo a una presunzione di conformità alle prescrizioni specifiche del presente regolamento.

3. Se nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea si fa riferimento a una norma armonizzata europea ai fini del presente articolo, la conformità a tale norma è accettata dall'Agenzia e dalle autorità nazionali competenti come prova sufficiente della conformità alle prescrizioni del presente regolamento contemplate da tale norma, senza richiedere prove o valutazioni tecniche supplementari.

4. Ai fornitori di servizi spaziali che utilizzano mezzi tecnici alternativi per dimostrare la conformità alle prescrizioni essenziali del presente regolamento incombe l'onere di dimostrare che tali mezzi raggiungono un livello di sicurezza, resilienza o prestazioni ambientali almeno equivalente a quello delle norme armonizzate applicabili.

5. Se ritiene che una norma armonizzata non soddisfi pienamente le prescrizioni del presente regolamento, la Commissione ne informa l'organizzazione europea di normazione interessata e chiede un riesame della norma in base all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1025/2012.

Or. en

Motivazione

La presunzione di conformità per gli operatori conformi alle norme armonizzate pubblicate (percorso A) è il meccanismo giuridico che rende le norme armonizzate commercialmente significative: la conformità a una norma pubblicata nella GU è considerata conforme alle corrispondenti prescrizioni essenziali, senza dimostrazione individuale.

Emendamento 3171
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Titolo V

Testo della Commissione	*Emendamento*
DECISIONI DI EQUIVALENZA, ACCORDI INTERNAZIONALI E REGIMI PER LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI	***COOPERAZIONE INTERNAZIONALE***

Or. en

Emendamento 3172
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Titolo V

Testo della Commissione	*Emendamento*
DECISIONI DI EQUIVALENZA, ACCORDI ***INTERNAZIONALI*** E REGIMI PER LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI	ACCORDI ***DI COOPERAZIONE E RICONOSCIMENTO RECIPROCO*** E REGIMI PER LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

Or. fr

Emendamento 3173
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Titolo V

Testo della Commissione	*Emendamento*
DECISIONI DI EQUIVALENZA, ACCORDI INTERNAZIONALI E ***REGIMI PER*** LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI	DECISIONI DI EQUIVALENZA, ACCORDI INTERNAZIONALI E ***RELAZIONI CON*** LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

Or. en

Emendamento 3174

Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Titolo V

Testo della Commissione	*Emendamento*
DECISIONI DI EQUIVALENZA, ACCORDI INTERNAZIONALI E ***REGIMI PER*** LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI	DECISIONI DI EQUIVALENZA, ACCORDI INTERNAZIONALI E ***RELAZIONI CON*** LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

Or. en

Emendamento 3175
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Titolo V

Testo della Commissione	*Emendamento*
DECISIONI DI EQUIVALENZA, ACCORDI INTERNAZIONALI E REGIMI PER LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI	ACCORDI INTERNAZIONALI E REGIMI PER LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

Or. en

Motivazione

L'eliminazione delle "decisioni di equivalenza" dal titolo V riflette la soppressione dell'articolo 105. Gli operatori di paesi terzi non beneficiano più di un iter di equivalenza normativa: tutti gli operatori sono soggetti alle stesse prescrizioni tecniche nell'ambito della registrazione URSA e il titolo V riguarda solo gli accordi internazionali e i regimi delle organizzazioni internazionali.

Emendamento 3176
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 105

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Il meccanismo di equivalenza dovrebbe essere soppresso al fine di preservare l'integrità del quadro dell'Unione e garantire un'effettiva parità di condizioni per tutti gli operatori che forniscono servizi nell'Unione. Qualsiasi riconoscimento delle norme di paesi terzi dovrebbe basarsi su un accordo internazionale che garantisca condizioni eque e la certezza del diritto.

Emendamento 3177
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 105

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 3178
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Articolo 105

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 3179
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 105 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La Commissione può adottare, sulla base di una valutazione dettagliata, una decisione di equivalenza, mediante atti di esecuzione, conformemente all'articolo 114, paragrafo 2, nella quale dichiara che il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo garantisce che gli operatori spaziali di paesi terzi stabiliti in tale paese terzo rispettino prescrizioni giuridicamente vincolanti equivalenti a quelle stabilite nel presente regolamento e sono soggetti a una vigilanza e a un'applicazione delle norme efficaci in tale paese terzo.	1. La Commissione può adottare, sulla base di una valutazione dettagliata, una decisione di equivalenza, mediante atti di esecuzione, conformemente all'articolo 114, paragrafo 2, nella quale dichiara che il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo garantisce che gli operatori spaziali di paesi terzi stabiliti in tale paese terzo rispettino prescrizioni giuridicamente vincolanti equivalenti a quelle stabilite nel presente regolamento e sono soggetti a una vigilanza e a un'applicazione delle norme efficaci in tale paese terzo. ***La valutazione dettagliata non è effettuata prima dell'adozione degli atti delegati e di esecuzione che integrano le prescrizioni di cui al presente regolamento.***

Or. en

Emendamento 3180
Andi Cristea

Proposta di regolamento
Articolo 105 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La Commissione può adottare, sulla base di una valutazione dettagliata, una decisione di equivalenza, mediante ***atti di esecuzione***, conformemente all'articolo ***114, paragrafo 2***, nella quale dichiara che il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo garantisce che gli operatori spaziali di paesi terzi stabiliti in tale paese terzo rispettino prescrizioni giuridicamente vincolanti equivalenti a quelle stabilite nel presente regolamento e sono soggetti a una vigilanza e a un'applicazione delle norme efficaci in tale paese terzo.	1. La Commissione può adottare, sulla base di una valutazione dettagliata, una decisione di equivalenza, mediante ***un atto delegato***, conformemente all'articolo ***113***, nella quale dichiara che il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo garantisce che gli operatori spaziali di paesi terzi stabiliti in tale paese terzo rispettino prescrizioni giuridicamente vincolanti equivalenti a quelle stabilite nel presente regolamento e sono soggetti a una vigilanza e a un'applicazione delle norme efficaci in tale paese terzo. ***La decisione di equivalenza di cui al paragrafo 1 è valida per un periodo non superiore a 3 anni. Può essere rinnovata una sola volta per un massimo di 2 anni.***

Or. en

Emendamento 3181
Virgil-Daniel Popescu

Proposta di regolamento
Articolo 105 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La Commissione può adottare, sulla base di una valutazione dettagliata, una decisione di equivalenza, mediante atti di esecuzione, conformemente all'articolo 114, paragrafo 2, nella quale dichiara che il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo garantisce che ***gli*** operatori spaziali di paesi terzi stabiliti in tale paese terzo rispettino prescrizioni giuridicamente vincolanti equivalenti a quelle stabilite nel presente regolamento e sono soggetti a una vigilanza e a un'applicazione delle norme efficaci in tale paese terzo.	1. La Commissione può adottare, sulla base di una valutazione dettagliata ***che è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio immediatamente dopo la sua adozione***, una decisione di equivalenza, mediante atti di esecuzione, conformemente all'articolo 114, paragrafo 2, nella quale dichiara che il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo garantisce che ***le attività spaziali degli*** operatori spaziali di paesi terzi stabiliti in tale paese terzo rispettino ***pienamente*** prescrizioni giuridicamente vincolanti equivalenti a quelle stabilite nel presente regolamento e sono soggette a una vigilanza e a un'applicazione delle norme efficaci in tale paese terzo.

Or. en

Emendamento 3182
Massimiliano Salini

Proposta di regolamento
Articolo 105 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La Commissione può adottare, sulla base di una valutazione dettagliata, una decisione di equivalenza, mediante atti ***di esecuzione***, conformemente all'articolo 114, paragrafo 2, nella quale dichiara che il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo garantisce che ***gli*** operatori spaziali di	1. La Commissione può adottare, sulla base di una valutazione dettagliata ***che è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio immediatamente dopo la sua adozione***, una decisione di equivalenza, mediante atti ***delegati***, conformemente all'articolo 114, paragrafo 2, nella quale

paesi terzi stabiliti in tale paese terzo rispettino prescrizioni giuridicamente vincolanti equivalenti a quelle stabilite nel presente regolamento e sono soggetti a una vigilanza e a un'applicazione delle norme efficaci in tale paese terzo.	dichiara che il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo garantisce che ***le attività spaziali degli*** operatori spaziali di paesi terzi stabiliti in tale paese terzo rispettino ***pienamente*** prescrizioni giuridicamente vincolanti equivalenti a quelle stabilite nel presente regolamento e sono soggette a una vigilanza e a un'applicazione delle norme efficaci in tale paese terzo.

Or. en

Emendamento 3183
Jens Geier

Proposta di regolamento
Articolo 105 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La Commissione può adottare, sulla base di una valutazione dettagliata, una decisione di equivalenza, mediante atti di esecuzione, conformemente all'articolo 114, paragrafo 2, nella quale dichiara che il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo garantisce che gli operatori spaziali di paesi terzi stabiliti in tale paese terzo rispettino prescrizioni giuridicamente vincolanti equivalenti a quelle stabilite nel presente regolamento e sono soggetti a una vigilanza e a un'applicazione delle norme efficaci in tale paese terzo.	1. La Commissione può adottare, sulla base di una valutazione dettagliata, una decisione di equivalenza, mediante atti di esecuzione, conformemente all'articolo 114, paragrafo 2, nella quale dichiara che il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo garantisce che gli operatori spaziali di paesi terzi stabiliti in tale paese terzo rispettino ***pienamente*** prescrizioni giuridicamente vincolanti equivalenti a quelle stabilite nel presente regolamento e sono soggetti a una vigilanza e a un'applicazione delle norme efficaci in tale paese terzo ***e che in tale paese terzo esista un accesso reciproco al mercato per gli operatori dell'Unione***.

Or. en

Emendamento 3184
András Gyürk, Jorge Martín Frías, András László, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 105 – paragrafo 1

Proposta di regolamento
Articolo 105 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La Commissione può adottare, sulla base di una valutazione dettagliata, una decisione di equivalenza, mediante atti di esecuzione, conformemente all'articolo 114, paragrafo 2, nella quale dichiara che il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo garantisce che ***gli*** operatori spaziali di paesi terzi stabiliti in tale paese terzo rispettino prescrizioni giuridicamente vincolanti equivalenti a quelle stabilite nel presente regolamento e sono soggetti a una vigilanza e a un'applicazione delle norme efficaci in tale paese terzo.	1. La Commissione può adottare, sulla base di una valutazione dettagliata, una decisione di equivalenza, mediante atti di esecuzione, conformemente all'articolo 114, paragrafo 2, nella quale dichiara che il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo garantisce che ***le attività spaziali degli*** operatori spaziali di paesi terzi stabiliti in tale paese terzo rispettino prescrizioni giuridicamente vincolanti ***e funzionalmente*** equivalenti a quelle stabilite nel presente regolamento e sono soggetti a una vigilanza e a un'applicazione delle norme efficaci in tale paese terzo.

Or. en

Emendamento 3185
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 105 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La Commissione può adottare, sulla base di una valutazione dettagliata, una decisione di equivalenza, mediante atti ***di esecuzione***, conformemente all'articolo ***114, paragrafo 2***, nella quale dichiara che il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo garantisce che ***gli*** operatori spaziali di paesi terzi stabiliti in tale paese terzo rispettino prescrizioni giuridicamente vincolanti equivalenti a quelle stabilite nel presente regolamento e sono soggetti a una vigilanza e a un'applicazione delle norme efficaci in tale paese terzo.	1. La Commissione può adottare, sulla base di una valutazione dettagliata, una decisione di equivalenza, mediante atti ***delegati***, conformemente all'articolo ***113***, nella quale dichiara che il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo garantisce che ***le attività spaziali degli*** operatori spaziali di paesi terzi stabiliti in tale paese terzo rispettino prescrizioni giuridicamente vincolanti equivalenti a quelle stabilite nel presente regolamento e sono soggetti a una vigilanza e a un'applicazione delle norme efficaci in tale paese terzo.

Or. en

Emendamento 3186
András Gyürk, Jorge Martín Frías, András László, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 105 – paragrafo 2 – lettera b
Proposta di regolamento
Articolo 105 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) gli operatori spaziali di paesi terzi stabiliti in tale paese terzo sono soggetti a norme giuridicamente vincolanti equivalenti alle prescrizioni dell'articolo 15; nonché	(b) gli operatori spaziali di paesi terzi stabiliti in tale paese terzo sono soggetti a norme giuridicamente vincolanti ***e funzionalmente*** equivalenti alle prescrizioni dell'articolo 15***, o rispondono in altro modo agli obiettivi del presente regolamento***; nonché

Or. en

Emendamento 3187
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 105 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) il quadro giuridico e di vigilanza di tale paese terzo prevede un sistema effettivo ed equivalente di riconoscimento ***dei fornitori di servizi*** spaziali autorizzati a norma dei regimi giuridici di paesi terzi**.**	(c) il quadro giuridico e di vigilanza di tale paese terzo prevede un sistema effettivo ed equivalente di riconoscimento ***degli operatori*** spaziali autorizzati a norma dei regimi giuridici di paesi terzi***; nonché***

Or. en

Emendamento 3188
Andi Cristea

Proposta di regolamento
Articolo 105 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) Qualora uno Stato membro individui uno squilibrio o un rischio per la sovranità tecnologica dell'Unione causato dal quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo riconosciuto equivalente a norma del paragrafo 1, lo Stato membro presenta una relazione che illustra in dettaglio lo squilibrio o il rischio individuato e deferisce la questione alla Commissione. Al ricevimento del deferimento, la Commissione, in cooperazione con l'Agenzia, procede alla verifica e, se del caso, all'abrogazione di cui al paragrafo 6 entro due mesi. La valutazione si basa sulle condizioni di cui all'articolo 105, paragrafo 3, che garantiscono la reciprocità e salvaguardano la base industriale dell'Unione.

Or. en

Emendamento 3189
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 105 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) tale paese terzo riconosce su base di reciprocità il quadro giuridico e di vigilanza dell'Unione per gli operatori spaziali dell'Unione, compresi l'accesso equivalente al mercato e il trattamento non discriminatorio, oppure

Or. en

Emendamento 3190

Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 105 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) il paese terzo si è impegnato a riconoscere e, entro un termine ragionevole, riconosce su base di reciprocità il quadro giuridico e di vigilanza dell'Unione per gli operatori spaziali dell'Unione.

Or. en

Emendamento 3191
Virgil-Daniel Popescu

Proposta di regolamento
Articolo 105 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) il paese terzo si è impegnato a riconoscere e, entro un termine ragionevole, riconosce su base di reciprocità il quadro giuridico e di vigilanza dell'Unione per gli operatori spaziali dell'Unione.

Or. en

Emendamento 3192
Julie Rechagneux, Aleksandar Nikolic, Mélanie Disdier, Pascale Piera, Ondřej Knotek, Jana Nagyová, Tomáš Kubín, Pierre-Romain Thionnet, Christophe Bay, Marion Maréchal

Proposta di regolamento
Articolo 105 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*

(c bis) gli operatori spaziali di paesi terzi che forniscono dati o servizi spaziali nell'Unione istituiscono un'impresa comune con un soggetto con sede nell'Unione e rispettano pienamente il diritto dell'Unione.

Or. en

Emendamento 3193
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 105 – paragrafo 2 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c ter) tale paese terzo si è impegnato a riconoscere quanto prima, su base di reciprocità, il quadro giuridico e di vigilanza dell'Unione per gli operatori spaziali dell'Unione, compresi l'accesso al mercato equivalente e il trattamento non discriminatorio.

Or. en

Emendamento 3194
Julie Rechagneux, Aleksandar Nikolic, Mélanie Disdier, Pascale Piera, Ondřej Knotek, Jana Nagyová, Tomáš Kubín, Pierre-Romain Thionnet, Christophe Bay, Marion Maréchal

Proposta di regolamento
Articolo 105 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Le decisioni di equivalenza sono concesse per un periodo massimo di un anno e possono essere rinnovate subordinatamente a una nuova valutazione e al rispetto delle condizioni di cui al presente articolo. Il rinnovo di una decisione di equivalenza è subordinato alla costituzione, entro un

anno dall'adozione della decisione iniziale di equivalenza, di un'impresa comune con un soggetto stabilito nell'Unione che sia già un operatore spaziale attivo a norma del presente regolamento. Tale soggetto non è una società controllata, una società madre o altrimenti parte dello stesso gruppo societario dell'operatore spaziale di un paese terzo. Se tale impresa comune non è stata costituita entro tale termine, la decisione di equivalenza non è rinnovata.

Or. en

Emendamento 3195
Massimiliano Salini

Proposta di regolamento
Articolo 105 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione può subordinare le decisioni di equivalenza a condizioni specifiche, ad esempio nei casi in cui è probabile che la portata e l'ambito di applicazione dei dati spaziali o dei servizi spaziali forniti da operatori spaziali di paesi terzi siano di importanza strategica per l'Unione, o per fare in modo che la Commissione, l'Agenzia e le autorità competenti dispongano degli strumenti necessari per prevenire l'arbitraggio regolamentare.	La Commissione può subordinare le decisioni di equivalenza a condizioni specifiche, ad esempio nei casi in cui è probabile che la portata e l'ambito di applicazione dei dati spaziali o dei servizi spaziali forniti da operatori spaziali di paesi terzi siano di importanza strategica per l'Unione, o per fare in modo che la Commissione, l'Agenzia e le autorità competenti dispongano degli strumenti necessari per prevenire l'arbitraggio regolamentare***, comprese le condizioni migliori per garantire la reciprocità e salvaguardare la base industriale dell'Unione, in particolare richiedendo che una quota maggioritaria della produzione e della catena di approvvigionamento relativa ai sistemi, alle componenti o ai servizi spaziali in questione sia realizzata all'interno dell'Unione e garantendo infine la tracciabilità e la conformità alle norme dell'Unione***.

Or. en

Emendamento 3196
Virgil-Daniel Popescu

Proposta di regolamento
Articolo 105 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione può subordinare le decisioni di equivalenza a condizioni specifiche, ad esempio nei casi in cui è probabile che la portata e l'ambito di applicazione dei dati spaziali o dei servizi spaziali forniti da operatori spaziali di paesi terzi siano di importanza strategica per l'Unione, o per fare in modo che la Commissione, l'Agenzia e le autorità competenti dispongano degli strumenti necessari per prevenire l'arbitraggio regolamentare.	La Commissione può subordinare le decisioni di equivalenza a condizioni specifiche, ad esempio nei casi in cui è probabile che la portata e l'ambito di applicazione dei dati spaziali o dei servizi spaziali forniti da operatori spaziali di paesi terzi siano di importanza strategica per l'Unione, o per fare in modo che la Commissione, l'Agenzia e le autorità competenti dispongano degli strumenti necessari per prevenire l'arbitraggio regolamentare***, comprese condizioni volte a garantire la reciprocità e a salvaguardare la base industriale dell'Unione, in particolare richiedendo che una quota maggioritaria della produzione e della catena di approvvigionamento relativa ai sistemi, alle componenti o ai servizi spaziali in questione sia realizzata all'interno dell'Unione, garantendo in tal modo la tracciabilità e la conformità alle norme dell'Unione***.

Or. en

Emendamento 3197
Andi Cristea

Proposta di regolamento
Articolo 105 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione può subordinare le decisioni di equivalenza a condizioni specifiche, ad esempio nei casi in cui è	La Commissione può subordinare le decisioni di equivalenza a condizioni specifiche, ad esempio nei casi in cui è

probabile che la portata e l'ambito di applicazione dei dati spaziali o dei servizi spaziali forniti da operatori spaziali di paesi terzi siano di importanza strategica per l'Unione, o per fare in modo che la Commissione, l'Agenzia e le autorità competenti dispongano degli strumenti necessari per prevenire l'arbitraggio regolamentare.	probabile che la portata e l'ambito di applicazione dei dati spaziali o dei servizi spaziali forniti da operatori spaziali di paesi terzi siano di importanza strategica per l'Unione, o per fare in modo che la Commissione, l'Agenzia e le autorità competenti dispongano degli strumenti necessari per prevenire l'arbitraggio regolamentare***, comprese condizioni volte a garantire la reciprocità richiedendo che una quota sostanziale della produzione e della catena di approvvigionamento relativa ai sistemi, alle componenti o ai servizi spaziali sia realizzata all'interno dell'Unione, garantendo in tal modo la tracciabilità dei processi di produzione, la conformità alle norme dell'Unione e l'integrità dei prodotti spaziali***.

Or. en

Emendamento 3198
Sarah Knafo

Proposta di regolamento
Articolo 105 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione può subordinare le decisioni di equivalenza a condizioni specifiche, ***ad esempio*** nei casi in cui è probabile che la portata e l'ambito di applicazione dei dati ***spaziali*** o dei servizi spaziali forniti da operatori ***spaziali*** di paesi terzi siano di importanza strategica per l'Unione, o per fare in modo che la Commissione, l'Agenzia e le autorità competenti dispongano degli strumenti ***necessari*** per prevenire l'arbitraggio regolamentare.	La Commissione può subordinare le decisioni di equivalenza a condizioni specifiche, ***in particolare*** nei casi in cui è probabile che la portata e l'ambito di applicazione dei dati o dei servizi spaziali forniti da operatori di paesi terzi siano di importanza strategica per l'Unione, o***, se necessario,*** per fare in modo che la Commissione, l'Agenzia e le autorità competenti dispongano degli strumenti ***adeguati*** per prevenire l'arbitraggio regolamentare. ***In tutti i casi, nell'adottare decisioni di equivalenza si tiene debitamente conto del mantenimento e della definizione delle priorità della sovranità tecnologica e strategica dell'Unione.***

Or. en

Emendamento 3199
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 105 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione può subordinare le decisioni di equivalenza a condizioni specifiche, ad esempio nei casi in cui è probabile che la portata e l'ambito di applicazione dei dati spaziali o dei servizi spaziali forniti da operatori spaziali di paesi terzi siano di importanza strategica per l'Unione, o per fare in modo che la Commissione, l'Agenzia e le autorità competenti dispongano degli strumenti necessari per prevenire l'arbitraggio regolamentare.	La Commissione può subordinare le decisioni di equivalenza a condizioni specifiche, ad esempio nei casi in cui è probabile che la portata e l'ambito di applicazione dei dati spaziali o dei servizi spaziali forniti da operatori spaziali di paesi terzi siano di importanza strategica per l'Unione, ***per garantire un accesso paritario al mercato per gli operatori spaziali dell'Unione*** o per fare in modo che la Commissione, l'Agenzia e le autorità ***nazionali*** competenti dispongano degli strumenti necessari per prevenire l'arbitraggio regolamentare. ***Le condizioni sono neutre dal punto di vista tecnologico e proporzionate ed evitano la duplicazione degli obblighi.***

Or. en

Emendamento 3200
Julie Rechagneux, Aleksandar Nikolic, Mélanie Disdier, Pascale Piera, Ondřej Knotek, Jana Nagyová, Tomáš Kubín, Pierre-Romain Thionnet, Christophe Bay, Marion Maréchal

Proposta di regolamento
Articolo 105 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione può subordinare le decisioni di equivalenza a condizioni specifiche, ***ad esempio nei casi in cui è***	La Commissione può subordinare le decisioni di equivalenza a condizioni specifiche, ***comprese le condizioni***

probabile che la portata e l'ambito di applicazione dei dati spaziali o dei servizi spaziali forniti da operatori spaziali di paesi terzi siano di importanza strategica per l'Unione, o per fare in modo che la Commissione, l'Agenzia e le autorità competenti dispongano degli strumenti necessari per prevenire l'arbitraggio regolamentare.	***necessarie*** per prevenire ***rischi per la sovranità tecnologica e per evitare*** l'arbitraggio regolamentare.

Or. en

Emendamento 3201
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 105 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Una decisione ***specifica se*** è concessa per un periodo ***determinato***.	Una decisione ***di equivalenza*** è concessa per un periodo ***di almeno tre anni a decorrere dall'entrata in vigore della decisione ed è soggetta a rinnovo dopo la valutazione che deve essere effettuata dalla Commissione. La valutazione è effettuata dopo 24 mesi dall'attuazione della decisione di equivalenza e soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2.***
	La valutazione esamina altresì se sono soddisfatte le condizioni per il riconoscimento reciproco tra l'Unione e il paese terzo.

Or. en

Emendamento 3202
Sarah Knafo

Proposta di regolamento
Articolo 105 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Una decisione specifica ***se*** è concessa per un periodo determinato.	Una decisione specifica ***che*** è concessa per un periodo determinato ***ed è soggetta a rinnovo annuale***.

Or. en

Emendamento 3203
Massimiliano Salini

Proposta di regolamento
Articolo 105 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Una decisione ***specifica se*** è concessa per un periodo ***determinato***.	***La*** decisione ***di equivalenza*** è concessa per un periodo ***di almeno tre anni***.

Or. en

Emendamento 3204
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 105 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Nel caso in cui un paese terzo si impegni a riconoscere su base di reciprocità il quadro giuridico e di vigilanza dell'Unione di cui al paragrafo 2, lettera c ter), la decisione è concessa per un periodo limitato di tre anni ed è quindi soggetta a riesame o abrogata.

Or. en

Emendamento 3205
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 105 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La Commissione informa ***annualmente*** il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alle decisioni di equivalenza da essa adottate o revocate ***nell'anno di riferimento***.	4. La Commissione informa ***immediatamente*** il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alle decisioni di equivalenza da essa adottate o revocate.

Or. en

Emendamento 3206
Jens Geier

Proposta di regolamento
Articolo 105 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Ai fini delle decisioni di equivalenza di cui al paragrafo 1, la Commissione garantisce la valutazione accelerata dei paesi terzi membri dell'Agenzia spaziale europea o parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo. L'infrastruttura di lancio e le relative strutture a terra situate nel territorio di tali paesi terzi o da essi gestite non sono soggette alle prescrizioni applicabili agli operatori di paesi terzi di cui al presente titolo, a condizione che tra l'Unione e il paese terzo interessato sia in vigore un accordo internazionale che garantisca l'accesso reciproco al mercato e norme di sicurezza e sostenibilità equivalenti.

Or. en

Emendamento 3207

Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 105 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'Agenzia stipula accordi di cooperazione con le autorità competenti dei paesi terzi il cui quadro giuridico e di vigilanza è riconosciuto come equivalente conformemente al paragrafo 1.	***La Commissione*** stipula accordi di cooperazione con le autorità competenti dei paesi terzi il cui quadro giuridico e di vigilanza è riconosciuto come equivalente conformemente al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 3208
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Articolo 105 – paragrafo 5 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) i meccanismi per lo scambio di informazioni tra l'Agenzia e le autorità di vigilanza competenti dei paesi terzi in questione, compreso l'accesso a tutte le informazioni richieste dall'Agenzia concernenti gli operatori spaziali di paesi terzi autorizzati nei paesi terzi;	(a) i meccanismi per lo scambio di informazioni tra l'Agenzia e le autorità di vigilanza competenti dei paesi terzi in questione, compreso l'accesso a tutte le informazioni richieste dall'Agenzia concernenti gli operatori spaziali di paesi terzi autorizzati nei paesi terzi***, ossia un elenco delle persone autorizzate all'accesso e il periodo di tale accesso***;

Or. ro

Motivazione

L'accesso alle banche dati deve essere regolamentato per tutti gli operatori e i soggetti che operano nel settore, compresi gli operatori e i soggetti di paesi terzi.

Emendamento 3209

Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 105 – paragrafo 5 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) i meccanismi per lo scambio di informazioni tra ***l'Agenzia*** e le autorità di vigilanza competenti dei paesi terzi in questione, compreso l'accesso a tutte le informazioni richieste dall'Agenzia concernenti gli operatori spaziali di paesi terzi autorizzati nei paesi terzi;	(a) i meccanismi per lo scambio di informazioni tra ***la Commissione*** e le autorità di vigilanza competenti dei paesi terzi in questione, compreso l'accesso a tutte le informazioni richieste dall'Agenzia concernenti gli operatori spaziali di paesi terzi autorizzati nei paesi terzi;

Or. en

Emendamento 3210
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 105 – paragrafo 5 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) i meccanismi per una notifica tempestiva all'Agenzia, qualora un'autorità competente di un paese terzo ritenga che determinati operatori spaziali di paesi terzi che l'Agenzia ha registrato nell'***URSO***, a norma dell'articolo 24, violino le condizioni di autorizzazione nel rispettivo paese terzo o altre normative che sono tenuti a rispettare;	(b) i meccanismi per una notifica tempestiva all'Agenzia, qualora un'autorità competente di un paese terzo ritenga che determinati operatori spaziali di paesi terzi che l'Agenzia ha registrato nell'***URSA***, a norma dell'articolo 24, violino le condizioni di autorizzazione nel rispettivo paese terzo o altre normative che sono tenuti a rispettare;

Or. en

Emendamento 3211
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento

Articolo 105 – paragrafo 5 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) i meccanismi per una notifica tempestiva ***all'Agenzia***, qualora un'autorità competente di un paese terzo ritenga che determinati operatori spaziali di paesi terzi che l'Agenzia ha registrato nell'***URSO a norma dell'articolo 24***, violino le condizioni di autorizzazione nel rispettivo paese terzo o altre normative che sono tenuti a rispettare;	(b) i meccanismi per una notifica tempestiva ***alla Commissione***, qualora un'autorità competente di un paese terzo ritenga che determinati operatori spaziali di paesi terzi che l'Agenzia ha registrato nell'***URSA***, violino le condizioni di autorizzazione nel rispettivo paese terzo o altre normative che sono tenuti a rispettare;

Or. en

Emendamento 3212
András Gyürk, Jorge Martín Frías, András László, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 105 – paragrafo 5 – comma 2 – lettera c
Proposta di regolamento
Articolo 105 – paragrafo 5 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) le procedure relative al coordinamento delle attività, comprese le indagini e le ispezioni in loco che l'Agenzia può svolgere, in cooperazione con le autorità competenti degli Stati membri, dopo averne debitamente informato l'autorità competente del paese terzo.	(c) le procedure relative al coordinamento delle attività ***di vigilanza***, comprese***, se del caso,*** le indagini e le ispezioni in loco che l'Agenzia può svolgere, in cooperazione con le autorità competenti degli Stati membri ***pertinenti***, dopo averne debitamente informato l'autorità competente del paese terzo ***e non aver ricevuto obiezioni al riguardo***.

Or. en

Emendamento 3213
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 105 – paragrafo 5 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) le procedure relative al coordinamento delle attività, comprese ***le indagini e*** le ispezioni in loco ***che l'Agenzia può svolgere***, in cooperazione con le autorità competenti degli Stati membri, dopo averne debitamente informato l'autorità competente del paese terzo.	(c) le procedure relative al coordinamento delle attività ***di vigilanza***, comprese***, se del caso,*** le ispezioni in loco, in cooperazione con le autorità competenti degli Stati membri ***pertinenti***, dopo averne debitamente informato l'autorità competente del paese terzo ***e non aver ricevuto obiezioni al riguardo***.

Or. en

Emendamento 3214
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 105 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
In collaborazione con l'Agenzia, la Commissione monitora se i quadri giuridici e di vigilanza dei paesi terzi continuano a essere equivalenti alle prescrizioni del presente regolamento.	In collaborazione con l'Agenzia, la Commissione monitora ***periodicamente*** se i quadri giuridici e di vigilanza dei paesi terzi continuano a essere equivalenti alle prescrizioni del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 3215
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 105 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo cessa di essere equivalente, la Commissione abroga la relativa decisione	Se il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo cessa di essere equivalente, la Commissione ***effettua una valutazione***

di equivalenza.	***dettagliata e adegua o*** abroga la relativa decisione di equivalenza. ***La Commissione stabilisce le eventuali misure transitorie del caso.***

Or. en

Emendamento 3216
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 105 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo cessa di essere equivalente, la Commissione abroga la relativa decisione di equivalenza.	Se il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo cessa di essere equivalente ***o se gli accordi di cui al paragrafo 5 non sono più rispettati***, la Commissione abroga la relativa decisione di equivalenza ***senza indugio***.

Or. en

Emendamento 3217
András Gyürk, Jorge Martín Frías, András László, Barbara Bonte, Ondřej Knotek, Jana Nagyová, Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Articolo 105 – paragrafo 6 – comma 2
Proposta di regolamento
Articolo 105 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo cessa di essere equivalente, la Commissione abroga la relativa decisione di equivalenza.	Se il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo cessa di essere equivalente, la Commissione ***effettua una valutazione dettagliata e adegua o*** abroga la relativa decisione di equivalenza.

Or. en

Emendamento 3218
Sarah Knafo

Proposta di regolamento
Articolo 105 – paragrafo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 ter. Una decisione di equivalenza è subordinata alla condizione che il paese terzo conceda agli operatori spaziali dell'Unione un accesso effettivo al mercato a condizioni non meno favorevoli di quelle concesse ai propri operatori. La Commissione riesamina le decisioni di equivalenza ogni tre anni e ritira qualsiasi decisione qualora tale condizione non sia più soddisfatta.

Or. en

Emendamento 3219
Sarah Knafo

Proposta di regolamento
Articolo 105 – paragrafo 6 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 quinquies. Qualora sia in vigore una decisione di equivalenza, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione danno la preferenza agli operatori spaziali dell'Unione per l'approvvigionamento di servizi e dati spaziali, a parità di tutte le altre condizioni.

Or. en

Emendamento 3220
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Articolo 106 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Accordi ***internazionali*** con paesi terzi	Accordi ***di cooperazione e riconoscimento reciproco*** con paesi terzi

Or. fr

Emendamento 3221
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'Unione può concludere accordi di cooperazione con paesi terzi in merito a materie disciplinate dal presente regolamento, in particolare per quanto riguarda:	1. L'Unione può concludere accordi di cooperazione con paesi terzi***, in particolare con paesi terzi con cui sussistono già o sono in fase di sviluppo partenariati istituzionali e industriali,*** in merito a materie disciplinate dal presente regolamento, in particolare per quanto riguarda:

Or. en

Emendamento 3222
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'Unione può concludere accordi di cooperazione con paesi terzi in merito a materie disciplinate dal presente regolamento, in particolare per quanto riguarda:	1. L'Unione può concludere accordi di cooperazione ***e riconoscimento reciproco*** con paesi terzi in merito a materie disciplinate dal presente regolamento, in particolare per quanto riguarda:

Or. fr

Emendamento 3223
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'Unione può concludere accordi di cooperazione con paesi terzi in merito a materie disciplinate dal presente regolamento, in particolare per quanto riguarda:	1. L'Unione può concludere accordi di cooperazione ***e riconoscimento reciproco*** con paesi terzi in merito a materie disciplinate dal presente regolamento, in particolare per quanto riguarda:

Or. en

Emendamento 3224
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) agevolare il riconoscimento reciproco delle norme nelle materie disciplinate dal presente regolamento;	(a) agevolare il riconoscimento reciproco delle norme ***e l'accesso reciproco al mercato*** nelle materie disciplinate dal presente regolamento;

Or. en

Motivazione

L'aggiunta di un "accesso reciproco al mercato" agli obiettivi degli accordi spaziali internazionali allinea il mandato negoziale dell'Unione alle normali pratiche commerciali e di partenariato economico. L'equivalenza dei quadri normativi dovrebbe tradursi in condizioni di accesso al mercato equivalenti; l'aggiunta conferisce alla Commissione un chiaro mandato a negoziare su tale base.

Emendamento 3225
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) agevolare il ***riconoscimento*** reciproco ***delle norme nelle materie disciplinate dal presente regolamento***;	(a) agevolare il reciproco ***accesso al mercato***;

Or. en

Emendamento 3226
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) ***agevolare*** il riconoscimento reciproco delle norme nelle materie disciplinate dal presente regolamento;	(a) il riconoscimento reciproco delle norme nelle materie disciplinate dal presente regolamento;

Or. en

Emendamento 3227
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) ***agevolare*** il riconoscimento reciproco delle norme nelle materie disciplinate dal presente regolamento;	(a) il riconoscimento reciproco delle norme nelle materie disciplinate dal presente regolamento;

Or. fr

Emendamento 3228
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) agevolare il riconoscimento reciproco delle norme nelle materie disciplinate dal presente regolamento;

Or. en

Emendamento 3229
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) ***facilitare*** il riconoscimento reciproco delle valutazioni tecniche effettuate da organismi tecnici qualificati per le attività spaziali e dalle autorità e dagli organismi tecnici competenti di paesi terzi;	(b) il riconoscimento reciproco delle valutazioni tecniche effettuate da organismi tecnici qualificati per le attività spaziali e dalle autorità e dagli organismi tecnici competenti di paesi terzi;

Or. en

Emendamento 3230
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) ***facilitare*** il riconoscimento reciproco delle valutazioni tecniche effettuate da organismi tecnici qualificati per le attività spaziali e dalle autorità e dagli organismi tecnici competenti di paesi terzi;	(b) il riconoscimento reciproco delle valutazioni tecniche effettuate da organismi tecnici qualificati per le attività spaziali e dalle autorità e dagli organismi tecnici competenti di paesi terzi;

Or. fr

Emendamento 3231

Marina Mesure

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) definire i dettagli e le procedure di deroga per i servizi di lancio di cui all'articolo 19;	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 3232
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d bis) gli accordi di cooperazione a scopo esclusivamente scientifico, di ricerca e di interesse pubblico non commerciale tra l'Unione e i paesi terzi.

Or. fr

Emendamento 3233
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'Agenzia può collaborare con le autorità di vigilanza competenti di paesi terzi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, lettera b), e, previa approvazione della Commissione, può concludere protocolli d'intesa e accordi operativi con tali autorità o con organismi di organizzazioni internazionali.	2. L'Agenzia può collaborare con le autorità di vigilanza competenti di paesi terzi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, lettera b), e, previa approvazione della Commissione ***e del Parlamento***, può concludere protocolli d'intesa e accordi operativi con tali autorità o con organismi di organizzazioni internazionali.

Or. fr

Emendamento 3234
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Gli accordi di cui al paragrafo 1 devono rafforzare il ruolo dello spazio come attività al servizio dell'interesse pubblico e devono riflettere la natura civile e pacifica del progetto spaziale europeo.

Or. fr

Emendamento 3235
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 107 – titolo
Proposta di regolamento
Articolo 107

Testo della Commissione	*Emendamento*
Regimi applicabili alle organizzazioni internazionali	***Relazioni con le*** organizzazioni internazionali

Or. en

Emendamento 3236
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 107 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Regimi applicabili alle organizzazioni internazionali	***Relazioni con le*** organizzazioni internazionali

Or. en

Emendamento 3237
Jens Geier

Proposta di regolamento
Articolo 107 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Regimi applicabili alle organizzazioni internazionali	***Relazioni con le*** organizzazioni internazionali

Or. en

Emendamento 3238
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 107 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Mediante accordi di contributo, la Commissione ***può affidare a*** un'organizzazione internazionale ***l'esecuzione di compiti per la gestione di*** risorse ***di proprietà dell'Unione***.	La Commissione ***conclude accordi internazionali con le organizzazioni internazionali per stabilire le condizioni e le responsabilità per attuare le prescrizioni di cui al presente regolamento qualora*** un'organizzazione internazionale ***gestisca*** risorse ***spaziali governative o non governative***.

Or. en

Emendamento 3239
Jens Geier

Proposta di regolamento
Articolo 107 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Mediante accordi ***di contributo, la Commissione può affidare a un'organizzazione internazionale*** l'esecuzione ***di compiti per la gestione di risorse di proprietà dell'Unione***.	***L'Unione si adopera per concludere*** accordi ***internazionali con le organizzazioni internazionali per stabilire le condizioni per*** l'esecuzione ***delle prescrizioni di cui al titolo IV del presente regolamento***.

Or. en

Emendamento 3240
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte, Ondřej Knotek, Jana Nagyová, Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Articolo 107 – paragrafo 1 – comma 1
Proposta di regolamento
Articolo 107 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Mediante accordi ***di contributo, la Commissione può affidare a un'organizzazione internazionale*** l'esecuzione ***di compiti per la gestione di risorse di proprietà dell'Unione***.	***L'Unione si adopera per concludere*** accordi ***internazionali con le organizzazioni internazionali per stabilire le condizioni per*** l'esecuzione ***delle prescrizioni di cui al titolo IV del presente regolamento***.

Or. en

Emendamento 3241
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 107 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Mediante accordi ***di contributo***, la	Mediante accordi, la Commissione può

Commissione può affidare a un'organizzazione internazionale l'esecuzione di compiti per ***la gestione di risorse di proprietà dell'Unione***.	affidare a un'organizzazione internazionale l'esecuzione di compiti per ***l'attuazione del presente regolamento***.

Or. en

Motivazione

L'ampliamento del quadro di cooperazione con le organizzazioni internazionali dagli "accordi di contributo per le risorse di proprietà dell'Unione" agli "accordi per l'attuazione del presente regolamento" rispecchia l'ampliamento della gamma di possibili cooperazioni, anche per le valutazioni tecniche, il sostegno alla normazione e la condivisione dei dati delle autorità competenti, al di là della sola gestione delle risorse di proprietà dell'UE.

Emendamento 3242
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 107 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Mediante accordi ***di contributo***, la Commissione può affidare a un'organizzazione internazionale l'esecuzione di compiti per ***la gestione di risorse di proprietà dell'Unione***.	Mediante accordi, la Commissione può affidare a un'organizzazione internazionale l'esecuzione di compiti per ***l'attuazione del presente regolamento***.

Or. en

Emendamento 3243
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 107 – paragrafo 1 – comma 2
Proposta di regolamento
Articolo 107 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli accordi di contributo stabiliscono le condizioni e le modalità pratiche e operative per il controllo dell'applicazione	***soppresso***

da parte di tale organizzazione internazionale delle prescrizioni del titolo IV.

Or. en

Emendamento 3244
Jens Geier

Proposta di regolamento
Articolo 107 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli accordi di contributo stabiliscono le condizioni e le modalità pratiche e operative per il controllo dell'applicazione da parte di tale organizzazione internazionale delle prescrizioni del titolo IV.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 3245
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 107 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli accordi di contributo stabiliscono le condizioni e le modalità pratiche e operative per il controllo dell'applicazione da parte di tale organizzazione internazionale delle prescrizioni del titolo IV.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 3246

Marina Mesure

Proposta di regolamento
Articolo 107 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli accordi di contributo stabiliscono le condizioni e le modalità pratiche e operative per il controllo dell'applicazione da parte di tale organizzazione internazionale delle prescrizioni del titolo IV.	Gli accordi di contributo stabiliscono le condizioni e le modalità pratiche e operative per il controllo dell'applicazione da parte di tale organizzazione internazionale delle prescrizioni del titolo IV. ***Tali accordi di contributo devono essere convalidati dal Parlamento e dal Consiglio.***

Or. fr

Emendamento 3247
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 107 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli accordi ***di contributo*** stabiliscono le condizioni e le modalità pratiche e operative per il controllo ***dell'applicazione da parte di tale organizzazione internazionale*** delle prescrizioni ***del titolo IV***.	Gli accordi stabiliscono le condizioni e le modalità pratiche e operative per il controllo delle prescrizioni ***di cui al presente regolamento***.

Or. en

Emendamento 3248
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 107 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli accordi ***di contributo*** stabiliscono le	Gli accordi stabiliscono le condizioni e le

condizioni e le modalità pratiche e operative per il controllo ***dell'applicazione da parte di tale organizzazione internazionale*** delle prescrizioni ***del titolo IV***.

modalità pratiche e operative per il controllo delle prescrizioni ***di cui al presente regolamento***.

Or. en

Emendamento 3249
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 107 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Quando agiscono in qualità di operatori spaziali che forniscono servizi sul territorio dell'Unione, le organizzazioni internazionali rispettano le norme applicabili di cui all'articolo 14, paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 3250
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 107 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle organizzazioni internazionali che hanno concluso un accordo con l'Unione nella misura in cui tale trattato copre l'ambito di applicazione del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 3251

Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 107 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Quando un'organizzazione internazionale gestisce le risorse di cui all'articolo 5, primo comma, punto 21), gli Stati membri garantiscono il rispetto, da parte di tale organizzazione internazionale, delle prescrizioni del titolo IV, nel contesto delle autorizzazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 3252
Jens Geier

Proposta di regolamento
Articolo 107 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Quando un'organizzazione internazionale gestisce le risorse di cui all'articolo 5, primo comma, punto 21), gli Stati membri garantiscono il rispetto, da parte di tale organizzazione internazionale, delle prescrizioni del titolo IV, nel contesto delle autorizzazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 3253
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 107 – paragrafo 2

Proposta di regolamento
Articolo 107 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Quando un'organizzazione internazionale gestisce le risorse di cui all'articolo 5, primo comma, punto 21), gli Stati membri garantiscono il rispetto, da parte di tale organizzazione internazionale, delle prescrizioni del titolo IV, nel contesto delle autorizzazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 3254
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 107 – paragrafo 3
Proposta di regolamento
Articolo 107 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Quando un'organizzazione internazionale gestisce mezzi propri di infrastruttura spaziale, l'Unione si adopera per concludere accordi con tale organizzazione internazionale.	***soppresso***
L'accordo di cui al primo comma stabilisce le condizioni e le modalità pratiche e operative volte a garantire il controllo dell'applicazione da parte di tale organizzazione internazionale delle prescrizioni del titolo IV, tenendo debitamente conto del suo quadro istituzionale.	

Or. en

Emendamento 3255
Jens Geier

Proposta di regolamento
Articolo 107 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Quando un'organizzazione internazionale gestisce mezzi propri di infrastruttura spaziale, l'Unione si adopera per concludere accordi con tale organizzazione internazionale.	***soppresso***
L'accordo di cui al primo comma stabilisce le condizioni e le modalità pratiche e operative volte a garantire il controllo dell'applicazione da parte di tale organizzazione internazionale delle prescrizioni del titolo IV, tenendo debitamente conto del suo quadro istituzionale.	

Or. en

Emendamento 3256
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 107 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Quando un'organizzazione internazionale gestisce mezzi propri di infrastruttura spaziale, l'Unione si adopera per concludere accordi con tale organizzazione internazionale.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 3257
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 107 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'accordo di cui al primo comma stabilisce le condizioni e le modalità pratiche e operative volte a garantire il controllo dell'applicazione da parte di tale organizzazione internazionale delle prescrizioni del titolo IV, tenendo debitamente conto del suo quadro istituzionale.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 3258
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Articolo 107 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'accordo di cui al primo comma stabilisce le condizioni e le modalità pratiche e operative volte a garantire il controllo dell'applicazione da parte di tale organizzazione internazionale delle prescrizioni del titolo IV, tenendo debitamente conto del suo quadro istituzionale.	L'accordo di cui al primo comma stabilisce le condizioni e le modalità pratiche e operative volte a garantire il controllo dell'applicazione da parte di tale organizzazione internazionale delle prescrizioni del titolo IV, tenendo debitamente conto del suo quadro istituzionale. ***L'accordo di cui al primo comma deve rafforzare il ruolo dello spazio come attività al servizio dell'interesse pubblico e deve riflettere la natura civile e pacifica del progetto spaziale europeo.***

Or. fr

Emendamento 3259
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 107 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'accordo di cui al primo comma stabilisce le condizioni e le modalità pratiche e operative volte a garantire il controllo dell'applicazione da parte di tale organizzazione internazionale delle prescrizioni del ***titolo IV***, tenendo debitamente conto del suo quadro istituzionale.	L'accordo di cui al primo comma stabilisce le condizioni e le modalità pratiche e operative volte a garantire il controllo dell'applicazione da parte di tale organizzazione internazionale delle prescrizioni del ***presente regolamento***, tenendo debitamente conto del suo quadro istituzionale.

Or. en

Emendamento 3260
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 107 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'accordo di cui al primo comma stabilisce le condizioni e le modalità pratiche e operative volte a garantire il controllo dell'applicazione da parte di tale organizzazione internazionale delle prescrizioni del ***titolo IV***, tenendo debitamente conto del suo quadro istituzionale.	L'accordo di cui al primo comma stabilisce le condizioni e le modalità pratiche e operative volte a garantire il controllo dell'applicazione da parte di tale organizzazione internazionale delle prescrizioni del ***presente regolamento***, tenendo debitamente conto del suo quadro istituzionale.

Or. en

Motivazione

Consequenziale: le condizioni e le disposizioni riguardano l'intero regolamento.

Emendamento 3261
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 107 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

Articolo 107 bis

Adesione dell'Unione ai trattati spaziali delle Nazioni Unite

1. La Commissione adotta senza indebito ritardo le misure necessarie a norma degli articoli 189 e 218 TFUE affinché l'Unione diventi parte dei pertinenti trattati delle Nazioni Unite sullo spazio extra-atmosferico che consentono la partecipazione di organizzazioni internazionali, in particolare la convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali e la convenzione sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico.

2. A tal fine, la Commissione presenta al Consiglio, se necessario, le raccomandazioni o le proposte necessarie.

3. La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio, entro un anno e ogni anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, sui progressi compiuti a norma del paragrafo 1.

4. Le misure di cui al paragrafo 1 in relazione alla convenzione sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico mirano in particolare a stabilire le condizioni alle quali:

a) l'immatricolazione di un oggetto spaziale nel registro delle attività spaziali dell'Unione costituisce l'adempimento dell'obbligo di registrazione internazionale a norma di tale convenzione per conto degli Stati membri che si qualificano come Stati di lancio in relazione a tale oggetto spaziale;

b) l'Agenzia trasmette al Segretario generale delle Nazioni Unite, a nome degli Stati membri interessati, le informazioni di immatricolazione richieste ai sensi di tale convenzione.

Fino a quando non saranno stabilite le

condizioni di cui al primo comma, gli Stati membri continuano ad adempiere ai loro obblighi ai sensi di tale convenzione e possono utilizzare a tal fine le informazioni disponibili nel registro delle attività spaziali dell'Unione.

Or. en

Motivazione

EU accession to the UN Liability Convention and Registration Convention is the structural institutional consequence of harmonising space activities under EU law. Currently, operators are increasingly subject to Union rules for authorisation, supervision and safety, while the related international registration and liability responsibilities remain with Member States. This mismatch becomes harder to justify as EU regulatory authority is consolidated. Article 107a therefore requires the Commission to initiate the necessary accession procedures under Articles 189 and 218 TFEU.

Emendamento 3262
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 107 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 107 ter
	Responsabilità finanziaria dell'Unione per i danni causati da oggetti spaziali
	1. A seguito dell'adesione dell'Unione alla convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali a norma dell'articolo 107 bis, se l'Unione è ritenuta finanziariamente responsabile dei danni causati da un oggetto spaziale di un operatore spaziale dell'Unione, la responsabilità finanziaria è ripartita nell'ordine seguente:
	a) in primo luogo, l'operatore spaziale dell'Unione, nella misura in cui è coperto dall'assicurazione o dalla garanzia finanziaria richiesta a norma dell'articolo 61 bis;

b) in secondo luogo, lo Stato membro in cui l'operatore è stabilito o ha la sua sede principale di attività, nella misura della garanzia statale che è tenuto a fornire a norma dell'articolo 61 ter; tale Stato membro assume la parte principale della responsabilità secondaria in ragione del suo rapporto di vigilanza e regolamentazione con l'operatore;

c) se il lancio è stato effettuato a partire dal territorio o dalle strutture di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di stabilimento, tale Stato membro di lancio contribuisce congiuntamente alla responsabilità di cui alla lettera b), in una proporzione da concordare tra tali Stati membri entro 30 giorni o, in mancanza di accordo, determinata dalla Commissione; d) nella misura in cui gli importi di cui alle lettere a), b) e c) sono insufficienti a coprire integralmente il credito, la responsabilità finanziaria residua è a carico dell'Unione.

2. L'Unione ha diritto di ricorso nei confronti dell'operatore per quanto riguarda gli importi contemplati a norma del paragrafo 1, lettera d).

Essa ha inoltre diritto di ricorso contro lo Stato membro di stabilimento nella misura in cui tale Stato membro non abbia fornito la garanzia statale richiesta a norma dell'articolo 61 ter.

3. Per gli oggetti spaziali gestiti nell'ambito di programmi dell'Unione, l'Unione assume la responsabilità finanziaria di cui al paragrafo 1 senza applicare le lettere b) e c).

4. Il presente articolo lascia impregiudicati gli obblighi degli Stati membri in quanto Stati di lancio ai sensi della convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali, anche quando l'Unione e uno o più Stati membri sono responsabili in solido ai sensi di tale convenzione a seguito dell'adesione dell'Unione a norma

	dell'articolo 107 bis.
	Tuttavia, tra l'Unione e i suoi Stati membri, la responsabilità finanziaria per i danni causati dalle operazioni spaziali coperte da un'autorizzazione rilasciata a norma del presente regolamento è ripartita conformemente ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo.

Or. en

Motivazione

This amendment establishes a clear allocation of financial responsibility once the Union accedes to the UN Liability Convention. It ensures that liability follows the regulatory and operational chain: first the operator, then the Member State supervising it, with shared responsibility where another Member State acted as the launching State, and only finally the Union as residual guarantor. This makes the system more coherent, protects the Union budget, and reflects the fact that greater EU regulatory authority must be matched by a workable and predictable responsibility framework.

Emendamento 3263
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 108

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 108	***soppresso***
Relazioni con l'Agenzia spaziale europea	
1. L'Unione si adopera per concludere un accordo con l'Agenzia spaziale europea (ESA) al fine di conseguire gli obiettivi perseguiti dal presente regolamento e rafforzare la cooperazione tra l'Unione e l'ESA.	
2. L'accordo di cui al paragrafo 1 stabilisce le condizioni per l'attuazione da parte dell'ESA delle prescrizioni del titolo IV e le modalità pratiche e operative per assicurare il controllo dell'applicazione di tali prescrizioni, in particolare:	
(a) qualora l'ESA non sia l'operatore delle risorse di proprietà dell'Unione, le	

disposizioni necessarie affinché l'ESA effettui la valutazione tecnica che possa consentire alla Commissione di valutare la conformità dell'operatore spaziale dell'Unione che gestisce risorse spaziali di proprietà dell'Unione alle prescrizioni del presente regolamento, al fine di rilasciare l'autorizzazione ed effettuare la vigilanza continua di cui all'articolo 11, paragrafo 1, primo comma;

(b) qualora risorse di proprietà dell'Unione siano gestite dall'ESA o siano di proprietà di quest'ultima, le disposizioni e le condizioni necessarie per consentire le attività di valutazione tecnica e i compiti di autorizzazione e vigilanza;

(c) qualsiasi sostegno che possa essere fornito dall'ESA per quanto concerne le specifiche tecniche necessarie per la normazione, sotto la vigilanza della Commissione, tenendo conto delle norme tecniche internazionali esistenti per le attività spaziali.

3.

L'ESA può fornire sostegno agli Stati membri effettuando valutazioni tecniche a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b).

L'accordo di cui al paragrafo 1 stabilisce le condizioni per il riconoscimento dell'ESA come organismo tecnico qualificato per le attività spaziali.

4. Se la Commissione ne fa richiesta, l'ESA può partecipare in qualità di osservatore o membro a qualsiasi gruppo consultivo di natura tecnica che possa essere istituito a norma del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 3264

Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, Michał Szczerba, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'Unione ***si adopera per concludere*** un accordo con l'Agenzia spaziale europea (ESA) al fine di conseguire gli obiettivi perseguiti dal presente regolamento e rafforzare la cooperazione tra l'Unione e l'ESA.	1. L'Unione ***conclude*** un accordo con l'Agenzia spaziale europea (ESA) ***sulla base dell'articolo 218 TFUE*** al fine di ***definire l'ambito e le condizioni per l'applicazione da parte dell'ESA del presente regolamento,*** conseguire gli obiettivi perseguiti dal presente regolamento e rafforzare la ***stretta*** cooperazione tra l'Unione e l'ESA.

Or. en

Emendamento 3265
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'Unione ***si adopera per concludere*** un accordo con l'Agenzia spaziale europea (ESA) al fine di conseguire gli obiettivi perseguiti dal presente regolamento ***e rafforzare la cooperazione tra l'Unione e l'ESA***.	1. L'Unione ***conclude*** un accordo con l'Agenzia spaziale europea (ESA) al fine di conseguire gli obiettivi perseguiti dal presente regolamento**.** ***L'accordo di cui al primo comma è concluso entro 12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento***.

Or. en

Motivazione

Sostituire "si adopera per concludere" con "conclude" trasforma l'accordo dell'ESA da un impegno basato sul massimo impegno in un obbligo vincolante di risultato. L'accordo è essenziale dal punto di vista operativo: senza di esso, l'ESA non può essere impiegata come organismo tecnico qualificato ai sensi dell'articolo 8. Una formulazione legata al massimo

impegno mette a rischio l'intera architettura di valutazione tecnica dell'EUSA se i negoziati dell'ESA si arrestano per motivi amministrativi o politici.

Emendamento 3266
Elena Donazzan

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'Unione si adopera per concludere un accordo con l'Agenzia spaziale europea (ESA) al fine di conseguire gli obiettivi perseguiti dal presente regolamento e rafforzare la cooperazione tra l'Unione e l'ESA.	1. L'Unione si adopera per concludere un accordo con l'Agenzia spaziale europea (ESA) al fine di ***specificare l'ambito e le condizioni applicabili da parte dell'ESA in relazione al presente regolamento,*** conseguire gli obiettivi perseguiti dal presente regolamento e rafforzare la cooperazione tra l'Unione e l'ESA.

Or. en

Emendamento 3267
Angelika Winzig

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'Unione ***si adopera per concludere*** un accordo con l'Agenzia spaziale europea (ESA) al fine di conseguire gli obiettivi perseguiti dal presente regolamento ***e rafforzare*** la cooperazione tra l'Unione e l'ESA.	1. L'Unione ***conclude*** un accordo con l'Agenzia spaziale europea (ESA) al fine di conseguire gli obiettivi perseguiti dal presente regolamento ***rafforzando*** la cooperazione tra l'Unione e l'ESA ***nelle questioni pertinenti alla sua esecuzione***.

Or. en

Emendamento 3268
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 1
Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'Unione ***si adopera per concludere*** un accordo con l'Agenzia spaziale europea (ESA) al fine di ***conseguire gli obiettivi perseguiti dal presente regolamento e*** rafforzare la cooperazione tra l'Unione e l'ESA.	1. L'Unione ***conclude*** un accordo con l'Agenzia spaziale europea (ESA) ***sulla base dell'articolo 218 TFUE*** al fine di rafforzare la cooperazione tra l'Unione e l'ESA.

Or. en

Emendamento 3269
Jens Geier

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'Unione ***si adopera per concludere*** un accordo con l'Agenzia spaziale europea (ESA) al fine di ***conseguire gli obiettivi perseguiti dal presente regolamento e*** rafforzare la cooperazione tra l'Unione e l'ESA.	1. L'Unione ***conclude*** un accordo con l'Agenzia spaziale europea (ESA) ***sulla base dell'articolo 218 TFUE*** al fine di rafforzare la cooperazione tra l'Unione e l'ESA.

Or. en

Emendamento 3270
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, Michał Szczerba, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'accordo ***di cui al paragrafo 1 stabilisce le condizioni per l'attuazione da***	2. L'accordo***:***

parte dell'ESA delle prescrizioni del titolo IV e le modalità pratiche e operative ***per assicurare il controllo dell'applicazione di tali*** prescrizioni***, in particolare:***

a) riconosce l'ESA quale principale organizzazione europea dotata di competenze tecniche e ***conoscenze*** operative ***e sottolinea la relazione tra l'Unione e l'ESA per il settore spaziale europeo;***

b) prende atto che le prescrizioni ***e le procedure tecniche dell'ESA sono equivalenti a quelle stabilite al titolo IV del presente regolamento, e definisce le condizioni in base alle quali l'ESA attua il presente regolamento;***

c) specifica il ruolo dell'ESA nell'attuazione del presente regolamento, ad esempio coinvolgendola come partner tecnico e operativo nell'elaborazione, sotto la supervisione della Commissione, di atti delegati e di esecuzione, tenendo conto nel contempo delle competenze dell'ESA in materia di normazione e sviluppo delle capacità;

d) chiarisce le condizioni per riconoscere l'ESA quale organismo tecnico qualificato per le attività spaziali a sostegno degli Stati membri nelle loro attività spaziali;

e) considera l'ESA osservatore permanente o membro di qualsiasi organismo pertinente dell'Unione derivante dal presente regolamento.

Or. en

Emendamento 3271
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 2 – parte introduttiva
Proposta di regolamento

Articolo 108 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'accordo di cui al paragrafo 1 ***stabilisce le condizioni per l'attuazione da parte dell'ESA delle prescrizioni del titolo IV e le modalità pratiche e operative per assicurare il controllo dell'applicazione di tali prescrizioni, in particolare***:	2. L'accordo di cui al paragrafo 1:

Or. en

Emendamento 3272
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'accordo di cui al paragrafo 1 ***stabilisce le condizioni per l'attuazione da parte dell'ESA delle prescrizioni del titolo IV e le modalità pratiche e operative per assicurare il controllo dell'applicazione di tali prescrizioni,*** in particolare:	2. L'accordo di cui al paragrafo 1 in particolare:

Or. en

Emendamento 3273
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'accordo di cui al paragrafo 1 stabilisce le condizioni per l'attuazione da parte dell'ESA delle prescrizioni del ***titolo IV*** e le modalità pratiche e operative per assicurare il controllo dell'applicazione di tali prescrizioni, in particolare:	2. L'accordo di cui al paragrafo 1 stabilisce le condizioni per l'attuazione da parte dell'ESA delle prescrizioni del ***presente regolamento*** e le modalità pratiche e operative per assicurare il controllo dell'applicazione di tali prescrizioni, in particolare:

Or. en

Motivazione

L'estensione dell'ambito di applicazione dell'accordo ESA all'intero regolamento (non solo al titolo IV) è una conseguenza dell'ampliamento del ruolo dell'ESA in quanto organismo tecnico qualificato per tutte le autorizzazioni e registrazioni, compresi gli operatori di paesi terzi. L'accordo deve coprire l'intero perimetro operativo del ruolo di valutazione dell'ESA.

Emendamento 3274
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, Michał Szczerba, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) qualora l'ESA non sia l'operatore delle risorse di proprietà dell'Unione, le disposizioni necessarie affinché l'ESA effettui la valutazione tecnica che possa consentire alla Commissione di valutare la conformità dell'operatore spaziale dell'Unione che gestisce risorse spaziali di proprietà dell'Unione alle prescrizioni del presente regolamento, al fine di rilasciare l'autorizzazione ed effettuare la vigilanza continua di cui all'articolo 11, paragrafo 1, primo comma;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 3275
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) ***qualora l'ESA non sia l'operatore delle risorse di proprietà dell'Unione, le disposizioni necessarie affinché l'ESA effettui la valutazione tecnica che possa***	(a) ***definisce l'ambito e le condizioni per l'applicazione*** del presente regolamento ***da parte dell'ESA***;

consentire alla Commissione di valutare la conformità dell'operatore spaziale dell'Unione che gestisce risorse spaziali di proprietà dell'Unione alle prescrizioni del presente regolamento***, al fine di rilasciare l'autorizzazione ed effettuare la vigilanza continua di cui all'articolo 11, paragrafo 1, primo comma;***

Or. en

Emendamento 3276
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) ***qualora*** l'ESA ***non sia l'operatore delle risorse di proprietà dell'Unione, le disposizioni necessarie affinché l'ESA effettui la valutazione tecnica che possa consentire alla Commissione di valutare la conformità dell'operatore spaziale dell'Unione che gestisce risorse*** spaziali ***di proprietà dell'Unione alle prescrizioni*** del presente regolamento***, al fine di rilasciare l'autorizzazione ed effettuare la vigilanza continua di cui all'articolo 11, paragrafo 1, primo comma***;	(a) ***le condizioni in base alle quali*** l'ESA ***è riconosciuta come organismo tecnico qualificato per le attività*** spaziali ***ai fini*** del presente regolamento:

Or. en

Motivazione

La disposizione fondamentale dell'accordo ESA: il riconoscimento dell'ESA quale organismo tecnico qualificato ai fini del regolamento. Si tratta dello strumento giuridico che rende operativa la designazione dell'ESA a norma dell'articolo 8 e le fornisce il quadro istituzionale, ovvero indipendenza, responsabilità, disposizioni in materia di risorse, necessario per il ruolo.

Emendamento 3277
Jens Geier

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) ***qualora l'***ESA ***non sia l'operatore delle risorse di proprietà dell'Unione, le disposizioni necessarie affinché l'ESA effettui la valutazione tecnica che possa consentire alla Commissione di valutare la conformità dell'operatore spaziale dell'Unione che gestisce risorse spaziali di proprietà dell'Unione alle prescrizioni*** del presente regolamento***, al fine di rilasciare l'autorizzazione ed effettuare la vigilanza continua di cui all'articolo 11, paragrafo 1, primo comma***;	(a) ***prende atto che le prescrizioni e le procedure tecniche dell'***ESA ***sono equivalenti a quelle stabilite al titolo IV*** del presente regolamento***, e definisce le condizioni in base alle quali l'ESA attua il presente regolamento***;

Or. en

Emendamento 3278
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) le modalità in base alle quali l'ESA sostiene l'attuazione del presente regolamento, in particolare attraverso il coinvolgimento dell'ESA nell'elaborazione e nell'aggiornamento degli atti delegati e di esecuzione e attraverso attività di normazione, nonché attraverso competenze tecniche e attività di sviluppo delle capacità;

Or. en

Emendamento 3279
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 2 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a ter) le condizioni alle quali l'Agenzia spaziale europea accetta, per tutte le attività svolte a norma del presente accordo, l'esercizio dei meccanismi di sorveglianza, audit e verifica da parte dell'Agenzia a norma del presente regolamento, compreso il diritto di richiedere documentazione, effettuare audit tecnici e formulare conclusioni; tali meccanismi sono attuati su base contrattuale mediante l'accordo;

Or. en

Emendamento 3280
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, Michał Szczerba, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) qualora risorse di proprietà dell'Unione siano gestite dall'ESA o siano di proprietà di quest'ultima, le disposizioni e le condizioni necessarie per consentire le attività di valutazione tecnica e i compiti di autorizzazione e vigilanza;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 3281
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*

(b) ***qualora risorse di proprietà dell'Unione siano gestite dall'***ESA ***o siano di proprietà di quest'ultima, le disposizioni e le condizioni necessarie per consentire le attività di valutazione*** tecnica e ***i compiti di autorizzazione e vigilanza***;	(b) ***stabilisce le modalità in base alle quali l'***ESA ***sostiene l'attuazione del presente regolamento attraverso la competenza*** tecnica e ***attività di sviluppo delle capacità, anche contribuendo, sulla base della banca dati esistente, all'istituzione della banca dati dell'Unione delle impronte ambientali***;

Or. en

Emendamento 3282
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) qualora risorse di proprietà dell'Unione siano gestite dall'ESA o siano di proprietà di quest'ultima, le disposizioni e le condizioni ***necessarie per consentire le*** attività di valutazione tecnica e ***i*** compiti di autorizzazione e vigilanza;	(b) qualora risorse di proprietà dell'Unione siano gestite dall'ESA o siano di proprietà di quest'ultima, le disposizioni e le condizioni ***applicabili alle*** attività di valutazione tecnica e ***ai relativi*** compiti di autorizzazione e vigilanza;

Or. en

Motivazione

Chiarimento sulle risorse di proprietà dell'Unione gestite o di proprietà dell'ESA: l'accordo riguarda anche le modalità tecniche di valutazione e vigilanza di tali attività, garantendo che non vi sia alcun divario tra il sistema generale EUSA e le risorse del programma dell'Unione gestite dall'ESA.

Emendamento 3283
Elena Donazzan

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) stabilisce le modalità in base alle quali l'ESA sostiene l'attuazione del

	presente regolamento, in particolare attraverso il coinvolgimento dell'ESA nell'elaborazione e nell'aggiornamento degli atti delegati e di esecuzione e attraverso attività di normazione, nonché attraverso le competenze tecniche e le attività di sviluppo delle capacità di cui all'articolo 109;

Or. en

Emendamento 3284
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)
Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) le possibili modalità in base alle quali l'ESA può sostenere l'attuazione del presente regolamento;

Or. en

Emendamento 3285
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, Michał Szczerba, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) qualsiasi sostegno che possa essere fornito dall'ESA per quanto concerne le specifiche tecniche necessarie per la normazione, sotto la vigilanza della Commissione, tenendo conto delle norme tecniche internazionali esistenti per le attività spaziali.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 3286
Julie Rechagneux, Aleksandar Nikolic, Mélanie Disdier, Pascale Piera, Ondřej Knotek, Jana Nagyová, Tomáš Kubín, Pierre-Romain Thionnet, Christophe Bay, Marion Maréchal

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) ***qualsiasi sostegno che possa essere fornito dall'***ESA ***per quanto concerne le specifiche*** tecniche ***necessarie per la normazione, sotto la vigilanza della Commissione, tenendo conto delle norme tecniche internazionali esistenti per le attività spaziali***.	(c) ***riconosce l'***ESA ***quale organismo tecnico qualificato per le attività spaziali, conformemente all'accordo di cui al paragrafo 1, consentendole di assistere gli Stati membri nell'attuazione del presente regolamento mediante lo svolgimento di valutazioni*** tecniche ***nei settori della sicurezza, della resilienza e della sostenibilità ambientale, nonché di definire le relative modalità***.

Or. en

Emendamento 3287
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) ***qualsiasi sostegno che possa essere fornito dall'***ESA ***per quanto concerne le specifiche tecniche necessarie per la normazione***, sotto la ***vigilanza della Commissione, tenendo conto delle norme tecniche internazionali esistenti per le attività*** spaziali.	(c) ***le condizioni in base alle quali l'***ESA ***può***, sotto la ***sua esclusiva responsabilità, affidarsi alla competenza tecnica delle agenzie*** spaziali ***nazionali o degli enti tecnici pubblici degli Stati membri;***

Or. en

Motivazione

L'aggiunta delle condizioni in base alle quali l'ESA può avvalersi delle competenze dell'agenzia spaziale nazionale sotto la propria responsabilità consente alla funzione di organismo tecnico qualificato di utilizzare appieno le competenze tecniche europee, pur mantenendo una chiara responsabilità a livello dell'ESA. L'ESA è responsabile della qualità e delle conclusioni del parere, indipendentemente dall'esperto nazionale che vi ha contribuito.

Emendamento 3288
Jens Geier

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) ***qualsiasi sostegno che possa essere fornito dall'***ESA ***per quanto concerne le specifiche tecniche necessarie per la normazione, sotto la vigilanza della Commissione, tenendo conto delle norme tecniche internazionali esistenti*** per le attività spaziali.	(c) ***riconosce l'***ESA ***quale organismo tecnico qualificato*** per le attività spaziali***, consentendole di assistere gli Stati membri nell'attuazione del presente regolamento mediante lo svolgimento di valutazioni tecniche;***

Or. en

Emendamento 3289
Massimiliano Salini

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) qualsiasi sostegno che possa essere fornito dall'ESA per quanto concerne le specifiche tecniche necessarie per la normazione, ***sotto la vigilanza della*** Commissione, tenendo conto delle norme tecniche internazionali esistenti per le attività spaziali.	(c) qualsiasi sostegno che possa essere fornito dall'ESA per quanto concerne le specifiche tecniche necessarie per la normazione, ***in collaborazione con la*** Commissione, tenendo conto delle norme tecniche internazionali esistenti per le attività spaziali.

Or. en

Emendamento 3290
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte, Ondřej Knotek, Jana Nagyová, Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 2 – lettera c
Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) qualsiasi sostegno che possa essere fornito dall'ESA per quanto concerne le specifiche tecniche necessarie per la normazione, ***sotto la vigilanza della*** Commissione, tenendo conto delle norme tecniche internazionali esistenti per le attività spaziali**.**	(c) qualsiasi sostegno che possa essere fornito dall'ESA per quanto concerne le specifiche tecniche necessarie per la normazione, ***in collaborazione con la*** Commissione, tenendo conto delle norme tecniche internazionali esistenti per le attività spaziali***;***

Or. en

Emendamento 3291
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) ***qualsiasi sostegno che possa essere fornito dall'***ESA ***per quanto concerne le specifiche tecniche necessarie per la normazione, sotto la vigilanza della Commissione, tenendo conto delle norme tecniche internazionali esistenti*** per le attività spaziali**.**	(c) ***stabilisce le condizioni per riconoscere l'***ESA ***quale organismo tecnico qualificato*** per le attività spaziali**,** ***consentendole di assistere gli Stati membri nell'attuazione del regolamento mediante lo svolgimento delle valutazioni tecniche e delle relative modalità;***

Or. en

Emendamento 3292
Andi Cristea

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) qualsiasi sostegno che possa essere fornito dall'ESA per quanto concerne le specifiche tecniche necessarie per la normazione, ***sotto la vigilanza della*** Commissione, tenendo conto delle norme tecniche internazionali esistenti per le attività spaziali.	(c) qualsiasi sostegno che possa essere fornito dall'ESA per quanto concerne le specifiche tecniche necessarie per la normazione, ***per quanto necessario alla*** Commissione, tenendo conto delle norme tecniche internazionali esistenti per le attività spaziali.

Or. en

Emendamento 3293
Virgil-Daniel Popescu

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) qualsiasi sostegno che possa essere fornito dall'ESA per quanto concerne le specifiche tecniche necessarie per la normazione, ***sotto la vigilanza della*** Commissione, tenendo conto delle norme tecniche internazionali esistenti per le attività spaziali.	(c) qualsiasi sostegno che possa essere fornito dall'ESA per quanto concerne le specifiche tecniche necessarie per la normazione, ***per quanto necessario alla*** Commissione, tenendo conto delle norme tecniche internazionali esistenti per le attività spaziali.

Or. en

Emendamento 3294
Angelika Winzig

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) stabilisce le modalità in base alle quali l'ESA sostiene l'attuazione del presente regolamento, in particolare partecipando, sotto l'autorità della Commissione, alla preparazione e all'aggiornamento degli atti delegati e di

esecuzione e fornendo consulenza tecnica e sostegno allo sviluppo delle capacità.

Or. en

Emendamento 3295
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) definisce le condizioni in base alle quali l'ESA può partecipare in qualità di osservatore o membro a qualsiasi gruppo consultivo di natura tecnica che possa essere istituito a norma del presente regolamento, tra cui, se del caso, la preparazione tecnica di atti di esecuzione e delegati.

Or. en

Emendamento 3296
Elena Donazzan

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) stabilisce le condizioni per riconoscere i fornitori di servizi di lancio degli Stati membri dell'ESA che non fanno parte dell'Unione come equivalenti ai fornitori di servizi di lancio dell'Unione ai fini delle prescrizioni di cui al presente regolamento.

Or. en

Emendamento 3297

Jens Geier

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) partecipa in qualità di osservatore o membro a qualsiasi organismo o rete pertinente che possa sostenere l'attuazione del presente regolamento, in particolare la commissione per la conformità.

Or. en

Emendamento 3298
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) le norme applicabili in materia di indipendenza, imparzialità, riservatezza, sicurezza, responsabilità, garanzia della qualità e commissioni.

Or. en

Motivazione

L'accordo ESA deve includere disposizioni in materia di governance, ovvero indipendenza, imparzialità, riservatezza, responsabilità, garanzia della qualità, commissioni, per garantire che la funzione di organismo tecnico qualificato dell'ESA soddisfi gli stessi standard di qualsiasi organismo notificato ai sensi del diritto dell'UE. Senza queste disposizioni, l'accordo manca delle garanzie istituzionali che conferiscono alla valutazione tecnica dell'EUSA la sua credibilità giuridica.

Emendamento 3299
Jens Geier

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'ESA può fornire sostegno agli Stati membri effettuando valutazioni tecniche a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b).	***soppresso***
L'accordo di cui al paragrafo 1 stabilisce le condizioni per il riconoscimento dell'ESA come organismo tecnico qualificato per le attività spaziali.	

Or. en

Emendamento 3300
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'ESA può fornire sostegno agli Stati membri effettuando valutazioni tecniche a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b).	***soppresso***
L'accordo di cui al paragrafo 1 stabilisce le condizioni per il riconoscimento dell'ESA come organismo tecnico qualificato per le attività spaziali.	

Or. en

Emendamento 3301
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, Michał Szczerba, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'ESA può fornire sostegno agli Stati membri effettuando valutazioni	***soppresso***

tecniche a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b).

L'accordo di cui al paragrafo 1 stabilisce le condizioni per il riconoscimento dell'ESA come organismo tecnico qualificato per le attività spaziali.

Or. en

Emendamento 3302
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'ESA può fornire sostegno agli Stati membri effettuando valutazioni tecniche a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b).	***soppresso***

Or. en

Emendamento 3303
Jens Geier

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'ESA può fornire sostegno agli Stati membri effettuando valutazioni tecniche a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b).	***soppresso***

Or. en

Emendamento 3304
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento

Articolo 108 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'accordo di cui al paragrafo 1 stabilisce le condizioni per il riconoscimento dell'ESA come organismo tecnico qualificato per le attività spaziali.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 3305
Jens Geier

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'accordo di cui al paragrafo 1 stabilisce le condizioni per il riconoscimento dell'ESA come organismo tecnico qualificato per le attività spaziali.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 3306
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. L'accordo di cui al paragrafo 1 deve rafforzare il ruolo dello spazio come attività al servizio dell'interesse pubblico e deve riflettere la natura civile e pacifica del progetto spaziale europeo.

Or. fr

Emendamento 3307

Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, Michał Szczerba, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Se la Commissione ne fa richiesta, l'ESA può partecipare in qualità di osservatore o membro a qualsiasi gruppo consultivo di natura tecnica che possa essere istituito a norma del presente regolamento.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 3308
Jens Geier

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Se la Commissione ne fa richiesta, l'ESA può partecipare in qualità di osservatore o membro a qualsiasi gruppo consultivo di natura tecnica che possa essere istituito a norma del presente regolamento.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 3309
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Se la Commissione ne fa richiesta, l'ESA può partecipare in qualità di	***soppresso***

osservatore o membro a qualsiasi gruppo consultivo di natura tecnica che possa essere istituito a norma del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 3310
Angelika Winzig

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Se la Commissione ne fa richiesta, l'ESA può partecipare in qualità di osservatore o membro a qualsiasi gruppo consultivo di natura tecnica che possa essere istituito a norma del presente regolamento.	4. Se la Commissione ***o uno Stato membro*** ne fa richiesta, l'ESA può partecipare in qualità di osservatore o membro a qualsiasi gruppo consultivo di natura tecnica che possa essere istituito a norma del presente regolamento***, in particolare la commissione per la conformità***.

Or. en

Emendamento 3311
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Se la Commissione ne fa richiesta, l'ESA può partecipare in qualità di osservatore o membro a qualsiasi gruppo consultivo di natura tecnica ***che possa essere*** istituito a norma del presente regolamento.	4. Se la Commissione ***o l'Agenzia*** ne fa richiesta, l'ESA può partecipare in qualità di osservatore o membro a qualsiasi gruppo consultivo di natura tecnica istituito a norma del presente regolamento***, anche in relazione alla sua attuazione***.

Or. en

Motivazione

L'aggiunta dell'Agenzia al fianco della Commissione in qualità di richiedente della partecipazione di osservatori dell'ESA ai gruppi consultivi riflette il ruolo operativo primario ampliato dell'Agenzia: l'Agenzia, e non la Commissione, gestisce l'attuazione quotidiana dell'EUSA e ha la necessità operativa di un contributo dell'ESA in contesti consultivi.

Emendamento 3312
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, Michał Szczerba, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 109 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La Commissione sostiene gli operatori spaziali, le autorità competenti e gli organismi tecnici qualificati per le attività spaziali nell'attuazione del presente regolamento:	1. La Commissione sostiene gli operatori spaziali, ***in particolare le piccole e medie imprese, le imprese a media capitalizzazione,*** le autorità ***nazionali*** competenti e gli organismi tecnici qualificati per le attività spaziali nell'attuazione del presente regolamento***, in particolare elaborando, in stretta collaborazione con l'Agenzia, l'ENISA e le organizzazioni internazionali, quali l'ESA, se del caso, materiali di orientamento, metodologie e migliori pratiche in merito agli aspetti seguenti***: ***i) prescrizioni applicabili a settori nuovi o in fase di sviluppo, quali la manutenzione in orbita o le norme in materia di traffico in orbita;*** ***ii) se del caso, altre materie disciplinate dal presente regolamento;***

Or. en

Emendamento 3313
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 109 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La Commissione sostiene gli operatori spaziali, le autorità competenti e ***gli organismi tecnici qualificati per le attività spaziali*** nell'attuazione del presente regolamento:	1. La Commissione sostiene gli operatori spaziali, ***l'Agenzia,*** le autorità competenti e ***l'organismo tecnico qualificato di cui all'articolo 8, paragrafo 1,*** nell'attuazione del presente regolamento:

Or. en

Motivazione

L'aggiunta dell'Agenzia come soggetto sostenuto insieme agli operatori spaziali e alle autorità competenti rispecchia l'architettura istituzionale in base alla quale l'Agenzia ha responsabilità primarie di attuazione. La Commissione sostiene l'Agenzia nel suo ruolo, non il contrario.

Emendamento 3314
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Articolo 109 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La Commissione sostiene gli operatori spaziali, le autorità competenti e gli organismi tecnici qualificati per le attività spaziali nell'attuazione del presente regolamento:	1. La Commissione sostiene gli operatori spaziali ***dell'Unione***, le autorità competenti e gli organismi tecnici qualificati per le attività spaziali nell'attuazione del presente regolamento:

Or. fr

Emendamento 3315
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, Michał Szczerba, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 109 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) sviluppando, in stretta collaborazione con l'Agenzia e l'ENISA, se del caso, materiali di orientamento,	***soppresso***

metodologie e migliori pratiche in merito agli aspetti seguenti:

i) l'uso, nel contesto di procedure di appalto pubblico svolte a livello nazionale, di marchi di sicurezza del programma spaziale dell'Unione rilasciati a norma dell'articolo 112, paragrafo 4;

ii) prescrizioni applicabili a settori nuovi o in fase di sviluppo, quali la manutenzione in orbita o le norme in materia di traffico in orbita;

iii) se del caso, altre materie disciplinate dal presente regolamento;

Or. en

Emendamento 3316
Andi Cristea

Proposta di regolamento
Articolo 109 – paragrafo 1 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) sviluppando, in stretta collaborazione con l'Agenzia e ***l'***ENISA, se del caso, materiali di orientamento, metodologie e migliori pratiche in merito agli aspetti seguenti:	(a) sviluppando, in stretta collaborazione con l'Agenzia e ***con il supporto dell'***ENISA, se del caso, materiali di orientamento, metodologie e migliori pratiche in merito agli aspetti seguenti:

Or. en

Emendamento 3317
Massimiliano Salini

Proposta di regolamento
Articolo 109 – paragrafo 1 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) sviluppando, in stretta collaborazione con l'Agenzia e ***l'***ENISA, se del caso, materiali di orientamento, metodologie e migliori pratiche in merito	(a) sviluppando, in stretta collaborazione con l'Agenzia e ***con il supporto dell'***ENISA, se del caso, materiali di orientamento, metodologie e migliori

agli aspetti seguenti:	pratiche in merito agli aspetti seguenti:

Or. en

Emendamento 3318
Virgil-Daniel Popescu

Proposta di regolamento
Articolo 109 – paragrafo 1 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) sviluppando, in stretta collaborazione con l'Agenzia e ***l'***ENISA, se del caso, materiali di orientamento, metodologie e migliori pratiche in merito agli aspetti seguenti:	(a) sviluppando, in stretta collaborazione con l'Agenzia e ***con il supporto dell'***ENISA, se del caso, materiali di orientamento, metodologie e migliori pratiche in merito agli aspetti seguenti:

Or. en

Emendamento 3319
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 109 – paragrafo 1 – lettera a – punto i
Proposta di regolamento
Articolo 109 – paragrafo 1 – lettera a – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
(i) l'uso, nel contesto di procedure di appalto pubblico svolte a livello nazionale, di marchi di sicurezza del programma spaziale dell'Unione rilasciati a norma dell'articolo 112, paragrafo 4;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 3320
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento

Articolo 109 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) prescrizioni applicabili a settori nuovi o in fase di sviluppo, ***quali la manutenzione in orbita o le norme in materia di traffico in orbita***;	ii) prescrizioni applicabili a settori nuovi o in fase di sviluppo, ***disciplinati dal presente regolamento***;

Or. en

Emendamento 3321
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, Michał Szczerba, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 109 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) promuovendo, con l'assistenza dell'Agenzia, la collaborazione e la condivisione di informazioni in relazione alle materie di cui al titolo IV, capo II, agevolando la stipula di accordi di condivisione delle informazioni di cui all'articolo 29 della direttiva (UE) 2022/2555.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 3322
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 109 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) offrendo, in stretta cooperazione con l'Agenzia e l'Agenzia spaziale europea, orientamenti e sostegno tecnico per la preparazione della dichiarazione dell'impronta ambientale, dello studio

sull'impronta ambientale e delle relative serie di dati di cui agli articoli da 96 a 99.

Or. en

Motivazione

Gli orientamenti della Commissione e dell'Agenzia sulla preparazione delle dichiarazioni dell'impronta ambientale, elaborati in collaborazione con l'ESA, garantiscono che il quadro relativo all'impronta ambientale sia praticamente attuabile a partire dalla data di applicazione del regolamento. Gli orientamenti riducono i costi di conformità e garantiscono la coerenza tra gli operatori.

Emendamento 3323
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 109 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) fornendo un punto di accesso unico per tutto il sostegno pertinente destinato alle piccole e medie imprese, agli istituti di istruzione e di ricerca attraverso l'helpdesk di sostegno alla competitività nel settore spaziale di cui all'articolo 40.

Or. en

Emendamento 3324
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Articolo 109 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) riaffermando la centralità degli enti pubblici nell'elaborazione, nell'attuazione e nel finanziamento dei programmi spaziali europei e nazionali.

Or. fr

Emendamento 3325
Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 109 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. L'Unione individua le infrastrutture spaziali di importanza strategica per garantire un accesso sicuro, autonomo e continuo allo spazio. Gli impianti di lancio ubicati in luoghi geograficamente vantaggiosi per le orbite polari e eliosincrone, compresi i cosmodromi nelle regioni settentrionali, devono essere considerati in particolare come infrastrutture strategiche. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta un elenco di tali infrastrutture e propone misure di sostegno mirate per garantirne la capacità a lungo termine.

Or. en

Emendamento 3326
Giorgio Gori, Jens Geier, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 109 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. La Commissione elabora orientamenti non vincolanti sotto forma di manuale per sostenere e agevolare l'attuazione del presente regolamento da parte degli operatori spaziali che sono istituti di ricerca e istruzione, scale-up e PMI, al fine di creare chiarezza, certezza e coerenza tra le pratiche di tali operatori.

Or. en

Emendamento 3327
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, Michał Szczerba, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 109 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. La Commissione considera le piccole e medie imprese, le imprese a media capitalizzazione e gli istituti di ricerca e di istruzione attori cruciali per il settore spaziale europeo e fornisce sostegno ai rispettivi soggetti attraverso un meccanismo di sostegno speciale mediante un atto di esecuzione, conformemente all'articolo 113.

Or. en

Emendamento 3328
Massimiliano Salini

Proposta di regolamento
Articolo 109 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione sostiene lo sviluppo delle capacità, nonché le attività di ricerca e innovazione, cofinanziando progetti congiunti di ricerca e sviluppo al fine di consentire l'adozione da parte dell'industria di soluzioni tecnologiche che agevolino il rispetto delle prescrizioni del presente regolamento ***nei settori seguenti:***	La Commissione sostiene lo sviluppo delle capacità, nonché le attività di ricerca e innovazione ***costantemente***, cofinanziando progetti congiunti di ricerca e sviluppo al fine di consentire l'adozione da parte dell'industria di soluzioni tecnologiche che agevolino il rispetto delle prescrizioni del presente regolamento***. Tale sostegno si applica durante l'intero ciclo di vita delle attività spaziali e non è limitato ad azioni una tantum o iniziali di sviluppo delle capacità.***

Or. en

Emendamento 3329
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 109 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione sostiene lo sviluppo delle capacità, nonché le attività di ricerca e innovazione, cofinanziando progetti congiunti di ricerca e sviluppo al fine di consentire l'adozione da parte dell'industria di soluzioni tecnologiche che agevolino il rispetto delle prescrizioni del presente regolamento ***nei settori seguenti:***	La Commissione sostiene lo sviluppo delle capacità, nonché le attività di ricerca e innovazione, cofinanziando progetti congiunti di ricerca e sviluppo al fine di consentire l'adozione da parte dell'industria di soluzioni tecnologiche che agevolino il rispetto delle prescrizioni del presente regolamento***. Tale sostegno si applica durante l'intero ciclo di vita delle attività spaziali e non è limitato alle azioni iniziali di sviluppo delle capacità.***

Or. en

Emendamento 3330
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 109 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione sostiene lo sviluppo delle capacità, nonché le attività di ricerca e innovazione, ***cofinanziando progetti congiunti di ricerca e sviluppo*** al fine di consentire l'adozione da parte dell'industria di soluzioni tecnologiche che agevolino il rispetto delle prescrizioni del presente regolamento nei settori seguenti:	La Commissione sostiene lo sviluppo delle capacità, nonché le attività di ricerca e innovazione, al fine di consentire l'adozione da parte dell'industria di soluzioni tecnologiche che agevolino il rispetto delle prescrizioni del presente regolamento nei settori seguenti:

Or. en

Emendamento 3331
Massimiliano Salini

Proposta di regolamento
Articolo 109 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) lo sviluppo di tecnologie e protocolli di cifratura;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 3332
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 109 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) lo sviluppo di tecnologie e protocolli di cifratura;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 3333
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, Michał Szczerba, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 109 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) lo sviluppo di tecnologie ***e*** protocolli di cifratura;	(a) lo sviluppo di tecnologie**,** protocolli di cifratura ***e capacità di cibersicurezza***;

Or. en

Emendamento 3334
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento

Articolo 109 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) lo sviluppo di sistemi di sicurezza di bordo;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 3335
Massimiliano Salini

Proposta di regolamento
Articolo 109 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) lo sviluppo di sistemi di sicurezza di bordo;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 3336
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, Michał Szczerba, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 109 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) lo sviluppo di sistemi di sicurezza di bordo;	(b) lo sviluppo di ***sistemi di sicurezza, compresi i*** sistemi di sicurezza di bordo;

Or. en

Emendamento 3337
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 109 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Proposta di regolamento
Articolo 109 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) lo sviluppo di sistemi di sicurezza ***di bordo***;	(b) lo sviluppo di sistemi di sicurezza;

Or. en

Emendamento 3338
Massimiliano Salini

Proposta di regolamento
Articolo 109 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) lo sviluppo di tecnologie e concetti ISOS;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 3339
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 109 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) lo sviluppo di tecnologie e concetti ISOS;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 3340
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 109 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*

(d) eventuali altre materie disciplinate dal presente regolamento.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 3341
Massimiliano Salini

Proposta di regolamento
Articolo 109 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) eventuali altre materie disciplinate dal presente regolamento.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 3342
Katri Kulmuni

Proposta di regolamento
Articolo 109 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	la prevenzione della produzione di detriti spaziali e sviluppo di meccanismi per il recupero dei detriti spaziali esistenti;

Or. en

Emendamento 3343
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 109 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 113 per integrare il presente regolamento	***soppresso***

specificando le materie di cui al primo comma, lettera c).

Or. en

Emendamento 3344
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, Michał Szczerba, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 109 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione adotta ***atti delegati*** conformemente all'articolo 113 per integrare il presente regolamento specificando le materie di cui al primo comma, lettera c).	La Commissione adotta ***orientamenti*** conformemente all'articolo 113 per integrare il presente regolamento specificando le materie di cui al primo comma, lettera c).

Or. en

Emendamento 3345
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Articolo 109 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. La Commissione fornisce sostegno tecnico al consolidamento delle capacità, al fine di consentire agli operatori spaziali dell'Unione di adottare soluzioni tecnologiche che facilitino il rispetto dei requisiti stabiliti nel presente regolamento.

Or. fr

Emendamento 3346
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 109 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La Commissione finanzia:	***soppresso***
a) lo sviluppo di norme per i neutralizzatori di lanciatori;	
b) la fornitura di voucher per sostenere la partecipazione degli operatori spaziali a programmi di coaching volti a compensare parte dei costi sostenuti per l'attuazione delle prescrizioni dell'articolo 96, paragrafo 2.	

Or. en

Emendamento 3347
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 109 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La Commissione finanzia:	3. La Commissione finanzia***, tra le altre cose***:

Or. en

Emendamento 3348
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, Michał Szczerba, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 109 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) lo sviluppo di norme per i neutralizzatori di ***lanciatori***;	(a) lo sviluppo di norme per i neutralizzatori di ***veicoli di lancio***;

Or. en

Emendamento 3349
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Articolo 109 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) la fornitura di voucher per sostenere la partecipazione degli operatori spaziali a programmi di coaching volti a compensare parte dei costi sostenuti per l'attuazione delle prescrizioni dell'articolo 96, paragrafo 2.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 3350
Massimiliano Salini

Proposta di regolamento
Articolo 109 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) la fornitura di voucher per sostenere la partecipazione degli operatori spaziali a programmi di coaching volti a compensare parte dei costi sostenuti per l'attuazione delle prescrizioni dell'articolo 96, paragrafo 2.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 3351
Massimiliano Salini

Proposta di regolamento
Articolo 109 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*

(b) ***la fornitura*** di voucher per sostenere ***la partecipazione degli*** operatori spaziali ***a programmi di coaching volti a compensare parte dei costi sostenuti per l'attuazione delle*** prescrizioni ***dell'articolo 96, paragrafo 2***.	(b) ***meccanismi*** di voucher per sostenere ***gli*** operatori spaziali ***affinché si conformino alle*** prescrizioni ***di cui al presente regolamento***. ***Tali meccanismi di voucher saranno utilizzati per sostenere i costi direttamente sostenuti dagli operatori spaziali per conformarsi al presente regolamento, tra cui: i) spese relative alle procedure di autorizzazione dell'EUSA; ii) costi sostenuti per le valutazioni effettuate da organismi tecnici qualificati; iii) costi sostenuti per le attività di test, verifica e convalida; (iv) costi relativi alla preparazione, alla presentazione e all'aggiornamento della documentazione tecnica e di conformità.***

Or. en

Emendamento 3352
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 109 – paragrafo 3 – lettera b
Proposta di regolamento
Articolo 109 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) ***la fornitura di voucher per sostenere la partecipazione degli operatori spaziali a*** programmi di coaching volti a compensare parte dei costi sostenuti per l'attuazione delle prescrizioni dell'articolo 96, paragrafo 2.	(b) programmi di coaching ***destinati agli operatori spaziali*** volti a compensare parte dei costi sostenuti per l'attuazione delle prescrizioni dell'articolo 96, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 3353
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, Michał Szczerba, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento

Articolo 109 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) ***la fornitura di voucher per sostenere la partecipazione degli operatori spaziali a*** programmi di coaching volti a compensare ***parte dei*** costi sostenuti per l'attuazione delle prescrizioni dell'articolo 96, paragrafo 2.	(b) programmi di coaching ***e di attuazione destinati agli operatori spaziali*** volti a compensare ***i*** costi sostenuti per l'attuazione delle prescrizioni dell'articolo 96, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 3354
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 109 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) la fornitura di voucher per sostenere ***la partecipazione degli*** operatori spaziali ***a programmi di coaching volti a*** compensare parte dei costi sostenuti per ***l'***attuazione ***delle prescrizioni dell'articolo 96, paragrafo 2***.	(b) la fornitura di voucher per sostenere ***gli*** operatori spaziali ***al fine di rispettare le prescrizioni di cui al presente regolamento e*** compensare parte dei costi sostenuti per ***la loro*** attuazione.

Or. en

Emendamento 3355
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 109 – paragrafo 3 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento è ammissibile al sostegno finanziario specifico nell'ambito dei pertinenti strumenti di finanziamento dell'Unione, compreso il Fondo europeo per la competitività, conformemente alle rispettive basi giuridiche e condizioni di

ammissibilità.

Or. en

Emendamento 3356
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte, Ondřej Knotek, Jana Nagyová, Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Articolo 109 – paragrafo 3 bis (nuovo)
Proposta di regolamento
Articolo 109 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. La Commissione fornisce un sostegno mirato alle piccole imprese a media capitalizzazione, alle piccole e medie imprese e agli istituti di ricerca e di istruzione che svolgono attività spaziali.

Or. en

Emendamento 3357
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 109 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La Commissione agevola l'accesso ai test di penetrazione basati su minacce di cui all'articolo 88, paragrafo 3, primo comma, tracciando una mappatura della disponibilità di tali servizi nell'Unione ed elaborando contratti quadro per un accesso rapido e a prezzi abbordabili, in particolare per le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 3358
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 109 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La Commissione agevola l'accesso ai test di penetrazione basati su minacce di cui all'articolo 88, paragrafo 3, primo comma, tracciando una mappatura della disponibilità di tali servizi nell'Unione ed elaborando contratti quadro per un accesso rapido e a prezzi abbordabili, in particolare per le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 3359
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, Michał Szczerba, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 109 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La Commissione agevola l'accesso ai test di penetrazione basati su minacce di cui all'articolo 88, paragrafo 3, primo comma, tracciando una mappatura della disponibilità di tali servizi nell'Unione ed elaborando contratti quadro per un accesso rapido e a prezzi abbordabili, in particolare per le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 3360

András Győrk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte, Ondřej Knotek, Jana Nagyová, Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Articolo 109 – paragrafo 4
Proposta di regolamento
Articolo 109 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La Commissione agevola l'accesso ai test ***di penetrazione basati su minacce*** di cui ***all'articolo 88, paragrafo 3, primo comma***, tracciando una mappatura della disponibilità di tali servizi nell'Unione ed elaborando contratti quadro per un accesso rapido e a prezzi abbordabili, in particolare per le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione.	4. La Commissione agevola l'accesso ai ***servizi di*** test ***necessari per il conseguimento degli obiettivi*** di cui ***al presente regolamento***, tracciando una mappatura della disponibilità di tali servizi nell'Unione ed elaborando contratti quadro per un accesso rapido e a prezzi abbordabili, in particolare per le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione.

Or. en

Emendamento 3361
Giorgio Gori, Jens Geier, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 109 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. La Commissione può istituire spazi di sperimentazione normativa o regimi pilota per facilitare la sperimentazione delle attività di dimostrazione in orbita (IOD), convalida in orbita (IOV), manutenzione in orbita (IOS) ed esplorazione spaziale in condizioni controllate. Tali spazi di sperimentazione consentono agli operatori di derogare temporaneamente in base a determinati requisiti tecnici, a condizione che siano predisposte garanzie di sicurezza e ambientali equivalenti.
	La durata e l'ambito di applicazione di ciascuno spazio di sperimentazione sono chiaramente definiti e la partecipazione è

	soggetta alla sorveglianza dell'autorità competente e della Commissione. I risultati dei progetti dello spazio di sperimentazione saranno valutati e, in caso di successo, potranno portare ad adeguamenti del quadro normativo per tenere conto della nuova tecnologia.

Or. en

Emendamento 3362
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 110 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Coadiuvata dall'***Agenzia***, la Commissione*** istituisce e gestisce un portale informativo a sostegno del presente regolamento ("portale informativo").	1. ***L'***Agenzia istituisce e gestisce un portale informativo a sostegno del presente regolamento ("portale informativo").

Or. en

Motivazione

Il portale informativo è gestito dall'Agenzia, non dalla Commissione. L'Agenzia è la principale autorità operativa e l'interfaccia principale per gli operatori; è l'organismo naturale a gestire lo sportello unico di informazioni sulle prescrizioni di autorizzazione, sulle norme tecniche e sul supporto alla conformità.

Emendamento 3363
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 110 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Coadiuvata dall'***Agenzia***, la Commissione*** istituisce e gestisce un portale informativo a sostegno del presente regolamento ("portale informativo").	1. ***L'***Agenzia istituisce e gestisce un portale informativo a sostegno del presente regolamento ("portale informativo").

Or. en

Emendamento 3364
Sarah Knafo

Proposta di regolamento
Articolo 110 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) fornisce liste di controllo della conformità al fine di facilitare l'adesione volontaria ai sistemi di marchio del programma spaziale dell'Unione istituiti a norma dell'articolo 111, paragrafo 4, primo comma;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 3365
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 110 – paragrafo 2 – lettera b
Proposta di regolamento
Articolo 110 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) fornisce liste di controllo della conformità al fine di facilitare l'adesione volontaria ai sistemi di marchio del programma spaziale dell'Unione istituiti a norma dell'articolo 111, paragrafo 4, primo comma;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 3366
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 110 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) fornisce liste di controllo della conformità al fine di facilitare l'adesione volontaria ai sistemi di marchio del programma spaziale dell'Unione istituiti a norma dell'articolo 111, paragrafo 4, primo comma;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 3367
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 110 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) assiste le piccole e medie imprese, le imprese a media capitalizzazione e gli istituti di ricerca e di istruzione nel processo di autorizzazione;

Or. en

Emendamento 3368
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Articolo 110 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) fornisce informazioni al pubblico interessato in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea in merito al presente regolamento, al monitoraggio della sua applicazione e all'organizzazione di

campagne di informazione relative a tali attività;

Or. ro

Motivazione

In considerazione dell'esistenza di termini tecnici specifici, chiunque sia interessato alle attività connesse allo spazio dovrebbe poter accedere alle informazioni nella lingua di propria scelta.

Emendamento 3369
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte, Ondřej Knotek, Jana Nagyová, Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Articolo 110 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)
Proposta di regolamento
Articolo 110 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) assiste le piccole imprese a media capitalizzazione, le piccole e medie imprese e gli istituti di ricerca e di istruzione nel processo di autorizzazione.

Or. en

Emendamento 3370
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 110 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) sostiene le attività dell'helpdesk di sostegno.

Or. en

Emendamento 3371
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Articolo 110 – paragrafo 2 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) pubblica informazioni essenziali sul funzionamento e sulla durata di vita di tutti i sistemi lanciati dagli operatori spaziali e sul metodo di smaltimento una volta terminata l'attività, fatte salve altre strutture analoghe e senza alcun impatto sull'ambiente.

Or. ro

Motivazione

È necessaria trasparenza anche nelle questioni relative allo spazio, motivo per cui è opportuno pubblicare informazioni accurate e di facile accesso.

Emendamento 3372
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 110 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione garantisce l'interoperabilità di tali portali di helpdesk con il portale informativo.	***L'Agenzia, con il sostegno della*** Commissione***,*** garantisce l'interoperabilità di tali portali di helpdesk con il portale informativo.

Or. en

Emendamento 3373
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 110 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*

La Commissione garantisce l'interoperabilità di tali portali di helpdesk con il portale informativo.	***L'Agenzia*** garantisce l'interoperabilità di tali portali di helpdesk con il portale informativo.

Or. en

Motivazione

Consequenziale: L'Agenzia garantisce l'interoperabilità tra i portali nazionali di helpdesk e il portale informativo, coerentemente con il suo ruolo di gestore del portale informativo.

Emendamento 3374
Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 110 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 110 bis
	Competenza regionale e sostegno all'innovazione
	L'Unione sostiene i centri regionali di competenza e innovazione legati alle attività spaziali in settori in cui sono istituite infrastrutture spaziali strategicamente significative. È fornito un sostegno mirato agli istituti di istruzione, ai centri di ricerca e alle piccole e medie imprese innovative nelle regioni in cui la capacità di lancio e la ricerca spaziale operano in stretta interazione. La Commissione garantisce che il programma quadro europeo per la ricerca e l'innovazione e il Fondo europeo per la competitività includano azioni specifiche a sostegno degli ecosistemi di innovazione spaziali, comprese le attività relative alle operazioni spaziali artiche e subartiche, all'ambiente spaziale, alla sicurezza e alle infrastrutture di test.

Or. en

Emendamento 3375
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Titolo VI, capo II

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 3376
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Titolo VI, capo II
Proposta di regolamento
Titolo VI, capo II

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 3377
Sarah Knafo

Proposta di regolamento
Titolo VI, capo II

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 3378

András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 111
Proposta di regolamento
Articolo 111

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 111	***soppresso***
Sistemi di marchio del programma spaziale dell'Unione	
1.	
La Commissione elabora un quadro per il marchio del programma spaziale dell'Unione al fine di promuovere una maggiore adesione volontaria a norme rigorose di tutela delle attività spaziali.	
Il quadro per il marchio del programma spaziale dell'Unione è costituito dai sistemi di marchio dell'Unione di cui ai paragrafi 2 e 3.	
2. Un sistema di marchio del programma spaziale dell'Unione stabilisce le prescrizioni dettagliate volte a:	
(a) limitare i rischi associati ai detriti spaziali;	
(b) migliorare la sicurezza e la sostenibilità degli oggetti spaziali in orbita, la sicurezza degli aeromobili in volo o la sicurezza delle persone e dei beni a terra durante lo svolgimento di attività spaziali;	
(c) ridurre l'inquinamento luminoso dei veicoli spaziali;	
(d) ridurre l'inquinamento radio dei veicoli spaziali;	
(e) salvaguardare la resilienza delle infrastrutture spaziali, in particolare per quanto concerne le risorse critiche e la resilienza della catena di approvvigionamento;	
(f) consentire servizi e operazioni nello	

spazio;

(g) contribuire a ridurre gli effetti sull'ambiente delle attività spaziali.

3.

Se la Commissione ne fa richiesta, l'Agenzia prepara una proposta di sistema di marchio del programma spaziale dell'Unione, oppure, qualora si tratti di un sistema già esistente, ne propone l'aggiornamento.

Un sistema di marchio del programma spaziale dell'Unione può specificare uno o più dei seguenti livelli di protezione per le missioni, i servizi o i prodotti spaziali specifici cui si riferisce: "di base", "sostanziale" o "elevato".

In tale caso, garantisce che il livello di protezione specificato sia commisurato al livello di protezione associato alle prescrizioni stabilite dal rispettivo sistema di marchio del programma spaziale dell'Unione.

4.

Mediante atti di esecuzione, la Commissione adotta:

(a) un modello per gli elementi del sistema di marchio del programma spaziale dell'Unione, compresa la loro durata;

(b) sistemi di marchio del programma spaziale dell'Unione in base a proposte di nuovi sistemi o aggiornamenti di sistemi esistenti.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 114, paragrafo 2.

5. L'Agenzia gestisce un sito web specifico che fornisce informazioni aggiornate sui sistemi di marchio del programma spaziale dell'Unione e li pubblicizza.

Or. en

Emendamento 3379
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 111 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione elabora un ***quadro per il*** marchio del programma spaziale dell'Unione al fine di promuovere una maggiore adesione volontaria a norme rigorose di tutela delle attività spaziali.	La Commissione elabora un marchio del programma spaziale dell'Unione al fine di promuovere una maggiore adesione volontaria a norme rigorose in materia di tutela ***e sostenibilità*** delle attività spaziali.

Or. en

Emendamento 3380
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Articolo 111 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione elabora un quadro per il marchio del programma spaziale dell'Unione al fine di promuovere una maggiore adesione ***volontaria*** a norme rigorose di tutela delle attività spaziali.	La Commissione elabora un quadro per il marchio del programma spaziale dell'Unione al fine di promuovere una maggiore adesione a norme rigorose di tutela delle attività spaziali.

Or. fr

Emendamento 3381
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 111 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il quadro per il marchio del programma spaziale dell'Unione è costituito dai sistemi di marchio dell'Unione di cui ai paragrafi 2 e 3.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 3382
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Articolo 111 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) limitare i rischi associati ai detriti spaziali;	(a) limitare i rischi associati ai detriti spaziali***, con particolare attenzione alla loro riduzione e, soprattutto, al loro smaltimento, sia inviandoli in un'orbita cimitero per un periodo limitato, sia ricorrendo allo smaltimento assistito***;

Or. ro

Motivazione

Lo sviluppo del settore spaziale e il lancio di un numero crescente di satelliti e oggetti spaziali richiedono misure efficaci per lo smaltimento dei detriti e degli oggetti spaziali in questione al termine della loro durata di vita operativa.

Emendamento 3383
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Articolo 111 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Un sistema di marchio del programma spaziale dell'Unione ***può specificare uno o più dei seguenti livelli di protezione per le missioni, i servizi o i prodotti spaziali specifici cui si riferisce: "di base", "sostanziale" o "elevato"***.	Un sistema di marchio del programma spaziale dell'Unione ***specifica, per ogni criterio di cui al paragrafo 2, se l'operatore certificato "rispetta i requisiti minimi", "compie sforzi volti al miglioramento" o "è leader in merito a tale criterio"***.

Or. fr

Emendamento 3384

Marina Mesure

Proposta di regolamento
Articolo 111 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
In tale caso, garantisce che il livello di protezione specificato sia commisurato al livello di protezione associato alle prescrizioni stabilite dal rispettivo sistema di marchio del programma spaziale dell'Unione.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 3385
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Articolo 111 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Il sistema di marchio del programma spaziale dell'Unione mira inoltre a incoraggiare la partecipazione dei soggetti pubblici o a governance pubblica, compresi gli enti pubblici e semipubblici, migliorandone la visibilità e la credibilità in relazione ai requisiti stabiliti dal presente regolamento. A tale scopo, l'assegnazione del marchio può essere presa in considerazione nelle procedure di appalto pubblico e nell'assegnazione dei finanziamenti dell'Unione, al fine di dare priorità al sostegno agli operatori pubblici che soddisfano livelli elevati di sicurezza, sostenibilità e interesse pubblico.

Or. fr

Emendamento 3386
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Articolo 111 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) una descrizione basata su criteri tecnici e che utilizza una base metrica per i tre livelli descritti al paragrafo 3.

Or. fr

Emendamento 3387
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 111 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 114, paragrafo 2.	Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 114, paragrafo 2***, al fine di garantire un'adeguata consultazione dei pertinenti portatori di interessi e di tenere conto degli orientamenti, migliori pratiche e norme esistenti***.

Or. en

Emendamento 3388
András Gyürk, Jorge Martín Frías, András László, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 112
Proposta di regolamento
Articolo 112

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 112	***soppresso***
Assegnazione e utilizzo di un marchio del programma spaziale dell'Unione	
1.	

Se vuole che gli sia rilasciato un marchio del programma spaziale dell'Unione, l'operatore spaziale presenta all'Agenzia una domanda di rilascio di marchio del programma spaziale dell'Unione accompagnata da un fascicolo tecnico dettagliato che dimostri il rispetto delle prescrizioni stabilite dal sistema o dai sistemi di marchio del programma spaziale dell'Unione di cui è richiesto il rilascio.

L'Agenzia informa immediatamente la Commissione in merito alla domanda.

2. L'Agenzia fornisce alla Commissione un parere circostanziato in merito alla conformità della domanda alle prescrizioni del sistema o dei sistemi in questione di marchio del programma spaziale dell'Unione.

3. In base alla valutazione dell'Agenzia, la Commissione prende le sue decisioni, mediante atti di esecuzione, in merito alle domande.

4. L'Agenzia rilascia i marchi del programma spaziale dell'Unione agli operatori spaziali le cui domande sono state approvate dalla Commissione, conformemente al paragrafo 3, per una durata specificata nel corrispondente sistema di marchio del programma spaziale dell'Unione.

5. L'Agenzia verifica periodicamente, di propria iniziativa o a seguito di denuncia, la conformità del titolare di marchio del programma spaziale dell'Unione alle prescrizioni vigenti per il rispettivo marchio. Qualora accerti che il titolare di un marchio del programma spaziale dell'Unione non ottempera alle prescrizioni, l'Agenzia revoca il marchio. Prima di revocare il marchio del programma spaziale dell'Unione, l'Agenzia deve consentire al titolare del marchio di presentare una dichiarazione motivata.

6. Il titolare del marchio del programma

spaziale dell'Unione informa l'Agenzia in merito a qualsiasi irregolarità successivamente rilevata riguardante la missione spaziale, il servizio o il prodotto oggetto del marchio, che possa incidere sulla sua conformità alle prescrizioni vigenti per il marchio.

7. È vietata qualsiasi pubblicità falsa o ingannevole o l'uso di un marchio del programma spaziale dell'Unione o di un logo che induca in confusione con un marchio del programma spaziale dell'Unione.

Or. en

Emendamento 3389
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 112 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Gli appalti di beni e servizi di proprietà dell'Unione richiedono sempre un marchio del programma spaziale dell'Unione.

Or. en

Emendamento 3390
Julie Rechagneux, Aleksandar Nikolic, Mélanie Disdier, Pascale Piera, Ondřej Knotek, Jana Nagyová, Tomáš Kubín, Pierre-Romain Thionnet, Christophe Bay, Marion Maréchal

Proposta di regolamento
Articolo 112 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Gli operatori spaziali titolari del marchio del programma spaziale dell'Unione beneficiano, se del caso, di:

a) accesso preferenziale ai programmi di finanziamento dell'Unione;

b) condizioni favorevoli nelle procedure di appalto pubblico;

c) riconoscimento nell'ambito dei regimi preferenziali europei.

Or. en

Emendamento 3391
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 112 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Quando stabiliscono i criteri per le procedure di appalto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dell'Unione utilizzano come criterio di aggiudicazione il marchio del programma spaziale di cui al presente articolo.

Or. en

Emendamento 3392
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 112 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis. Le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione, nonché le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori nell'Unione, utilizzano, per gli appalti che comportano servizi spaziali, dati spaziali o infrastrutture spaziali, il marchio del programma spaziale dell'Unione istituito a norma del presente articolo come criterio di

aggiudicazione, salvo se debitamente giustificato dall'oggetto specifico dell'appalto.

Or. en

Motivazione

Le norme dell'UE in materia di appalti pubblici dovrebbero rafforzare il quadro di accesso al mercato del regolamento: le amministrazioni aggiudicatrici che acquistano servizi spaziali dovrebbero dare la preferenza agli operatori titolari di autorizzazioni EUSA valide o di registrazioni URSA. Ciò crea un segnale di mercato positivo, la conformità dell'EUSA apre le porte agli appalti pubblici e garantisce che i fondi pubblici non confluiscano verso operatori non conformi.

Emendamento 3393
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Articolo 113 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.	1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. ***Tali atti delegati dovrebbero basarsi, se del caso, su analisi tecniche già esistenti in collaborazione con gli esperti tecnici già attivi in Europa.***

Or. fr

Emendamento 3394
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 113 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. La Commissione riconosce le prescrizioni e le norme nel settore spaziale

generalmente riconosciuti e pertanto elaborerà e adotterà atti delegati e di esecuzione solo qualora non esistano prescrizioni o norme necessari;

Or. en

Emendamento 3395
Jens Geier

Proposta di regolamento
Articolo 113 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. La Commissione adotta atti delegati soltanto nel caso in cui prescrizioni o norme non siano già esistenti e generalmente riconosciute nel settore spaziale.

Or. en

Emendamento 3396
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 113 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui ***all'articolo 41, paragrafo 3, all'articolo 44, paragrafo 3, all'articolo 56, paragrafo 9, primo comma, all'articolo 70, paragrafo 4, all'articolo 78, paragrafo 3, all'articolo 79, paragrafo 4, all'articolo 82, paragrafo 4, all'articolo 83, paragrafo 5, all'articolo 84, paragrafo 5, all'articolo 85, paragrafo 4, all'articolo 86, paragrafo 4, all'articolo 92, paragrafo 4, all'articolo 93, paragrafo 7, secondo comma, all'articolo 101, paragrafo 4, primo comma, e all'articolo 109, paragrafo 2, secondo comma,*** è conferito	2. Il potere di adottare atti delegati di cui ***al presente regolamento*** è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere ***dalla sua entrata in vigore***.

alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere ***dal 1º gennaio 2027***.

Or. en

Emendamento 3397
Julie Rechagneux, Aleksandar Nikolic, Mélanie Disdier, Pascale Piera, Ondřej Knotek, Jana Nagyová, Tomáš Kubín, Pierre-Romain Thionnet, Christophe Bay, Marion Maréchal

Proposta di regolamento
Articolo 113 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 41, paragrafo 3, all'articolo 44, paragrafo 3, all'articolo 56, paragrafo 9, primo comma, all'articolo 70, paragrafo 4, all'articolo 78, paragrafo 3, all'articolo 79, paragrafo 4, all'articolo 82, paragrafo 4, all'articolo 83, paragrafo 5, all'articolo 84, paragrafo 5, all'articolo 85, paragrafo 4, all'articolo 86, paragrafo 4, all'articolo 92, paragrafo 4, all'articolo 93, paragrafo 7, secondo comma, all'articolo 101, paragrafo 4, primo comma, e all'articolo 109, paragrafo 2, secondo comma, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 1º gennaio 2027.	2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 41, paragrafo 3, all'articolo 44, paragrafo 3, all'articolo 56, paragrafo 9, primo comma, all'articolo 70, paragrafo 4, all'articolo 78, paragrafo 3, all'articolo 79, paragrafo 4, all'articolo 82, paragrafo 4, all'articolo 83, paragrafo 5, all'articolo 84, paragrafo 5, all'articolo 85, paragrafo 4, all'articolo 86, paragrafo 4, all'articolo 92, paragrafo 4, all'articolo 93, paragrafo 7, secondo comma, all'articolo 101, paragrafo 4, primo comma, e all'articolo 109, paragrafo 2, secondo comma, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 1º gennaio 2027. ***La Commissione adotta atti delegati soltanto nel caso in cui prescrizioni, metodi o norme non siano già esistenti e generalmente riconosciuti nel settore spaziale. Laddove sussistano tali prescrizioni, metodi o norme, essi costituiscono il mezzo principale per dimostrare la conformità.***

Or. en

Emendamento 3398
Sarah Knafo

Proposta di regolamento
Articolo 113 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 41, paragrafo 3, all'articolo 44, paragrafo 3, all'articolo 56, paragrafo 9, primo comma, all'articolo 70, paragrafo 4***, all'articolo 78, paragrafo 3, all'articolo 79, paragrafo 4, all'articolo 82, paragrafo 4, all'articolo 83, paragrafo 5, all'articolo 84, paragrafo 5, all'articolo 85, paragrafo 4, all'articolo 86, paragrafo 4, all'articolo 92, paragrafo 4, all'articolo 93, paragrafo 7, secondo comma,*** all'articolo 101, paragrafo 4, primo comma, ***e all'articolo 109, paragrafo 2, secondo comma,*** è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere ***dal 1º gennaio 2027***.	2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 41, paragrafo 3, all'articolo 44, paragrafo 3, all'articolo 56, paragrafo 9, primo comma, all'articolo 70, paragrafo 4, ***e*** all'articolo 101, paragrafo 4, primo comma, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere ***dall'entrata in vigore del presente regolamento***.

Or. en

Emendamento 3399
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 113 – paragrafo 2
Proposta di regolamento
Articolo 113 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 41, paragrafo 3, all'articolo 44, paragrafo 3, all'articolo 56, paragrafo 9, primo comma, all'articolo 70, paragrafo 4, ***all'articolo 78, paragrafo 3, all'articolo 79, paragrafo 4, all'articolo 82, paragrafo 4, all'articolo 83, paragrafo 5, all'articolo 84, paragrafo 5, all'articolo 85, paragrafo 4, all'articolo 86, paragrafo 4, all'articolo 92, paragrafo 4, all'articolo 93, paragrafo 7, secondo comma,*** all'articolo 101, paragrafo 4, primo comma,	2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 41, paragrafo 3, all'articolo 44, paragrafo 3, all'articolo 56, paragrafo 9, primo comma, all'articolo 70, paragrafo 4, all'articolo 101, paragrafo 4, primo comma, e all'articolo 109, paragrafo 2, secondo comma, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere ***dall'entrata in vigore del presente regolamento***.

e all'articolo 109, paragrafo 2, secondo comma, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere ***dal 1º gennaio 2027***.

Or. en

Emendamento 3400
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 113 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il potere di adottare ***gli*** atti delegati di cui ***all'articolo 41, paragrafo 3,*** all'articolo 44, paragrafo 3, all'articolo 56, paragrafo 9, primo comma, all'articolo 70, paragrafo ***4, all'articolo 78, paragrafo 3, all'articolo 79, paragrafo 4, all'articolo 82, paragrafo 4, all'articolo 83, paragrafo 5, all'articolo 84, paragrafo 5, all'articolo 85, paragrafo 4, all'articolo 86, paragrafo 4, all'articolo 92, paragrafo 4, all'articolo 93, paragrafo 7***, secondo comma, all'articolo 101, paragrafo 4, primo comma, e all'articolo 109, paragrafo 2, secondo comma, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal ***1º gennaio 2027***.	2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 44, paragrafo 3, all'articolo 56, paragrafo 9, primo comma, ***all'articolo 59, paragrafo 3 bis, all'articolo 61, paragrafo 3 bis, all'articolo 61 bis, paragrafo 4***, all'articolo 70, paragrafo ***3 bis***, secondo comma, all'articolo 101, paragrafo 4, primo comma, e all'articolo 109, paragrafo 2, secondo comma, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal ***...[data di entrata in vigore del presente regolamento]***.

Or. en

Emendamento 3401
Massimiliano Salini

Proposta di regolamento
Articolo 113 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Gli atti delegati devono essere conformi alle prescrizioni esistenti in questo settore e garantire la coerenza con

l'attuale quadro normativo in materia di normazione.

Or. en

Emendamento 3402
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 113 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Per ciascun atto delegato di cui al paragrafo 2, l'Agenzia, dopo aver effettuato consultazioni pubbliche, presenta alla Commissione pareri tecnici ufficiali entro il 1º ***luglio*** 2028. Per le materie disciplinate dal titolo IV, capo II, l'Agenzia consulta l'ENISA.	3. Per ciascun atto delegato di cui al paragrafo 2, l'Agenzia, dopo aver effettuato consultazioni pubbliche, ***con il coinvolgimento dei pertinenti portatori di interessi, specialmente quelli del settore, e tenendo conto delle norme esistenti o in fase di elaborazione,*** presenta alla Commissione pareri tecnici ufficiali entro il 1º ***gennaio*** 2028. Per le materie disciplinate dal titolo IV, capo II, l'Agenzia consulta l'ENISA. ***La Commissione adotta gli atti delegati di cui al presente regolamento entro il 1° gennaio 2029 e in tempo utile per consentire ai fornitori di servizi spaziali di conformarsi alle prescrizioni stabilite in tali atti delegati.***

Or. en

Emendamento 3403
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 113 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Per ciascun atto delegato di cui al paragrafo ***2***, l'Agenzia, dopo aver effettuato	3. Per ciascun atto delegato di cui al paragrafo ***3***, l'Agenzia, dopo aver effettuato

consultazioni pubbliche, presenta alla Commissione ***pareri tecnici*** ufficiali entro ***il 1º luglio 2028***. ***Per*** le ***materie disciplinate dal titolo IV, capo II, l'Agenzia consulta l'ENISA.***	consultazioni pubbliche, ***in particolare con i pertinenti organismi di normazione, i rappresentanti del settore e le organizzazioni internazionali,*** presenta alla Commissione ***valutazioni tecniche*** ufficiali entro ***12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento***. ***Nella preparazione di ciascun atto delegato, la Commissione valuta e prende in considerazione*** le ***prescrizioni o le norme già esistenti e generalmente riconosciute nel settore spaziale e determina se sia necessario adottare altri atti di esecuzione che stabiliscano nuove norme;***

Or. en

Emendamento 3404
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte, Ondřej Knotek, Jana Nagyová, Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Articolo 113 – paragrafo 3
Proposta di regolamento
Articolo 113 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Per ciascun atto delegato di cui al paragrafo 2, l'Agenzia, dopo aver effettuato consultazioni pubbliche, presenta alla Commissione ***pareri tecnici*** ufficiali entro ***il 1º luglio 2028. Per*** le ***materie disciplinate dal titolo IV, capo II, l'Agenzia consulta l'ENISA***.	3. Per ciascun atto delegato di cui al paragrafo 2, l'Agenzia, dopo aver effettuato consultazioni pubbliche, ***in particolare con gli organismi di normazione del settore e le organizzazioni internazionali,*** presenta alla Commissione ***valutazioni tecniche*** ufficiali entro ***24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. Nella preparazione di ciascun atto delegato, la Commissione prende in considerazione*** le ***prescrizioni o le norme già riconosciute nel settore e determina se sia necessario adottare altri atti delegati che stabiliscano nuove norme***.

Or. en

Emendamento 3405
Julie Rechagneux, Aleksandar Nikolic, Mélanie Disdier, Pascale Piera, Ondřej Knotek, Jana Nagyová, Tomáš Kubín, Pierre-Romain Thionnet, Christophe Bay, Marion Maréchal

Proposta di regolamento
Articolo 113 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Per ciascun atto delegato di cui al paragrafo 2, l'Agenzia, dopo aver effettuato consultazioni pubbliche, presenta alla Commissione pareri tecnici ufficiali entro il 1º luglio 2028. Per le materie disciplinate dal titolo IV, capo II, l'Agenzia consulta l'ENISA.	3. Per ciascun atto delegato di cui al paragrafo 2, l'Agenzia, dopo aver effettuato consultazioni pubbliche, presenta alla Commissione pareri tecnici ufficiali entro il 1º luglio 2028. Per le materie disciplinate dal titolo IV, capo II, l'Agenzia consulta l'ENISA. ***Nel preparare gli atti delegati, la Commissione coopera strettamente con l'Agenzia spaziale europea (ESA), che fornisce consulenza e sostegno tecnici, conformemente all'accordo internazionale di cui all'articolo 108.***

Or. en

Emendamento 3406
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 113 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La delega di potere ***di cui all'articolo 41, paragrafo 3, all'articolo 44, paragrafo 3, all'articolo 56, paragrafo 9, primo comma, all'articolo 70, paragrafo 4, all'articolo 78, paragrafo 3, all'articolo 79, paragrafo 4, all'articolo 82, paragrafo 4, all'articolo 83, paragrafo 5, all'articolo 84, paragrafo 5, all'articolo 85, paragrafo 4, all'articolo 86, paragrafo 4, all'articolo 92, paragrafo 4, all'articolo 93, paragrafo 7, secondo comma, all'articolo 101, paragrafo 4, primo comma, e all'articolo 109, paragrafo 2, secondo comma***, può essere revocata in qualsiasi momento dal	La delega di potere***, nei casi in cui vi è fatto riferimento***, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

Parlamento europeo o dal Consiglio.

Or. en

Emendamento 3407
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 113 – paragrafo 4 – comma 1
Proposta di regolamento
Articolo 113 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La delega di potere di cui all'articolo 41, paragrafo 3, all'articolo 44, paragrafo 3, all'articolo 56, paragrafo 9, primo comma, all'articolo 70, paragrafo 4, ***all'articolo 78, paragrafo 3, all'articolo 79, paragrafo 4, all'articolo 82, paragrafo 4, all'articolo 83, paragrafo 5, all'articolo 84, paragrafo 5, all'articolo 85, paragrafo 4, all'articolo 86, paragrafo 4, all'articolo 92, paragrafo 4, all'articolo 93, paragrafo 7, secondo comma,*** all'articolo 101, paragrafo 4, primo comma, e all'articolo 109, paragrafo 2, secondo comma, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.	La delega di potere di cui all'articolo 41, paragrafo 3, all'articolo 44, paragrafo 3, all'articolo 56, paragrafo 9, primo comma, all'articolo 70, paragrafo 4, all'articolo 101, paragrafo 4, primo comma, e all'articolo 109, paragrafo 2, secondo comma, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

Or. en

Emendamento 3408
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 113 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La delega di potere di cui all'articolo ***41, paragrafo 3, all'articolo*** 44, paragrafo 3, all'articolo 56, paragrafo 9, primo comma, all'articolo 70, paragrafo ***4, all'articolo 78,***	La delega di potere di cui all'articolo 44, paragrafo 3, all'articolo 56, paragrafo 9, primo comma, ***all'articolo 59, paragrafo 3 bis, all'articolo 61, paragrafo 3 bis,***

paragrafo 3, all'articolo 79, paragrafo 4, all'articolo 82, paragrafo 4, all'articolo 83, paragrafo 5, all'articolo 84, paragrafo 5, all'articolo 85, paragrafo 4, all'articolo 86, paragrafo 4, all'articolo 92, paragrafo 4, all'articolo 93, paragrafo 7, secondo comma, all'articolo 101, paragrafo 4, primo comma, e all'articolo 109, paragrafo 2, secondo comma, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

all'articolo 61 bis, paragrafo 4, all'articolo 70, paragrafo ***3 bis***, secondo comma, all'articolo 101, paragrafo 4, primo comma, e all'articolo 109, paragrafo 2, secondo comma, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

Or. en

Emendamento 3409
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 113 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. ***Prima dell'adozione dell'***atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.	5. ***Nell'elaborazione di qualsiasi*** atto delegato la Commissione consulta gli esperti ***del settore, gli istituti di ricerca e le autorità nazionali*** designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. ***La Commissione tiene conto dei pareri delle organizzazioni europee di normazione riconosciute e dei contributi dei pertinenti portatori di interessi previsti nella partecipazione di cui al presente paragrafo nella preparazione dell'atto delegato. Se si discosta in modo significativo dal parere di un'organizzazione europea di normazione riconosciuta, ne fornisce le motivazioni.***

Or. en

Emendamento 3410
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte, Ondřej Knotek, Jana Nagyová, Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Articolo 113 – paragrafo 5
Proposta di regolamento
Articolo 113 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. ***Prima dell'adozione dell'***atto delegato la Commissione consulta gli ***esperti*** designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.	5. ***Nell'elaborazione di qualsiasi*** atto delegato la Commissione consulta ***il settore, gli istituti di ricerca e*** gli ***organismi nazionali*** designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

Or. en

Emendamento 3411
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 113 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. L'atto delegato adottato ai sensi ***dell'articolo 41, paragrafo 3, dell'articolo 44, paragrafo 3, dell'articolo 56, paragrafo 9, primo comma, dell'articolo 70, paragrafo 4, dell'articolo 78, paragrafo 3, dell'articolo 79, paragrafo 4, dell'articolo 82, paragrafo 4, dell'articolo 83, paragrafo 5, dell'articolo 84, paragrafo 5, dell'articolo 85, paragrafo 4, dell'articolo 86, paragrafo 4, dell'articolo 92, paragrafo 4, dell'articolo 93, paragrafo 7, secondo comma, dell'articolo 101, paragrafo 4, primo comma, e dell'articolo 109, paragrafo 2, secondo comma,*** entra in vigore soltanto se né il Parlamento europeo né il Consiglio sollevano obiezioni entro due mesi a	7. L'atto delegato adottato ai sensi ***del presente regolamento*** entra in vigore soltanto se né il Parlamento europeo né il Consiglio sollevano obiezioni entro due mesi a partire dalla data in cui è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio informano la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

partire dalla data in cui è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio informano la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. en

Emendamento 3412
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 113 – paragrafo 7
Proposta di regolamento
Articolo 113 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 3, dell'articolo 44, paragrafo 3, dell'articolo 56, paragrafo 9, primo comma, dell'articolo 70, paragrafo 4, ***dell'articolo 78, paragrafo 3, dell'articolo 79, paragrafo 4, dell'articolo 82, paragrafo 4, dell'articolo 83, paragrafo 5, dell'articolo 84, paragrafo 5, dell'articolo 85, paragrafo 4, dell'articolo 86, paragrafo 4, dell'articolo 92, paragrafo 4, dell'articolo 93, paragrafo 7, secondo comma,*** dell'articolo 101, paragrafo 4, primo comma, ***e dell'articolo 109, paragrafo 2, secondo comma,*** entra in vigore soltanto se né il Parlamento europeo né il Consiglio sollevano obiezioni entro due mesi a partire dalla data in cui è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio informano la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.	7. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 3, dell'articolo 44, paragrafo 3, dell'articolo 56, paragrafo 9, primo comma, dell'articolo 70, paragrafo 4, dell'articolo 101, paragrafo 4, primo comma, entra in vigore soltanto se né il Parlamento europeo né il Consiglio sollevano obiezioni entro due mesi a partire dalla data in cui è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio informano la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. en

Emendamento 3413
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 113 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo ***41, paragrafo 3, dell'articolo*** 44, paragrafo 3, dell'articolo 56, paragrafo 9, primo comma, dell'articolo 70, paragrafo ***4, dell'articolo 78, paragrafo 3, dell'articolo 79, paragrafo 4, dell'articolo 82, paragrafo 4, dell'articolo 83, paragrafo 5, dell'articolo 84, paragrafo 5, dell'articolo 85, paragrafo 4, dell'articolo 86, paragrafo 4, dell'articolo 92, paragrafo 4, dell'articolo 93, paragrafo*** *7*, secondo comma, dell'articolo 101, paragrafo 4, primo comma, e dell'articolo 109, paragrafo 2, secondo comma, entra in vigore soltanto se né il Parlamento europeo né il Consiglio sollevano obiezioni entro due mesi a partire dalla data in cui è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio informano la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.	7. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, dell'articolo 56, paragrafo 9, primo comma, ***dell'articolo 59, paragrafo 3 bis, dell'articolo 61, paragrafo 3 bis, dell'articolo 61 bis, paragrafo 4,*** dell'articolo 70, paragrafo ***3 bis***, secondo comma, dell'articolo 101, paragrafo 4, primo comma, e dell'articolo 109, paragrafo 2, secondo comma, entra in vigore soltanto se né il Parlamento europeo né il Consiglio sollevano obiezioni entro due mesi a partire dalla data in cui è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio informano la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. en

Emendamento 3414
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 113 – paragrafo 7 bis (nuovo)
Proposta di regolamento
Articolo 113 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis. L'esercizio della delega non modifica alcun elemento essenziale del presente regolamento, né amplia il suo ambito di applicazione.

Or. en

Emendamento 3415
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 114 – paragrafo 5 bis (nuovo)
Proposta di regolamento
Articolo 114 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Il comitato di cui al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo, oltre al suo ruolo di comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011, fornisce alla Commissione consulenza e raccomandazioni sulle norme e sui metodi esistenti relativi alle attività spaziali e alle prescrizioni da prendere in considerazione prima di proporre atti di esecuzione a norma del presente regolamento. A tal fine, il comitato svolge consultazioni pubbliche aperte e garantisce che siano coinvolte le pertinenti competenze del settore. Il comitato si avvale delle competenze tecniche adeguate dell'industria e tiene conto di tale contributo, unitamente ai risultati della consultazione pubblica, prima di fornire consulenza e raccomandazioni alla Commissione.

Or. en

Emendamento 3416

Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 114 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Nel preparare gli atti di esecuzione a norma del presente regolamento, la Commissione tiene conto delle norme esistenti o in fase di elaborazione.

Or. en

Emendamento 3417
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 114 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 ter. La Commissione adotta gli atti di esecuzione di cui al presente regolamento entro il 1° gennaio 2029 e in tempo utile per consentire ai fornitori di servizi spaziali di conformarsi alle prescrizioni stabilite in tali atti di esecuzione.

Or. en

Emendamento 3418
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 115 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le informazioni riservate ricevute, scambiate o trasmesse a norma del presente regolamento da qualsiasi persona, organismo o autorità di cui al paragrafo 2 sono vincolate al segreto professionale di cui ai paragrafi 2 e 3.	1. Le informazioni riservate ricevute, scambiate o trasmesse a norma del presente regolamento***, anche nel contesto della procedura di autorizzazione,*** da qualsiasi persona, organismo o autorità di cui al paragrafo 2***, non sono utilizzate per scopi***

diversi dai compiti di valutazione e supervisione a norma del presente regolamento e sono vincolate al segreto professionale di cui ai paragrafi 2 e 3.

Or. en

Emendamento 3419
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Articolo 115 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Fatti salvi lo scambio e l'uso di informazioni a norma del presente regolamento, l'obbligo del segreto professionale si applica a tutte le persone che lavorano o hanno lavorato per la Commissione, l'Agenzia, le autorità competenti o un organismo tecnico qualificato per le attività spaziali, un'autorità, una persona fisica o giuridica cui le autorità competenti o gli organismi tecnici qualificati per le attività spaziali hanno delegato poteri e compiti, compresi i revisori e gli esperti incaricati da tali soggetti.	2. Fatti salvi lo scambio e l'uso di informazioni a norma del presente regolamento, l'obbligo del segreto professionale si applica a tutte le persone che lavorano o hanno lavorato per la Commissione, l'Agenzia, le autorità competenti o un organismo tecnico qualificato per le attività spaziali, un'autorità, una persona fisica o giuridica cui le autorità competenti o gli organismi tecnici qualificati per le attività spaziali hanno delegato poteri e compiti, compresi i revisori e gli esperti incaricati da tali soggetti***; tali requisiti devono essere rispettati anche dopo il completamento delle attività svolte nell'ambito dei suddetti organismi***.

Or. ro

Motivazione

Nel settore spaziale è presente una grande quantità di informazioni sensibili, motivo per cui il segreto professionale è essenziale tra tutte le persone coinvolte.

Emendamento 3420
Katri Kulmuni

Proposta di regolamento
Articolo 115 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le informazioni coperte dal segreto professionale, anche nel contesto dello scambio di informazioni tra autorità competenti ai sensi del presente regolamento e autorità competenti designate o istituite a norma delle direttive (UE) 2022/2555 e 2022/2557, non sono divulgate a nessun'altra persona o autorità se non in forza di disposizioni di diritto dell'Unione o di diritto nazionale.	3. Le informazioni coperte dal segreto professionale, anche nel contesto dello scambio di informazioni tra autorità competenti ai sensi del presente regolamento e autorità competenti designate o istituite a norma delle direttive (UE) 2022/2555 e 2022/2557, non sono divulgate a nessun'altra persona o autorità se non in forza di disposizioni di diritto dell'Unione o di diritto nazionale. ***Gli obblighi definiti nel presente regolamento non comportano la comunicazione di informazioni la cui divulgazione sarebbe contraria agli interessi essenziali degli Stati membri in materia di sicurezza nazionale, riservatezza commerciale, pubblica sicurezza o difesa.***

Or. en

Motivazione

Vanno inoltre evitate le backdoor nel contesto delle informazioni riservate, tenendo conto anche delle informazioni riservate nel settore privato.

Emendamento 3421
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 115 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Tutte le informazioni scambiate a norma del presente regolamento tra autorità competenti relativamente ad aspetti commerciali o operativi e ad altre questioni di natura economica o personale sono riservate e vincolate all'obbligo del segreto professionale, salvo quando l'autorità competente dichiara al momento della loro comunicazione che tali informazioni possono essere divulgate o quando la divulgazione è necessaria ai fini di	4. Tutte le informazioni scambiate a norma del presente regolamento tra autorità competenti relativamente ***a informazioni industriali sensibili,*** ad aspetti commerciali o operativi e ad altre questioni di natura economica o personale sono riservate e vincolate all'obbligo del segreto professionale, salvo quando l'autorità competente dichiara al momento della loro comunicazione che tali informazioni possono essere divulgate o quando la

procedimenti giudiziari.	divulgazione è necessaria ai fini di procedimenti giudiziari.

Or. en

Emendamento 3422
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 115 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Tutte le informazioni scambiate a norma del presente regolamento tra autorità competenti relativamente ad aspetti commerciali o operativi e ad altre questioni di natura economica o personale sono riservate e vincolate all'obbligo del segreto professionale, salvo quando l'autorità competente dichiara al momento della loro comunicazione che tali informazioni possono essere divulgate o quando la divulgazione è necessaria ai fini di procedimenti giudiziari.	4. Tutte le informazioni scambiate a norma del presente regolamento tra autorità competenti relativamente ad aspetti commerciali o operativi e ad altre questioni di natura economica o personale sono riservate e vincolate all'obbligo del segreto professionale, salvo quando l'autorità ***nazionale*** competente dichiara al momento della loro comunicazione che tali informazioni possono essere divulgate o quando la divulgazione è necessaria ai fini di procedimenti giudiziari.

Or. en

Emendamento 3423
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 115 bis (nuovo)
Proposta di regolamento
Articolo 115 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 115 bis
	Protezione delle informazioni classificate
	Lo scambio di informazioni classificate a

norma del presente regolamento è subordinato all'esistenza di un accordo internazionale tra l'Unione e un paese terzo o un'organizzazione internazionale sullo scambio di informazioni classificate o, se del caso, all'esistenza di un accordo concluso tra l'istituzione od organo dell'Unione competente e le autorità competenti di un paese terzo o un'organizzazione internazionale sullo scambio di informazioni classificate, nonché alle condizioni ivi stabilite.

Or. en

Emendamento 3424
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 116 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Entro il 1º dicembre 2035, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla valutazione del presente regolamento***,*** ***comprensiva di*** una valutazione ***dell'***impatto ambientale, economico e sociale delle attività spaziali su altri settori***,*** ***e*** presenta, se del caso, una relazione in merito al riesame da essa svolto, corredata eventualmente di una proposta legislativa. Le relazioni sono pubblicate.	1. Entro il 1° dicembre 2035, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla valutazione del presente regolamento***. La valutazione comprende, se del caso,*** una valutazione***:***
	a) sulla prontezza tecnologica del regolamento, comprese le definizioni di cui all'articolo 5;
	b) sulla competitività del settore;
	c) sull'impatto ambientale, economico e sociale delle attività spaziali su altri settori***.***
	Nell'ambito di tale valutazione e a seguito della definizione della metodologia per il calcolo dell'impronta ambientale delle attività spaziali di cui al presente

regolamento, la Commissione stabilisce i requisiti e gli obiettivi necessari per garantire riduzioni efficaci dell'impatto ambientale delle attività spaziali, tenendo debitamente conto della fattibilità tecnica e delle potenziali azioni simili intraprese a livello internazionale o di paese terzo.

La Commissione presenta, se del caso, una relazione in merito al riesame da essa svolto, corredata eventualmente di una proposta legislativa. Le relazioni sono pubblicate.

Or. en

Emendamento 3425
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 116 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Entro ***il 1º dicembre 2035***, e successivamente ogni ***cinque*** anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla valutazione del presente regolamento, comprensiva di una valutazione ***dell'impatto ambientale, economico e sociale delle attività*** spaziali ***su altri settori***, e presenta, se del caso, una relazione in merito al riesame da essa svolto, corredata eventualmente di una proposta legislativa. Le relazioni sono pubblicate.	1. Entro ***36 mesi dalla data di applicazione del presente regolamento***, e successivamente ogni ***tre*** anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla valutazione del presente regolamento, comprensiva di una valutazione ***sulla competitività del settore spaziale europeo tenendo conto del potenziale onere amministrativo supplementare e dei costi comportati dal presente regolamento per gli operatori*** spaziali ***europei, in particolare le piccole e medie imprese, le imprese a media capitalizzazione e le start-up***, e presenta, se del caso, una relazione in merito al riesame da essa svolto, corredata eventualmente di una proposta legislativa. Le relazioni sono pubblicate.

Or. en

Emendamento 3426
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Articolo 116 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Entro il 1º dicembre 2035, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla valutazione del presente regolamento, comprensiva di una valutazione dell'impatto ambientale, economico e sociale delle attività spaziali su altri settori, e presenta, se del caso, una relazione in merito al riesame da essa ***svolto***, corredata eventualmente di una proposta legislativa. Le relazioni sono pubblicate.	1. Entro il 1º dicembre 2035, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla valutazione del presente regolamento, comprensiva di una valutazione dell'impatto ambientale, economico e sociale delle attività spaziali su altri settori, ***compresi eventuali incidenti e le modalità in cui sono stati risolti,*** e presenta, se del caso, una relazione in merito al riesame ***e all'aggiornamento*** da essa ***svolti sulla base degli sviluppi avvenuti negli anni immediatamente precedenti la pubblicazione della relazione***, corredata eventualmente di una proposta legislativa. Le relazioni sono pubblicate ***in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea***.

Or. ro

Motivazione

Come per qualsiasi attività, le attività spaziali richiedono disposizioni sulla gestione dei rischi e sulla gestione di potenziali situazioni di emergenza e incidenti, situazioni che devono essere oggetto di relazioni periodiche.

Emendamento 3427
Sarah Knafo

Proposta di regolamento
Articolo 116 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Entro ***il 1º dicembre 2035***, e successivamente ogni ***cinque*** anni, la Commissione presenta ***al Parlamento***	1. Entro ***tre anni dalla data di applicazione del presente regolamento***, e successivamente ogni ***tre*** anni, la

europeo e al Consiglio una relazione sulla valutazione del presente regolamento, comprensiva di una valutazione dell'impatto ***ambientale, economico e sociale delle attività*** spaziali ***su altri settori, e presenta, se del caso, una relazione in merito al riesame da essa svolto, corredata eventualmente di una proposta legislativa***. Le relazioni sono pubblicate.	Commissione presenta una relazione sulla valutazione del presente regolamento, comprensiva di una valutazione ***specifica*** dell'impatto ***competitivo sugli operatori*** spaziali ***dell'Unione e sul ricorso alle deroghe e alle decisioni di equivalenza***. Le relazioni sono pubblicate.

Or. en

Emendamento 3428
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 116 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Entro il 1º dicembre ***2035***, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla valutazione del presente regolamento, comprensiva di una valutazione dell'impatto ambientale, economico e sociale delle attività spaziali su altri settori, e presenta, se del caso, una relazione in merito al riesame da essa svolto, corredata eventualmente di una proposta legislativa. Le relazioni sono pubblicate.	1. Entro il 1º dicembre ***2033***, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla valutazione del presente regolamento, comprensiva di una valutazione dell'impatto ambientale, economico e sociale delle attività spaziali su altri settori, e presenta, se del caso, una relazione in merito al riesame da essa svolto, corredata eventualmente di una proposta legislativa. Le relazioni sono pubblicate.

Or. en

Emendamento 3429
Massimiliano Salini

Proposta di regolamento
Articolo 116 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Nello svolgere le valutazioni e i	3. Nello svolgere le valutazioni e i

riesami di cui al paragrafo 1, la Commissione tiene conto dei pareri, delle posizioni e delle conclusioni dell'Agenzia, del Parlamento europeo, del Consiglio, degli Stati membri e delle autorità competenti, nonché di altri organi e organizzazioni o fonti rilevanti.	riesami di cui al paragrafo 1, la Commissione tiene conto dei pareri, delle posizioni e delle conclusioni dell'Agenzia, del Parlamento europeo, del Consiglio, degli Stati membri e delle autorità competenti, nonché di altri organi e organizzazioni o fonti rilevanti. ***In particolare, la Commissione prende in considerazione i pertinenti attori industriali attivi nel settore spaziale, con particolare attenzione alle PMI.***

Or. en

Emendamento 3430
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 116 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Nello svolgere le valutazioni e i riesami di cui al paragrafo 1, la Commissione tiene conto dei pareri, delle posizioni e delle conclusioni dell'Agenzia, del Parlamento europeo, del Consiglio, degli Stati membri e delle autorità competenti, nonché di altri organi e organizzazioni o fonti rilevanti.	3. Nello svolgere le valutazioni e i riesami di cui al paragrafo 1, la Commissione tiene conto dei pareri, delle posizioni e delle conclusioni dell'Agenzia, del Parlamento europeo, del Consiglio, degli Stati membri e delle autorità competenti, nonché di altri organi e organizzazioni o fonti rilevanti***, compreso il comitato di settore di cui all'articolo 40, paragrafo 2***.

Or. en

Emendamento 3431
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 117 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*

Entro ***il 1º dicembre 2031***, e successivamente ogni ***anno***, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sullo stato di attuazione del presente regolamento. La relazione contiene informazioni sulle azioni di esecuzione e aggiornamenti sul settore spaziale a livello nazionale, quali aspetti relativi alla competitività che incidono sul funzionamento del mercato interno, nonché elementi relativi alle esigenze di spesa pubbliche e private.	Entro ***12 mesi dalla data di applicazione del presente regolamento***, e successivamente ogni ***tre anni***, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sullo stato di attuazione del presente regolamento. La relazione contiene informazioni sulle azioni di esecuzione e aggiornamenti sul settore spaziale a livello nazionale, quali aspetti relativi alla competitività che incidono sul funzionamento del mercato interno, nonché elementi relativi alle esigenze di spesa pubbliche e private.

Or. en

Emendamento 3432
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 117 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 117 bis
	Modifica della direttiva (UE) 2022/2555
	La direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2), è così modificata: (1) all'articolo 2, è aggiunto il testo seguente: a) al paragrafo 2, la lettera a) è così modificata: ii) sono aggiunti i seguenti punti iv) e v): "iv) operatori spaziali, quali definiti in conformità del regolamento (UE)... (normativa spaziale europea)

Or. en

Motivazione

È necessario aggiornare la NIS 2 per estenderne il campo di applicazione agli operatori spaziali, come previsto dalla presente modifica. Ciò garantisce che il quadro generale dell'Unione in materia di cibersicurezza rifletta adeguatamente l'importanza strategica del settore spaziale e si applichi in modo coerente agli operatori pertinenti.

Emendamento 3433
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 118 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Per le autorizzazioni relative a*** risorse ***il cui lancio è previsto dopo il 1º gennaio 2030, per le quali la fase di*** riesame ***del progetto critico si è conclusa il [OP: calcolare 12*** mesi ***dalla data di*** entrata in vigore del presente regolamento***,*** ***il*** presente regolamento ***si applica soltanto a decorrere dal 1º gennaio 2032***.	1. ***A titolo di deroga, il presente regolamento si applica soltanto a partire da quattro anni dopo la sua entrata in vigore alle risorse che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:***
	a) il riesame ***dei loro requisiti di sistema è stato completato entro 36*** mesi ***dall'***entrata in vigore del presente regolamento***;***
	b) il loro lancio è previsto oltre due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento***.***
	Ai fini del presente paragrafo, un riesame dei requisiti di sistema si considera completato quando tutti i requisiti funzionali e prestazionali a livello di sistema sono stati formalmente esaminati e definiti come riferimento, indipendentemente dal grado di maturità progettuale del sistema.

Or. en

Motivazione

La sostituzione della complessa data di calendario del testo della Commissione e della norma transitoria basata sul riesame del progetto critico con una chiara soglia di deroga di quattro anni basata sul riesame dei requisiti di sistema fornisce la certezza operativa richiesta dal settore: gli operatori che hanno superato il riesame prima dell'entrata in vigore hanno

assunto impegni contrattuali e di progettazione irreversibili e sono ammissibili al regime transitorio indipendentemente dal calendario legislativo. L'applicazione del regolamento ai progetti post-riesame imporrebbe notevoli costi di riprogettazione senza alcun vantaggio in termini di sicurezza.

Emendamento 3434
Sarah Knafo

Proposta di regolamento
Articolo 118 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per le autorizzazioni relative a risorse il cui lancio è previsto dopo ***il 1º gennaio 2030***, per le quali la fase di riesame del progetto critico si è conclusa il [OP: calcolare 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], il presente regolamento si applica soltanto ***a decorrere dal 1º gennaio 2032***.	1. Per le autorizzazioni relative a risorse il cui lancio è previsto dopo ***48 mesi dalla sua entrata in vigore***, per le quali la fase di riesame del progetto critico si è conclusa il [OP: calcolare 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], il presente regolamento si applica soltanto ***dopo 36 mesi dalla sua data di applicazione***.

Or. en

Emendamento 3435
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 118 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per le autorizzazioni relative a risorse il cui lancio è previsto dopo ***il 1º gennaio 2030***, per le quali la fase di riesame del progetto critico si è conclusa il [OP: calcolare 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], il presente regolamento si applica soltanto ***a decorrere dal 1º gennaio 2032***.	1. Per le autorizzazioni relative a risorse il cui lancio è previsto dopo ***36 mesi dalla sua entrata in vigore***, per le quali la fase di riesame del progetto critico si è conclusa il [OP: calcolare 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], il presente regolamento si applica soltanto ***dopo 36 mesi dalla sua data di applicazione***.

Or. en

Emendamento 3436
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 118 – paragrafo 1
Proposta di regolamento
Articolo 118 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per le autorizzazioni relative a risorse il cui lancio è previsto dopo ***il 1º gennaio 2030***, per le quali ***la fase di*** riesame del progetto critico si è ***conclusa*** il [OP: calcolare 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], il presente regolamento si applica soltanto ***a decorrere dal 1º gennaio 2032***.	1. Per le autorizzazioni relative a risorse il cui lancio è previsto dopo ***36 mesi dalla sua entrata in vigore***, per le quali ***il*** riesame del progetto critico si è ***concluso*** il [OP: calcolare 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], il presente regolamento si applica soltanto ***dopo 36 mesi dalla sua data di applicazione***.

Or. en

Emendamento 3437
Julie Rechagneux, Aleksandar Nikolic, Mélanie Disdier, Pascale Piera, Ondřej Knotek, Jana Nagyová, Tomáš Kubín, Pierre-Romain Thionnet, Christophe Bay, Marion Maréchal

Proposta di regolamento
Articolo 118 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per le autorizzazioni relative a risorse il cui lancio è previsto dopo il 1º gennaio 2030, per le quali la fase di riesame ***del progetto critico*** si è conclusa il [OP: calcolare 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], il presente regolamento si applica soltanto a decorrere dal 1º gennaio 2032.	1. Per le autorizzazioni relative a risorse il cui lancio è previsto dopo il 1º gennaio 2030, per le quali la fase di riesame ***dei requisiti di sistema*** si è conclusa il [OP: calcolare 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], il presente regolamento si applica soltanto a decorrere dal 1º gennaio 2032.

Or. en

Emendamento 3438
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 118 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le autorità competenti***, per quanto concerne gli operatori spaziali dell'Unione,*** e l'Agenzia***, per quanto riguarda gli operatori spaziali di paesi terzi,*** accertano la fine della fase di riesame del progetto critico di cui al paragrafo 1 nel momento in cui gli operatori spaziali presentano la prova ottenuta dal soggetto incaricato per contratto dell'approvazione tecnica del progetto del veicolo spaziale.	2. Le autorità competenti e l'Agenzia accertano la fine della fase di riesame del progetto critico di cui al paragrafo 1 nel momento in cui gli operatori spaziali presentano la prova ottenuta dal soggetto incaricato per contratto dell'approvazione tecnica del progetto del veicolo spaziale.

Or. en

Emendamento 3439
Julie Rechagneux, Aleksandar Nikolic, Mélanie Disdier, Pascale Piera, Ondřej Knotek, Jana Nagyová, Tomáš Kubín, Pierre-Romain Thionnet, Christophe Bay, Marion Maréchal

Proposta di regolamento
Articolo 118 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le autorità competenti, per quanto concerne gli operatori spaziali dell'Unione, e l'Agenzia, per quanto riguarda gli operatori spaziali di paesi terzi, accertano la fine della fase di riesame ***del progetto critico*** di cui al paragrafo 1 nel momento in cui gli operatori spaziali presentano la prova ottenuta dal soggetto incaricato per contratto dell'approvazione tecnica ***del progetto del veicolo spaziale***.	2. Le autorità competenti, per quanto concerne gli operatori spaziali dell'Unione, e l'Agenzia, per quanto riguarda gli operatori spaziali di paesi terzi, accertano la fine della fase di riesame ***dei requisiti di sistema*** di cui al paragrafo 1 nel momento in cui gli operatori spaziali presentano la prova ottenuta dal soggetto incaricato per contratto dell'approvazione tecnica ***dei requisiti di sistema***.

Or. en

Emendamento 3440
Paolo Borchia, András Gyürk, Silvia Sardone, Jorge Martín Frías, Raffaele Stancanelli, Aleksandar Nikolic, Isabella Tovaglieri, Mélanie Disdier, Julie Rechagneux, Ondřej Knotek, Jana Nagyová, Tomáš Kubín, Barbara Bonte, Pascale Piera

Proposta di regolamento
Articolo 118 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. L'applicazione delle prescrizioni di cui al presente regolamento avviene in modo graduale, a seconda del livello di maturità tecnologica delle diverse missioni. In particolare, sono introdotti progressivamente prescrizioni applicabili alle missioni che non hanno ancora raggiunto un livello adeguato di maturità tecnologica (TRL ≥ 7, vale a dire che un modello o prototipo funzionante è stato testato in un ambiente che riflette le condizioni reali o industriali previste, dimostrando la sua affidabilità e prontezza per le fasi finali di sviluppo e commercializzazione), al fine di evitare vincoli prematuri che potrebbero ostacolare lo sviluppo tecnologico. L'entrata in vigore di tali prescrizioni è introdotta gradualmente in modo proporzionato, tenendo conto della legislazione nazionale vigente e delle specificità operative dei vari segmenti del settore.

Or. en

Emendamento 3441
András Gyürk, Jorge Martín Frías, András László, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 118 bis (nuovo)
Proposta di regolamento
Articolo 118 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 118 bis
	Riesame della competitività
	1. La Commissione effettua una valutazione annuale dell'impatto del presente regolamento sulla competitività globale degli operatori spaziali dell'Unione, anche in termini di quota di mercato, costi di lancio, tempi di commercializzazione e accesso ai servizi di lancio, rispetto agli operatori di altre grandi nazioni dotate di tecnologia spaziale.
	2. Se la valutazione individua svantaggi concorrenziali derivanti da prescrizioni normative a norma del presente regolamento che non sono accompagnate da obblighi comparabili in altre grandi giurisdizioni, la Commissione propone, se del caso, adeguamenti mirati, semplificazioni o deroghe temporanee al fine di preservare la competitività degli operatori dell'Unione e garantire nel contempo gli obiettivi del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 3442
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 118 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 118 bis
	Modifica della direttiva (UE) 2022/2555
	All'articolo 21, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2022/2555 è aggiunto il comma seguente: "Entro il [data] la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme tecniche, metodologiche e settoriali necessarie per quanto riguarda

gli operatori spaziali dell'Unione quali definiti all'[articolo 5, paragrafo 17, della normativa spaziale europea] che si qualificano come soggetti essenziali o importanti."

Or. en

Emendamento 3443
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 118 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 118 bis
	Modifica della direttiva (UE) 2022/2555
	All'articolo 21, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2022/2555 è aggiunto il comma seguente: "Entro il [data] la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme tecniche, metodologiche e settoriali necessarie per quanto riguarda gli operatori spaziali quali definiti all'[articolo 5, paragrafo 17, della normativa spaziale europea] che si qualificano come soggetti essenziali o importanti."

Or. en

Emendamento 3444
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 119 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio ***2030***.	Esso si applica ***secondo le modalità seguenti:***
	a) gli articoli 3, 20, 23, 24, 28, 107 e il titolo III, capo 2, a decorrere dal

	1º gennaio ***2028;***
	b) l'articolo 8 e le restanti parti del titolo III, capo I, ad eccezione dell'articolo 28, a decorrere dal 1° gennaio 2029; nonché
	c) Le restanti parti del regolamento a decorrere dal 1° giugno 2029, ma non prima di 12 mesi dall'adozione dei corrispondenti atti di esecuzione.

Or. en

Emendamento 3445
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 119 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Esso si applica ***a decorrere dal 1º gennaio 2030***.	Esso si applica ***due anni dopo la sua entrata in vigore***.

Or. en

Motivazione

La sostituzione della data di applicazione fissa (1° gennaio 2030) con "due anni dopo l'entrata in vigore" garantisce che il calendario di applicazione del regolamento sia solido in termini di ritardi legislativi. Una data fissa che arrivi prima dell'entrata in vigore creerebbe un risultato assurdo; il periodo continuativo di due anni offre una transizione praticabile e giuridicamente coerente indipendentemente dal momento in cui il regolamento è adottato.

Emendamento 3446
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 119 – comma 2
Proposta di regolamento
Articolo 119 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Esso si applica ***a decorrere dal 1º gennaio***	Esso si applica ***36 mesi dalla data di***

2030.	***entrata in vigore***.

Or. en

Emendamento 3447
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 119 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Esso si applica ***a decorrere dal 1º gennaio 2030***.	Esso si applica ***dopo 36 mesi dalla sua entrata in vigore***.

Or. en

Emendamento 3448
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Allegato I
Proposta di regolamento
Allegato I

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 3449
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Sicurezza al lancio e al rientro	1. Sicurezza al lancio e al rientro ***a***

norma dell'articolo 59

Or. en

Emendamento 3450
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Sicurezza al lancio e al rientro	1. Sicurezza al lancio e al rientro ***a norma dell'articolo 59***

Or. en

Emendamento 3451
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Sicurezza al lancio e al rientro	1. Sicurezza al lancio e al rientro

Or. en

Emendamento 3452
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Sicurezza al lancio e al rientro	1. Sicurezza al lancio e al rientro

Or. en

Emendamento 3453
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – punto 1.1 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli operatori di lancio dell'Unione devono attuare le prescrizioni seguenti in materia di coordinamento:	Gli operatori di lancio dell'Unione devono attuare le prescrizioni seguenti in materia di ***notifica e*** coordinamento:

Or. en

Emendamento 3454
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – punto 1.1 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli operatori di lancio dell'Unione devono attuare le prescrizioni seguenti in materia di coordinamento:	Gli operatori di lancio dell'Unione devono attuare le prescrizioni seguenti in materia di ***notifica e*** coordinamento:

Or. en

Emendamento 3455
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – punto 1.1 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli operatori di lancio ***dell'Unione*** devono attuare le prescrizioni seguenti in materia di coordinamento:	Gli operatori di lancio devono attuare le prescrizioni seguenti in materia di coordinamento:

Or. en

Emendamento 3456
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – punto 1.1 – comma 2 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) prima di un lancio o di un rientro, l'operatore di lancio ***dell'Unione*** deve stipulare un accordo con:	(a) prima di un lancio o di un rientro, l'operatore di lancio deve stipulare un accordo con:

Or. en

Emendamento 3457
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – punto 1.1 – comma 2 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) prima di un lancio o di un rientro, l'operatore di lancio dell'Unione deve ***stipulare un accordo con***:	(a) prima di un lancio o di un rientro, l'operatore di lancio dell'Unione deve ***notificare***:

Or. en

Emendamento 3458
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – punto 1.1 – comma 2 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) prima di un lancio o di un rientro, l'operatore di lancio dell'Unione deve ***stipulare un accordo con***:	(a) prima di un lancio o di un rientro, l'operatore di lancio dell'Unione deve ***notificare tempestivamente***:

Or. en

Emendamento 3459
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – punto 1.1 – comma 2 – lettera a – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
(i) il gestore della rete europea e i fornitori di servizi di navigazione aerea interessati, ***al fine di concordare le misure appropriate*** per ridurre al minimo l'impatto ***della chiusura delle*** rotte aeree ***sui servizi aerei*** e definire le procedure per l'emissione dell'avviso agli aeronaviganti (NOTAM) e le procedure per la chiusura delle rotte aeree durante le rispettive finestre di lancio o di rientro; nonché	(i) il gestore della rete europea e i fornitori di servizi di navigazione aerea interessati, per ridurre al minimo l'impatto ***sulle*** rotte aeree ***del traffico aereo*** e definire le procedure per l'emissione dell'avviso agli aeronaviganti (NOTAM) e le procedure per la chiusura delle rotte aeree durante le rispettive finestre di lancio o di rientro; nonché

Or. en

Emendamento 3460
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – punto 1.1 – comma 2 – lettera a – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
(i) il gestore della rete europea e i fornitori di servizi di navigazione aerea interessati, al fine di ***concordare le misure appropriate per*** ridurre al minimo l'impatto ***della chiusura delle*** rotte aeree ***sui servizi aerei*** e definire le procedure per l'emissione dell'avviso agli aeronaviganti (NOTAM) e le procedure per la chiusura delle rotte aeree durante le rispettive finestre di lancio o di rientro; nonché	(i) il gestore della rete europea e i fornitori di servizi di navigazione aerea interessati, al fine di ridurre al minimo l'impatto ***sulle*** rotte aeree ***del traffico aereo*** e definire le procedure per l'emissione dell'avviso agli aeronaviganti (NOTAM) e le procedure per la chiusura delle rotte aeree durante le rispettive finestre di lancio o di rientro; nonché

Or. en

Emendamento 3461
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – punto 1.1 – comma 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) Prima di un lancio o di un rientro, l'operatore di lancio dell'Unione deve avviare una procedura di coordinamento in tempo reale con i fornitori di servizi di navigazione aerea o le autorità marittime al fine di gestire e mitigare i rischi associati a scenari non nominali o di avaria.

Or. en

Emendamento 3462
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – punto 1.1 – comma 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) Prima di un lancio o di un rientro, l'operatore di lancio dell'Unione deve avviare una procedura di coordinamento in tempo reale con i fornitori di servizi di navigazione aerea o le autorità marittime al fine di gestire e mitigare i rischi associati a scenari non nominali o di avaria.

Or. en

Emendamento 3463
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – punto 1.1 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) La prescrizione contenuta alla lettera a) non si deve applicare quando l'operatore ***del sito di lancio*** dell'Unione ha già ***coordinato con*** i fornitori di servizi di navigazione aerea e le autorità marittime ***gli aspetti di cui alla lettera a), punti i) e ii)***.	(b) La prescrizione contenuta alla lettera a) ***e alla lettera a bis)*** non si deve applicare quando l'operatore ***di cosmodromo*** dell'Unione ha già ***notificato*** i fornitori di servizi di navigazione aerea e le autorità marittime.

Or. en

Emendamento 3464
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – punto 1.1 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) La prescrizione contenuta ***alla lettera*** a) non si deve applicare quando l'operatore del sito di lancio dell'Unione ha già ***coordinato con*** i fornitori di servizi di navigazione aerea e le autorità marittime ***gli aspetti di cui alla lettera a), punti i) e ii)***.	(b) La prescrizione contenuta ***alle lettere*** a) ***e a bis)*** non si deve applicare quando l'operatore del sito di lancio dell'Unione ***o l'operatore del cosmodromo dell'Unione*** ha già ***notificato*** i fornitori di servizi di navigazione aerea e le autorità marittime.

Or. en

Emendamento 3465
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – punto 1.1 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) Gli operatori di lancio dell'Unione devono fornire informazioni tempestive al gestore della rete e ai fornitori di servizi di navigazione aerea ai fini della valutazione	***soppresso***

delle dimensioni dello spazio aereo da chiudere e delle rotte interessate, di modo che i lanci spaziali possano essere integrati in modo sicuro ed efficiente nel sistema europeo di gestione del traffico aereo.

Or. en

Emendamento 3466
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – punto 1.1 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) Gli operatori di lancio ***dell'Unione*** devono fornire informazioni tempestive al gestore della rete e ai fornitori di servizi di navigazione aerea ai fini della valutazione delle dimensioni dello spazio aereo da chiudere e delle rotte interessate, di modo che i lanci spaziali possano essere integrati in modo sicuro ed efficiente nel sistema europeo di gestione del traffico aereo.	(c) Gli operatori di lancio devono fornire informazioni tempestive al gestore della rete e ai fornitori di servizi di navigazione aerea ai fini della valutazione delle dimensioni dello spazio aereo da chiudere e delle rotte interessate, di modo che i lanci spaziali possano essere integrati in modo sicuro ed efficiente nel sistema europeo di gestione del traffico aereo.

Or. en

Emendamento 3467
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – punto 1.2 – punto 1.2.2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'operatore di lancio dell'Unione deve garantire che il soggetto di cui all'articolo 64, paragrafo 1, ottenga le effemeridi previste per il ***lanciatore***.	L'operatore di lancio dell'Unione deve garantire che il soggetto di cui all'articolo 64, paragrafo 1, ottenga le effemeridi previste per il ***veicolo di lancio***.

Or. en

Emendamento 3468
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – punto 1.2 – punto 1.2.3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1.2.3. Il metodo di calcolo dell'LCOLA ***deve essere elaborato dalla Commissione conformemente*** all'articolo 59, paragrafo 3, lettera a), ***considerando la*** probabilità ***che il lanciatore entri in collisione con un oggetto di interesse, circostanza che deve dipendere da quanto segue:***	1.2.3. Il metodo di calcolo dell'LCOLA ***di cui*** all'articolo 59, paragrafo 3, lettera a), ***tiene conto dei seguenti aspetti:***
	a) le informazioni da fornire prima del lancio devono includere orbite e covarianze associate per tutti gli oggetti coinvolti nel lancio e possono essere necessarie diverse traiettorie per lancio per un singolo oggetto a seconda della finestra temporale e della traiettoria prevista;
	b) deve essere rispettata una distanza minima di separazione dagli oggetti abitabili (durata, forma, che può essere ellissoide o a scatola);
	(c) per ciascun oggetto coinvolto nel lancio, il soggetto che effettua l'LCOLA deve essere in grado di identificare i rischi oltre una certa probabilità ***di soglie di collisione con altri oggetti coinvolti durante il lancio e con oggetti già in orbita.***

Or. en

Emendamento 3469
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – punto 1.2 – punto 1.2.3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1.2.3. Il metodo di calcolo dell'LCOLA deve essere elaborato dalla Commissione conformemente all'articolo 59, paragrafo 3, ***lettera a), considerando la probabilità che il lanciatore entri in collisione con un oggetto di interesse, circostanza che deve dipendere da quanto segue:***	1.2.3. Il metodo di calcolo dell'LCOLA deve essere elaborato dalla Commissione conformemente all'articolo 59, paragrafo 3, ***in base alle pratiche esistenti, alle tecnologie all'avanguardia e alle norme disponibili, in consultazione con le pertinenti organizzazioni internazionali e portatori di interessi.***

Or. en

Emendamento 3470
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – punto 1.2 – punto 1.2.3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) eventualità o meno che il veicolo spaziale sia abitabile;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 3471
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – punto 1.2 – punto 1.2.3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) eventualità o meno che il veicolo spaziale sia abitabile;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 3472
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 1 – punto 1.2 – punto 1.2.3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) dimensioni dell'oggetto;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 3473
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – punto 1.2 – punto 1.2.3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) dimensioni dell'oggetto;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 3474
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – punto 1.2 – punto 1.2.3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) eventualità o meno che il veicolo spaziale sia attivo.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 3475
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – punto 1.2 – punto 1.2.3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) eventualità o meno che il veicolo spaziale sia attivo.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 3476
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – punto 1.2 – punto 1.2.3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1.2.3 bis. la probabilità che il veicolo di lancio entri in collisione con un oggetto di interesse, ovvero qualsiasi oggetto coinvolto in qualsiasi situazione che potrebbe determinare effetti su altri oggetti spaziali o sulla situazione sulla Terra, è adattata ai seguenti aspetti:
	(a) eventualità o meno che il veicolo spaziale sia abitabile;
	(b) dimensioni dell'oggetto;
	(c) eventualità o meno che il veicolo spaziale sia attivo.

Or. en

Emendamento 3477
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – punto 1.2 – punto 1.2.4

Testo della Commissione	*Emendamento*
1.2.4. L'operatore di lancio ***dell'Unione*** deve valutare e attenuare i rischi connessi alle collisioni in linea con l'allegato II, punto 1.3.	1.2.4. L'operatore di lancio deve valutare e attenuare i rischi connessi alle collisioni in linea con l'allegato II, punto 1.3.

Or. en

Emendamento 3478
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – punto 1.2 – punto 1.2.5

Testo della Commissione	*Emendamento*
1.2.5. L'operatore di lancio ***dell'Unione*** deve definire la chiusura della finestra di lancio in base alla valutazione dell'LCOLA.	1.2.5. L'operatore di lancio deve definire la chiusura della finestra di lancio in base alla valutazione dell'LCOLA.

Or. en

Emendamento 3479
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – punto 1.3 – comma 2 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) il calcolo del rischio collettivo di vittime dovuto al lancio e al rientro deve essere effettuato utilizzando un metodo approvato che la Commissione deve selezionare tra i metodi esistenti, conformemente all'articolo 59, paragrafo 3, lettera b), oppure un metodo nuovo che dovrà essere elaborato dalla Commissione conformemente all'articolo 59, paragrafo 3, lettera b), tenendo debitamente conto degli elementi seguenti:	(a) il calcolo del rischio collettivo di vittime dovuto al lancio e al rientro deve essere effettuato utilizzando un metodo approvato che la Commissione deve selezionare tra i metodi esistenti, conformemente all'articolo 59, paragrafo 3, lettera b), oppure un metodo nuovo che dovrà essere elaborato dalla Commissione conformemente all'articolo 59, paragrafo 3, lettera b), ***in consultazione con le pertinenti organizzazioni internazionali e portatori di interessi e*** tenendo debitamente conto degli elementi seguenti:

Or. en

Emendamento 3480
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – punto 1.3 – comma 2 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*

(a) il calcolo del rischio collettivo di vittime dovuto al lancio e al rientro deve essere effettuato utilizzando un metodo approvato che la Commissione deve selezionare tra i metodi esistenti, ***conformemente all'articolo 59, paragrafo 3, lettera b),*** oppure un metodo nuovo che dovrà essere elaborato dalla Commissione ***conformemente all'articolo 59, paragrafo 3, lettera b)***, tenendo ***debitamente*** conto degli elementi seguenti:	(a) il calcolo del rischio collettivo di vittime dovuto al lancio e al rientro deve essere effettuato utilizzando un metodo approvato che la Commissione deve selezionare tra i metodi esistenti, oppure un metodo nuovo che dovrà essere elaborato***, se del caso,*** dalla Commissione, tenendo conto degli elementi seguenti:

Or. en

Emendamento 3481
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – punto 1.3 – comma 2 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) il calcolo del rischio collettivo di vittime dovuto al lancio e al rientro deve essere effettuato utilizzando un metodo approvato che la Commissione deve selezionare tra i metodi esistenti, conformemente all'articolo 59, paragrafo 3, lettera b), oppure un metodo nuovo che dovrà essere elaborato dalla Commissione conformemente all'articolo 59, paragrafo 3, lettera b), tenendo debitamente conto degli elementi seguenti:	(a) il calcolo del rischio collettivo di vittime dovuto al lancio e al rientro deve essere effettuato utilizzando un metodo approvato che la Commissione deve selezionare tra i metodi esistenti, conformemente all'articolo 59, paragrafo 3, lettera b), oppure un metodo nuovo che dovrà essere elaborato***, se del caso,*** dalla Commissione conformemente all'articolo 59, paragrafo 3, lettera b), tenendo debitamente conto degli elementi seguenti:

Or. en

Emendamento 3482
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – punto 1.3 – comma 2 – lettera a – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
(iii) i corrispondenti scenari di frammentazione e produzione di detriti, al rientro o al momento della neutralizzazione del veicolo di lancio e del ritorno sulla terra di qualsiasi elemento del ***lanciatore***;	(iii) i corrispondenti scenari di frammentazione e produzione di detriti, al rientro o al momento della neutralizzazione del veicolo di lancio e del ritorno sulla terra di qualsiasi elemento del ***veicolo di lancio***;

Or. en

Emendamento 3483
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – punto 1.3 – comma 2 – lettera a – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(iii bis) la fase di recupero degli elementi riutilizzabili del veicolo di lancio, compreso il rischio di impatto dei detriti in caso di mancato recupero e il rischio associato all'atterraggio controllato e incontrollato al di fuori della zona di recupero designata.

Or. en

Motivazione

L'aggiunta esplicita della fase di recupero all'elenco degli scenari di rischio di cui all'allegato I garantisce che le operazioni di recupero dei veicoli di lancio riutilizzabili siano soggette a una valutazione quantificata del rischio di sinistro. Il mancato recupero, ovvero l'impatto di detriti da una fase di rientro incontrollata, costituisce un rischio reale e misurabile per la sicurezza; dovrebbe essere incluso nell'analisi dei rischi per la sicurezza di lancio onde garantire la completezza normativa.

Emendamento 3484
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 1 – punto 1.3 – comma 2 – lettera a – punto vi

Testo della Commissione	*Emendamento*
(vi) l'affidabilità della manovra di deorbitazione dell'elemento ***del lanciatore*** messo in orbita, in caso di rientro controllato.	(vi) l'affidabilità della manovra di deorbitazione dell'elemento ***del veicolo di lancio*** messo in orbita, in caso di rientro controllato.

Or. en

Emendamento 3485
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – punto 1.3 – comma 2 – lettera a – punto vi bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(vi bis) pratiche esistenti, tecnologia all'avanguardia e norme disponibili.

Or. en

Emendamento 3486
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – punto 1.3 – comma 2 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) Il rischio di vittime deve essere limitato a una soglia ***che deve essere specificata nell'atto di esecuzione di cui all'articolo 59, paragrafo 3, lettera b), tenendo*** debitamente conto delle differenze delle tipologie di rischio derivanti dagli scenari di rischio seguenti:	(b) Il rischio di vittime deve essere limitato a una soglia ***che tenga*** debitamente conto delle differenze delle tipologie di rischio derivanti dagli scenari di rischio seguenti:

Or. en

Emendamento 3487

Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – punto 1.3 – comma 2 – lettera b – lettera iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
(iii) rischio per la fase di recupero degli elementi riutilizzabili dei ***lanciatori***.	(iii) rischio per la fase di recupero degli elementi riutilizzabili dei ***veicoli di lancio***.

Or. en

Emendamento 3488
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – punto 1.3 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'atto di esecuzione di cui all'articolo 59, paragrafo 3, lettera c), deve stabilire dotazioni quantitative specifiche per un particolare rischio di danno catastrofico, segnatamente per i casi specifici di rotte marittime e aeree.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 3489
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – punto 1.3 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'atto di esecuzione di cui all'articolo 59, paragrafo 3, lettera c), deve stabilire dotazioni quantitative specifiche per un particolare rischio di danno catastrofico,	***soppresso***

segnatamente per i casi specifici di rotte marittime e aeree.

Or. en

Emendamento 3490
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Sistema di sicurezza di volo	2. Sistema di sicurezza di volo ***di cui all'articolo 60***

Or. en

Emendamento 3491
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Sistema di sicurezza di volo	2. Sistema di sicurezza di volo ***a norma dell'articolo 60***

Or. en

Emendamento 3492
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 2 – punto 2.1 – punto 2.1.1

Testo della Commissione	*Emendamento*
2.1.1. Nelle loro valutazioni del rischio, gli operatori spaziali ***dell'Unione*** devono	2.1.1. Nelle loro valutazioni del rischio, gli operatori spaziali devono individuare

individuare scenari di avaria potenziali che potrebbero rendere il veicolo di lancio pericoloso.	scenari di avaria potenziali che potrebbero rendere il veicolo di lancio pericoloso.

Or. en

Emendamento 3493
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 2 – punto 2.1 – punto 2.1.3

Testo della Commissione	*Emendamento*
2.1.3. Nelle valutazioni del rischio, gli operatori di lancio dell'Unione devono stabilire norme specifiche per il rientro controllato o non controllato. In caso di rientro controllato, gli operatori di lancio dell'Unione devono individuare scenari di avaria relativi ai casi in cui l'oggetto di propulsione posto in orbita viene a costituire un pericolo, in particolare in caso di mancato controllo dell'intensità o della direzione di spinta.	2.1.3. Nelle valutazioni del rischio, gli operatori di lancio dell'Unione devono stabilire norme specifiche per il rientro controllato o non controllato. In caso di rientro controllato, gli operatori di lancio dell'Unione devono individuare ***tutti i possibili*** scenari di avaria***, compresi quelli*** relativi ai casi in cui l'oggetto di propulsione posto in orbita viene a costituire un pericolo, in particolare in caso di mancato controllo dell'intensità o della direzione di spinta.

Or. en

Emendamento 3494
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 2 – punto 2.1 – punto 2.1.3

Testo della Commissione	*Emendamento*
2.1.3. Nelle valutazioni del rischio, gli operatori di lancio dell'Unione devono stabilire norme specifiche per il rientro controllato o non controllato. In caso di rientro controllato, gli operatori di lancio dell'Unione devono individuare scenari di	2.1.3. Nelle valutazioni del rischio, gli operatori di lancio dell'Unione devono stabilire norme specifiche per il rientro controllato o non controllato. In caso di rientro controllato, gli operatori di lancio dell'Unione devono individuare scenari di

avaria relativi ai casi in cui l'oggetto di propulsione posto in orbita viene a costituire un pericolo, in particolare in caso di mancato controllo dell'intensità o della direzione di spinta.	avaria***, compresi quelli*** relativi ai casi in cui l'oggetto di propulsione posto in orbita viene a costituire un pericolo, in particolare in caso di mancato controllo dell'intensità o della direzione di spinta.

Or. en

Emendamento 3495
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 2 – punto 2.1 – punto 2.1.3

Testo della Commissione	*Emendamento*
2.1.3. Nelle valutazioni del rischio, gli operatori di lancio ***dell'Unione*** devono stabilire norme specifiche per il rientro controllato o non controllato. In caso di rientro controllato, gli operatori di lancio ***dell'Unione*** devono individuare scenari di avaria relativi ai casi in cui l'oggetto di propulsione posto in orbita viene a costituire un pericolo, in particolare in caso di mancato controllo dell'intensità o della direzione di spinta.	2.1.3. Nelle valutazioni del rischio, gli operatori di lancio devono stabilire norme specifiche per il rientro controllato o non controllato. In caso di rientro controllato, gli operatori di lancio devono individuare scenari di avaria relativi ai casi in cui l'oggetto di propulsione posto in orbita viene a costituire un pericolo, in particolare in caso di mancato controllo dell'intensità o della direzione di spinta.

Or. en

Emendamento 3496
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 2 – punto 2.2 – punto 2.2.1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2.2.1. Il sistema di neutralizzazione di bordo ***deve soddisfare quanto meno le prescrizioni seguenti:***	2.2.1. Il sistema di neutralizzazioni di bordo ***può essere attivato a distanza o automaticamente attraverso un algoritmo presente a bordo. Per i sistemi automatici, gli operatori di lancio dell'Unione devono presentare i dati dettagliati e i risultati delle prove di convalida.***

Or. en

Emendamento 3497
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 2 – punto 2.2 – punto 2.2.1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) il sistema può essere attivato a distanza o automaticamente attraverso un algoritmo presente a bordo;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 3498
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 2 – punto 2.2 – punto 2.2.1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) per i sistemi automatici, gli operatori di lancio dell'Unione devono presentare all'autorità competente i dati dettagliati e i risultati delle prove di convalida.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 3499
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 2 – punto 2.2 – punto 2.2.1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) per i sistemi automatici, gli operatori di lancio ***dell'Unione*** devono presentare all'autorità competente i dati dettagliati e i risultati delle prove di	(b) per i sistemi automatici, gli operatori di lancio devono presentare all'autorità competente i dati dettagliati e i

convalida.	risultati delle prove di convalida.

Or. en

Emendamento 3500
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Piano di sicurezza per ***i lanciatori***	Piano di sicurezza per ***il lancio di cui all'articolo 58***

Or. en

Emendamento 3501
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Piano di sicurezza per ***i lanciatori***	Piano di sicurezza per ***il lancio a norma dell'articolo 58***

Or. en

Emendamento 3502
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 3 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il piano di sicurezza per ***i lanciatori*** deve	Il piano di sicurezza per ***il lancio*** deve

comprendere almeno gli elementi seguenti:	comprendere almeno gli elementi seguenti:

Or. en

Emendamento 3503
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 3 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il piano di sicurezza per ***i lanciatori*** deve comprendere almeno gli elementi seguenti:	Il piano di sicurezza per ***il lancio*** deve comprendere almeno gli elementi seguenti:

Or. en

Emendamento 3504
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 3 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) ***la conferma del*** coordinamento ***e dell'accordo*** tra l'operatore di lancio dell'Unione e il fornitore di servizi di navigazione aerea e le autorità marittime in linea con il punto ***1.1, lettera a), a meno che non sia già stato stipulato un accordo tra l'operatore del sito di lancio dell'Unione e le autorità competenti, in linea con il punto 1.1, lettera b), la cui esistenza è dimostrata da una conferma scritta***;	(a) ***le misure di*** coordinamento tra l'operatore di lancio dell'Unione e il fornitore di servizi di navigazione aerea e le autorità marittime in linea con il punto ***1***;

Or. en

Emendamento 3505
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 3 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) ***la conferma del*** coordinamento ***e dell'accordo*** tra l'operatore di lancio dell'Unione e il fornitore di servizi di navigazione aerea e le autorità marittime in linea con il punto ***1.1, lettera a), a meno che non sia già stato stipulato un accordo tra l'operatore del sito di lancio dell'Unione e le autorità competenti, in linea con il punto 1.1, lettera b), la cui esistenza è dimostrata da una conferma scritta***;	(a) ***le misure di*** coordinamento tra l'operatore di lancio dell'Unione e il fornitore di servizi di navigazione aerea e le autorità marittime in linea con il punto ***1***;

Or. en

Emendamento 3506
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 3 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) la conferma del coordinamento e dell'accordo tra l'operatore di lancio ***dell'Unione*** e il fornitore di servizi di navigazione aerea e le autorità marittime in linea con il punto 1.1, lettera a), a meno che non sia già stato stipulato un accordo tra l'operatore del sito di lancio ***dell'Unione*** e le autorità competenti, in linea con il punto 1.1, lettera b), la cui esistenza è dimostrata da una conferma scritta;	(a) la conferma del coordinamento e dell'accordo tra l'operatore di lancio e il fornitore di servizi di navigazione aerea e le autorità marittime in linea con il punto 1.1, lettera a), a meno che non sia già stato stipulato un accordo tra l'operatore del sito di lancio e le autorità competenti, in linea con il punto 1.1, lettera b), la cui esistenza è dimostrata da una conferma scritta;

Or. en

Emendamento 3507

Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 3 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) la valutazione del rischio dello scenario di avaria del sistema di sicurezza di volo, in linea con il punto 2.2.	(d) la valutazione del rischio dello scenario di avaria del sistema di sicurezza di volo, in linea con il punto ***2.1 e, se del caso, le misure di mitigazione, compresa la neutralizzazione, in linea con il punto*** 2.2.

Or. en

Emendamento 3508
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 3 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) la valutazione del rischio dello scenario di avaria del sistema di sicurezza di volo, in linea con il punto 2.2.	(d) la valutazione del rischio dello scenario di avaria del sistema di sicurezza di volo, in linea con il punto ***2.1 e, se del caso, le misure di mitigazione, compresa la neutralizzazione, in linea con il punto*** 2.2.

Or. en

Emendamento 3509
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Allegato I bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Allegato I bis

SICUREZZA AL LANCIO DI CUI AGLI ARTICOLI 58, 59 e 60

1. Sicurezza al lancio e al rientro a norma dell'articolo 59

1.1. Prescrizioni in tema di coordinamento

Gli operatori di lancio dell'Unione devono attuare le prescrizioni seguenti in materia di notifica e coordinamento:

(a) prima di un lancio o di un rientro, l'operatore di lancio dell'Unione deve notificare:

i) il gestore della rete europea e i fornitori di servizi di navigazione aerea interessati, al fine di ridurre al minimo l'impatto sul traffico aereo e definire le procedure per l'emissione dell'avviso agli aeronaviganti (NOTAM) e le procedure per la chiusura delle rotte aeree durante le rispettive finestre di lancio o di rientro; nonché

ii) le autorità marittime, per definire le procedure per l'emissione dell'avviso ai naviganti.

Prima di un lancio o di un rientro, l'operatore di lancio dell'Unione deve avviare una procedura di coordinamento in tempo reale con i fornitori di servizi di navigazione aerea o le autorità marittime al fine di gestire e mitigare i rischi associati a scenari non nominali o di avaria.

(b) La prescrizione contenuta alle lettere a) e a bis) non si applica quando l'operatore del sito di lancio o del cosmodromo dell'Unione ha già coordinato con i fornitori di servizi di navigazione aerea e le autorità marittime.

1.2. Prevenzione delle collisioni al lancio (LCOLA – Launch Collision Avoidance)

1.2.1. L'LCOLA va effettuata prima del lancio.

1.2.2. L'LCOLA va effettuata con il sostegno del soggetto rilevante di cui all'articolo 64, paragrafo 1. L'operatore di

lancio dell'Unione deve garantire che il soggetto di cui all'articolo 64, paragrafo 1, ottenga le effemeridi previste per il veicolo di lancio.

1.2.3. Il metodo di calcolo dell'LCOLA di cui all'articolo 59, paragrafo 3, lettere a e a bis) tiene conto dei seguenti elementi:

(a) le informazioni da fornire prima del lancio devono includere orbite e covarianze associate per tutti gli oggetti coinvolti nel lancio e possono essere necessarie diverse traiettorie per lancio per un singolo oggetto a seconda della finestra temporale e della traiettoria prevista;

(b) deve essere rispettata una distanza minima di separazione dagli oggetti abitabili (durata, forma, che può essere ellissoide o a scatola);

(c) per ciascun oggetto coinvolto nel lancio, il soggetto che effettua l'LCOLA deve essere in grado di identificare i rischi oltre una certa probabilità di soglie di collisione con altri oggetti coinvolti durante il lancio e con oggetti già in orbita.

1.2.4. la probabilità che il veicolo di lancio entri in collisione con un oggetto di interesse, ovvero qualsiasi oggetto coinvolto in qualsiasi situazione che potrebbe determinare effetti su altri oggetti spaziali o sulla situazione sulla Terra, è adattata ai seguenti aspetti:

(a) eventualità o meno che il veicolo spaziale sia abitabile;

(b) dimensioni dell'oggetto;

(c) eventualità o meno che il veicolo spaziale sia attivo.

1.2.5. L'operatore di lancio dell'Unione deve valutare e attenuare i rischi connessi alle collisioni in linea con l'allegato II, punto 1.3.

1.2.6. L'operatore di lancio dell'Unione deve definire la chiusura della finestra di

lancio in base alla valutazione dell'LCOLA.

1.3. Rischio di vittime

Il rischio di vittime al lancio e al rientro deve essere limitato applicando le misure seguenti:

(a) il calcolo del rischio collettivo di vittime dovuto al lancio e al rientro deve essere effettuato utilizzando un metodo approvato che la Commissione deve selezionare tra i metodi esistenti, oppure un metodo nuovo che dovrà essere elaborato dalla Commissione, tenendo conto degli elementi seguenti:

i) tutti i fenomeni che comportano un rischio di danni catastrofici (fase ascendente, ricaduta di uno stadio dopo la separazione, rientro nell'atmosfera di un ponte messo in orbita, fase di recupero di un ponte riutilizzabile);

ii) traiettorie pre-frammentazione (atmosferiche o nello spazio extra-atmosferico), a seconda dei tempi di volo e dei guasti considerati;

iii) i corrispondenti scenari di frammentazione e produzione di detriti, al rientro o al momento della neutralizzazione del veicolo di lancio e del ritorno sulla terra di qualsiasi elemento del veicolo di lancio;

(iv) la dispersione a terra di detriti e gas nocivi, e la valutazione dei relativi effetti;

(v) l'affidabilità del veicolo di lancio per la fase di lancio, anche, se del caso, durante la fase di recupero;

vi) l'affidabilità della manovra di deorbitazione dell'elemento del veicolo di lancio messo in orbita, in caso di rientro controllato.

(b) Il rischio di vittime deve essere limitato a una soglia che tenga debitamente conto delle differenze delle tipologie di rischio derivanti dagli scenari di rischio seguenti:

i) rischio al lancio;

ii) rischio al rientro (controllato e non controllato);

iii) rischio per la fase di recupero degli elementi riutilizzabili dei veicoli di lancio.

2. Sistema di sicurezza di volo di cui all'articolo 60

2.1. Valutazione del rischio

2.1.1. Nelle loro valutazioni del rischio, gli operatori spaziali dell'Unione devono individuare scenari di avaria potenziali che potrebbero rendere il veicolo di lancio pericoloso.

2.1.2. Tra gli scenari di avaria di cui al punto 1 devono essere considerati scenari di deviazione rispetto al corridoio di volo, fasi pericolose di ricaduta, un comportamento non nominale del controllo del volo e il mancato raggiungimento dell'orbita.

2.1.3. Nelle valutazioni del rischio, gli operatori di lancio dell'Unione devono stabilire norme specifiche per il rientro controllato o non controllato. In caso di rientro controllato, gli operatori di lancio dell'Unione devono individuare tutti i possibili scenari di avaria, compresi quelli relativi ai casi in cui l'oggetto di propulsione posto in orbita viene a costituire un pericolo, in particolare in caso di mancato controllo dell'intensità o della direzione di spinta.

2.2. Neutralizzazione

2.2.1. Il sistema di neutralizzazioni di bordo può essere attivato a distanza o automaticamente attraverso un algoritmo presente a bordo. Per i sistemi automatici, gli operatori di lancio dell'Unione devono presentare i dati dettagliati e i risultati delle prove di convalida.

2.2.2. Devono essere in vigore norme specifiche per il rientro controllato.

Devono essere installati sistemi automatici di bordo e devono essere

definiti criteri volti a garantire il rientro controllato, in linea con il punto 2.1.3.

3. Piano di sicurezza per il lancio di cui all'articolo 58

Il piano di sicurezza per il lancio deve comprendere almeno gli elementi seguenti:

(a) le misure di coordinamento tra l'operatore di lancio dell'Unione e il fornitore di servizi di navigazione aerea e le autorità marittime in linea con il punto 1;

(b) il risultato dell'LCOLA, in linea con il punto 1.2;

(c) il risultato del calcolo del rischio collettivo di vittime al lancio e al rientro, in linea con il punto 1.3;

(d) la valutazione del rischio dello scenario di avaria del sistema di sicurezza di volo, in linea con il punto 2.1 e, se del caso, le misure di mitigazione, compresa la neutralizzazione, in linea con il punto 2.2.

Or. en

Motivazione

L'allegato I bis sostituisce l'allegato I per garantirne la coerenza con gli emendamenti presentati per il regolamento.

Emendamento 3510
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Allegato II
Proposta di regolamento
Allegato II

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 3511
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Allegato II – titolo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
RIDUZIONE DEI DETRITI SPAZIALI PER I ***LANCIATORI*** DI CUI ALL'ARTICOLO 61	RIDUZIONE DEI DETRITI SPAZIALI PER I ***VEICOLI DI LANCIO*** DI CUI ALL'ARTICOLO 61

Or. en

Emendamento 3512
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 1 – punto 1.1 – punto 1.1.1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) per i lanci di singoli veicoli spaziali, il numero totale di stadi orbitali del veicolo di lancio e di detriti risultanti non deve essere superiore a uno;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 3513
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 1 – punto 1.1 – punto 1.1.1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*

(a) per i lanci di singoli veicoli spaziali, il numero totale di stadi orbitali del veicolo di lancio e di detriti risultanti non deve essere superiore a uno;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 3514
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 1 – punto 1.1 – punto 1.1.1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) per i lanci di più veicoli spaziali, il numero totale non deve essere superiore a due;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 3515
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 1 – punto 1.1 – punto 1.1.1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) per i lanci di più veicoli spaziali, il numero totale non deve essere superiore a due;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 3516
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento

Allegato II – punto 1 – punto 1.1 – punto 1.1.1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) alla fine della loro missione, i veicoli di lancio collocati nella MEO devono essere smaltiti conformemente alle misure e alla regione sicura indicata di cui all'atto di esecuzione menzionato all'articolo 61, paragrafo 3, lettera b);	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 3517
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 1 – punto 1.1 – punto 1.1.1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) alla fine della loro missione, i veicoli di lancio collocati nella MEO devono essere smaltiti conformemente alle misure e alla regione sicura indicata di cui all'atto di esecuzione menzionato all'articolo 61, paragrafo 3, lettera b);	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 3518
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 1 – punto 1.1 – punto 1.1.1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) la durata di vita in orbita di un veicolo di lancio collocato nella LEO ***deve corrispondere a quella specificata nell'atto di esecuzione di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettera a)***;	(e) la durata di vita in orbita di un veicolo di lancio collocato nella LEO ***è di 25 anni***;

Or. en

Emendamento 3519
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 1 – punto 1.1 – punto 1.1.1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) la limitazione del rischio di distacco di componenti dal ***lanciatore*** e della loro messa in orbita deve essere attuata adottando le misure previste dall'atto di esecuzione conformemente all'articolo 61, paragrafo 3, lettera a).	(f) la limitazione del rischio di distacco di componenti dal ***veicolo di lancio*** e della loro messa in orbita deve essere attuata adottando le misure previste dall'atto di esecuzione conformemente all'articolo 61, paragrafo 3, lettera a).

Or. en

Emendamento 3520
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 1 – punto 1.1 – punto 1.1.1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1.1.1 bis. Ai fini del presente allegato, "regione protetta GEO" indica un segmento della corona sferica definita come segue: altitudine inferiore = altitudine geostazionaria meno 200 km; altitudine superiore = altitudine geostazionaria più 200 km; -15 gradi ≤ latitudine ≤ +15 gradi; altitudine geostazionaria: 35 786 km è l'altitudine dell'orbita geostazionaria terrestre.

Or. en

Emendamento 3521

Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 1 – punto 1.1 – punto 1.1.2

Testo della Commissione	*Emendamento*
1.1.2. Le prescrizioni del punto 1.1.1, lettere a) e b), non devono applicarsi al sistema pirotecnico e ai propellenti solidi o ibridi.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 3522
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 1 – punto 1.2 – punto 1.2.1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1.2.1. La probabilità di frammentazione accidentale dovuta a cause interne deve essere limitata nel modo indicato nell'atto di esecuzione di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettera c).	***soppresso***

Or. en

Emendamento 3523
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 1 – punto 1.2 – punto 1.2.2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) a fine vita, il ***lanciatore*** deve presentare condizioni stabili, con un'energia interna minima.	(c) a fine vita, il ***veicolo di lancio*** deve presentare condizioni stabili, con un'energia interna minima.

Or. en

Emendamento 3524
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 1 – punto 1.3 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Conformemente ***alle prescrizioni di durata e soglia stabilite nell'***atto di esecuzione di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettera d), devono essere attuate misure di attenuazione volte a limitare la probabilità di collisione tra:	Conformemente ***all'***atto di esecuzione di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettera d), devono essere attuate misure di attenuazione volte a limitare la probabilità di collisione tra:

Or. en

Emendamento 3525
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 1 – punto 1.3 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Conformemente ***alle prescrizioni di durata e soglia stabilite nell'***atto di esecuzione di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettera d), devono essere attuate misure di attenuazione volte a limitare la probabilità di collisione tra:	Conformemente ***all'***atto di esecuzione di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettera d), devono essere attuate misure di attenuazione volte a limitare la probabilità di collisione tra:

Or. en

Emendamento 3526
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 1 – punto 1.3 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) elementi dei ***lanciatori*** e oggetti lanciati;	(a) elementi dei ***veicoli di lancio*** e oggetti lanciati;

Or. en

Emendamento 3527
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 1 – punto 1.3 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) elementi dei ***lanciatori*** e oggetti spaziali che si trovano in orbita (dotati di equipaggio, non dotati di equipaggio e detriti).	(b) elementi dei ***veicoli di lancio*** e oggetti spaziali che si trovano in orbita (dotati di equipaggio, non dotati di equipaggio e detriti).

Or. en

Emendamento 3528
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – punto 2.1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Coordinamento della progettazione tra l'operatore di lancio ***dell'Unione*** e il progettista della missione spaziale	Coordinamento della progettazione tra l'operatore di lancio e il progettista della missione spaziale

Or. en

Emendamento 3529
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento

Allegato II – punto 2 – punto 2.1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'operatore di lancio ***dell'Unione*** deve collaborare con il progettista della missione del veicolo spaziale da lanciare nel contesto della rispettiva missione spaziale al fine di progettare la fase di lancio della missione in modo da facilitare lo smaltimento dello stadio superiore del veicolo di lancio e deve prendere in considerazione le specifiche relative all'orbita di collocamento finale.	L'operatore di lancio deve collaborare con il progettista della missione del veicolo spaziale da lanciare nel contesto della rispettiva missione spaziale al fine di progettare la fase di lancio della missione in modo da facilitare lo smaltimento dello stadio superiore del veicolo di lancio e deve prendere in considerazione le specifiche relative all'orbita di collocamento finale.

Or. en

Emendamento 3530
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – punto 2.2 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Lo smaltimento dei ***lanciatori*** nella LEO deve essere effettuato in uno dei modi seguenti, scelti nell'ordine di preferenza seguente in base alla fattibilità tecnica:	Lo smaltimento dei ***veicoli di lancio*** nella LEO deve essere effettuato in uno dei modi seguenti, scelti nell'ordine di preferenza seguente in base alla fattibilità tecnica:

Or. en

Emendamento 3531
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – punto 2.2 – comma 2 – lettera a – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
un ***lanciatore*** nella LEO deve essere	un ***veicolo di lancio*** nella LEO deve essere

rimosso dall'orbita mediante un rientro controllato in atmosfera.	rimosso dall'orbita mediante un rientro controllato in atmosfera.

Or. en

Emendamento 3532
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – punto 2.2 – comma 2 – lettera a – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
La progettazione deve consentire la distruzione ("progettazione per la distruzione"), eventualmente deliberata, dello stadio orbitale del veicolo di lancio ***conformemente alle condizioni stabilite nell'atto di esecuzione di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettera e)***;	La progettazione deve consentire la distruzione ("progettazione per la distruzione"), eventualmente deliberata, dello stadio orbitale del veicolo di lancio;

Or. en

Emendamento 3533
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – punto 2.2 – comma 2 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) se un rientro controllato non è possibile e il rischio di vittime a causa di un rientro non controllato è basso, il veicolo di lancio può invece essere collocato in un'orbita di decadimento, per ***un periodo limitato, in linea con il punto 1.1.1***, lettera ***e)***. In tale caso:	(b) se un rientro controllato non è possibile e il rischio di vittime a causa di un rientro non controllato è basso, il veicolo di lancio può invece essere collocato in un'orbita di decadimento, per ***la durata di vita orbitale specificata nell'atto di esecuzione di cui all'articolo 61, paragrafo 3***, lettera ***a)***. In tale caso:

Or. en

Emendamento 3534

Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – punto 2.2 – comma 2 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) se un rientro controllato non è possibile e il rischio di vittime a causa di un rientro non controllato è basso, il veicolo di lancio può invece essere collocato in un'orbita di decadimento, per un periodo limitato, in linea con il punto 1.1.1, lettera e). In tale caso:	(b) se un rientro controllato non è possibile e il rischio di vittime a causa di un rientro non controllato è basso, il veicolo di lancio può invece essere collocato in un'orbita di decadimento, per un periodo limitato ***di 25 anni***, in linea con il punto 1.1.1, lettera e). In tale caso:

Or. en

Emendamento 3535
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – punto 2.2 – comma 2 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
(ii) la progettazione deve consentire la distruzione ("progettazione per la distruzione"), eventualmente deliberata, dello stadio orbitale del veicolo di lancio ***in linea con le condizioni da stabilirsi nell'atto di esecuzione di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettera e)***.	(ii) la progettazione deve consentire la distruzione ("progettazione per la distruzione"), eventualmente deliberata, dello stadio orbitale del veicolo di lancio.

Or. en

Emendamento 3536
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – punto 2.3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Smaltimento dei ***lanciatori*** nella MEO	Smaltimento dei ***veicoli di lancio*** nella MEO

Or. en

Emendamento 3537
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – punto 2.3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Lo smaltimento ***di*** veicoli di lancio ***nella*** MEO deve essere ***effettuato in*** un'orbita ***che non interferisca con le*** regioni protette e ***le orbite preziose*** per un periodo ***di tempo limitato, in linea con il punto 1.1.1, lettera d)***.	Lo smaltimento ***degli stadi dei*** veicoli di lancio ***che operano o attraversano la*** MEO deve essere ***realizzato mediante una manovra permanente verso*** un'orbita ***cimitero stabile o tramite un rientro controllato nell'atmosfera. Tale smaltimento deve garantire l'assoluta esclusione di*** regioni protette***, in particolare costellazioni GNSS*** e ***altre traiettorie di grande valore*** per un periodo ***non inferiore a 100 anni. Inoltre, tutti questi oggetti devono essere sottoposti a una completa passivazione delle fonti energetiche residue per eliminare il rischio di frammentazione durante la fase di smaltimento.***

Or. en

Emendamento 3538
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – punto 2.3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Lo smaltimento di veicoli di lancio nella	Lo smaltimento di veicoli di lancio nella

MEO deve essere effettuato in un'orbita che non interferisca con le regioni protette e le orbite preziose per un periodo di tempo limitato, in linea con il punto 1.1.1, lettera d).	MEO deve essere effettuato in un'orbita che non interferisca con le regioni protette ***GEO*** e le orbite preziose per un periodo di tempo limitato, in linea con il punto 1.1.1, lettera d).

Or. en

Emendamento 3539
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – punto 2.3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Lo smaltimento di veicoli di lancio nella MEO deve essere effettuato in un'orbita che non interferisca con le regioni protette e le orbite preziose per un periodo di tempo limitato, in linea con il punto 1.1.1, lettera d).	Lo smaltimento di veicoli di lancio nella MEO deve essere effettuato in un'orbita che non interferisca con le regioni protette ***GEO*** e le orbite preziose per un periodo di tempo limitato, in linea con il punto 1.1.1, lettera d).

Or. en

Emendamento 3540
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – punto 2.4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Lo smaltimento del veicolo di lancio nella GEO deve essere effettuato collocando il ***lanciatore*** in un'orbita cimitero, facendo in modo che rimanga al di fuori della regione protetta GEO per un periodo di almeno 100 anni, sotto l'effetto di disturbi naturali.	Lo smaltimento del veicolo di lancio nella GEO deve essere effettuato collocando il ***veicolo di lancio*** in un'orbita cimitero, facendo in modo che rimanga al di fuori della regione protetta GEO per un periodo di almeno 100 anni, sotto l'effetto di disturbi naturali.

Or. en

Emendamento 3541
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – punto 2.5 – punto 2.5.4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2.5.4. Gli operatori di lancio ***dell'Unione*** devono individuare i sistemi e le capacità per la riuscita delle azioni di smaltimento, nonché:	2.5.4. Gli operatori di lancio devono individuare i sistemi e le capacità per la riuscita delle azioni di smaltimento, nonché:

Or. en

Emendamento 3542
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – punto 2.6

Testo della Commissione	*Emendamento*
2.6. Piano di risposta in caso di avarie	***soppresso***
2.6.1. Nel caso di un'avaria che impedisca allo stadio orbitale di un veicolo di lancio di eseguire le azioni di smaltimento, devono essere scelte orbite alternative per lo smaltimento al fine di ridurre al minimo la durata di vita in orbita o il rischio di interferenze con le regioni protette prima della perdita di sistemi critici.	
2.6.2. Tale piano deve essere specificato prima del lancio nel contesto della pianificazione della risposta in caso di avarie.	

Or. en

Emendamento 3543
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 3 – punto 3.1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Piano di controllo dei detriti	***Sezione*** di controllo dei detriti

Or. en

Emendamento 3544
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 3 – punto 3.1 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) prove del rispetto delle restrizioni concernenti la produzione pianificata di detriti***, in linea con il punto 1.1.1, lettera a), o il punto 1.1.1, lettera b), a seconda dei casi, e con il punto 1.1.1, lettera c), nonché con il punto 1.1.2***, compresi i risultati pertinenti delle prove e delle analisi;	(a) prove del rispetto delle restrizioni concernenti la produzione pianificata di detriti, compresi i risultati pertinenti delle prove e delle analisi;

Or. en

Emendamento 3545
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 3 – punto 3.1 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) prove del rispetto delle restrizioni concernenti la produzione pianificata di detriti, ***in linea con il punto 1.1.1, lettera a), o il punto 1.1.1, lettera b), a seconda dei casi, e con il punto 1.1.1, lettera c), nonché con il punto 1.1.2,*** compresi i risultati pertinenti delle prove e delle analisi;	(a) prove del rispetto delle restrizioni concernenti la produzione pianificata di detriti, compresi i risultati pertinenti delle prove e delle analisi;

Or. en

Emendamento 3546
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 3 – punto 3.1 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) prove del rispetto della durata di vita in orbita***, in linea con il punto 1.1.1, lettere d), e) e f)***;	(b) prove del rispetto della durata di vita in orbita;

Or. en

Emendamento 3547
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 3 – punto 3.1 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) prove del rispetto della prescrizione relativa alla probabilità di frammentazione accidentale***, in linea con il punto 1.2.1,*** e misure volte a mitigare il rischio, quali la scelta dei materiali;	(c) prove del rispetto della prescrizione relativa alla probabilità di frammentazione accidentale, e misure volte a mitigare il rischio, quali la scelta dei materiali;

Or. en

Emendamento 3548
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 3 – punto 3.1 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) prove del rispetto delle misure di passivazione, ***in linea con il punto 1.2.2,*** compresi i risultati pertinenti delle prove e delle analisi, nonché probabilità di riuscita	(d) prove del rispetto delle misure di passivazione, compresi i risultati pertinenti delle prove e delle analisi, nonché

della passivazione.	probabilità di riuscita della passivazione.

Or. en

Emendamento 3549
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 3 – punto 3.2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Piano di smaltimento a fine vita ***della missione***	***Sezione*** fine vita

Or. en

Emendamento 3550
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 3 – punto 3.2 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il piano di smaltimento a fine vita ***della missione*** deve comprendere almeno quanto segue:	Il piano di smaltimento a fine vita deve comprendere almeno quanto segue:

Or. en

Emendamento 3551
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 3 – punto 3.2 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) la descrizione del metodo di smaltimento previsto, ***in linea con il punto 2.2, 2.3 o 2.4, a seconda dei casi,*** tanto nello scenario nominale quanto in quello	(a) la descrizione del metodo di smaltimento previsto, tanto nello scenario nominale quanto in quello non nominale;

non nominale;

Or. en

Emendamento 3552
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 3 – punto 3.2 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) la conferma della collaborazione tra l'operatore di lancio ***dell'Unione*** e il progettista della missione spaziale, in linea con il punto 2.1, compresa la specifica dell'orbita finale di inserimento;	(b) la conferma della collaborazione tra l'operatore di lancio e il progettista della missione spaziale, in linea con il punto 2.1, compresa la specifica dell'orbita finale di inserimento;

Or. en

Emendamento 3553
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 3 – punto 3.2 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) la conferma della collaborazione tra l'operatore di lancio dell'Unione e il progettista della missione spaziale, ***in linea con il punto 2.1,*** compresa la specifica dell'orbita finale di inserimento;	(b) la conferma della collaborazione tra l'operatore di lancio dell'Unione e il progettista della missione spaziale, compresa la specifica dell'orbita finale di inserimento;

Or. en

Emendamento 3554
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 3 – punto 3.2 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) prove del rispetto della descrizione relativa al rispetto della soglia di probabilità di riuscita dello smaltimento, comprese la verifica e l'analisi del caso***, in linea con i punti 2.5.1, 2.5.2 e 2.5.3***;	(c) prove del rispetto della descrizione relativa al rispetto della soglia di probabilità di riuscita dello smaltimento, comprese la verifica e l'analisi del caso;

Or. en

Emendamento 3555
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 3 – punto 3.2 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) l'individuazione dei sistemi e delle capacità***, in linea con il punto 2.5.4***;	(d) l'individuazione dei sistemi e delle capacità;

Or. en

Emendamento 3556
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 3 – punto 3.2 – comma 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) un piano di risposta in caso di avarie, in linea con il punto 2.6.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 3557
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 3 – punto 3.2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) un piano di risposta in caso di avarie, in linea con il punto 2.6.	(e) un piano di risposta in caso di avarie ***e un metodo di intervento***, in linea con il punto 2.6.

Or. ro

Emendamento 3558
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Allegato II bis (nuovo)
Proposta di regolamento
ALLEGATO II bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Allegato II bis
	RIDUZIONE DEI DETRITI SPAZIALI PER I VEICOLI DI LANCIO DI CUI ALL'ARTICOLO 61
	1. Limitazione dei detriti
	1.1. Limitazione della produzione prevista di detriti
	1.1.1. I veicoli di lancio devono essere progettati in modo che la produzione di detriti durante le operazioni nominali sia limitata conformemente alle prescrizioni seguenti:
	(a) i veicoli di lancio collocati nell'orbita protetta GEO restano al di fuori delle regioni protette GEO per almeno 100 anni;
	(b) alla fine della loro missione, i veicoli di lancio collocati nella MEO devono essere smaltiti conformemente alle misure e alla regione sicura indicata di cui all'atto di esecuzione menzionato all'articolo 61, paragrafo 3, lettera b);
	(c) la durata di vita in orbita di un veicolo di lancio collocato nella LEO deve corrispondere a quella specificata

nell'atto di esecuzione di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettera a);

(d) la limitazione del rischio di distacco di componenti dal veicolo di lancio e della loro messa in orbita deve essere attuata adottando le misure previste dall'atto di esecuzione conformemente all'articolo 61, paragrafo 3, lettera a).

Ai fini del presente allegato, "regione protetta GEO" indica un segmento della corona sferica definita come segue:

altitudine inferiore = altitudine geostazionaria meno 200 km;

altitudine superiore = altitudine geostazionaria più 200 km;

altitudine geostazionaria: 35 786 km è l'altitudine dell'orbita geostazionaria terrestre.

1.1.2. Le prescrizioni del punto 1.1.1, lettere a) e b), non devono applicarsi al sistema pirotecnico e ai propellenti solidi o ibridi.

1.2. Prevenzione della frammentazione in orbita dovuta a cause interne

1.2.1. La probabilità di frammentazione accidentale dovuta a cause interne deve essere limitata nel modo indicato nell'atto di esecuzione di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettera c).

1.2.2. Il veicolo di lancio deve essere progettato e fatto funzionare in modo che, al termine della missione spaziale, la passivazione di tutti i componenti sia effettuata come segue:

(a) tutte le riserve di energia a bordo devono essere esaurite in modo permanente o devono trovarsi in uno stato tale che il loro esaurimento sia inevitabile, entro un periodo di tempo ragionevole, o che non presentino alcun rischio di produrre detriti;

(b) tutti i mezzi di generazione di energia a bordo devono essere disattivati in modo permanente, oppure tutte le

apparecchiature alimentate direttamente da mezzi di produzione di energia devono essere poste in uno stato che non comporti alcun rischio di produzione di detriti;

(c) a fine vita, il veicolo di lancio deve presentare condizioni stabili, con un'energia interna minima.

1.3. Prevenzione della frammentazione dovuta a collisione

Conformemente all'atto di esecuzione di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettera d), devono essere attuate misure di attenuazione volte a limitare la probabilità di collisione tra:

(a) elementi dei veicoli di lancio e oggetti lanciati;

(b) elementi dei veicoli di lancio e oggetti spaziali che si trovano in orbita (dotati di equipaggio, non dotati di equipaggio e detriti).

2. Smaltimento a fine vita

2.1. Coordinamento della progettazione tra l'operatore di lancio dell'Unione e il progettista della missione spaziale

L'operatore di lancio dell'Unione deve collaborare con il progettista della missione del veicolo spaziale da lanciare nel contesto della rispettiva missione spaziale al fine di progettare la fase di lancio della missione in modo da facilitare lo smaltimento dello stadio superiore del veicolo di lancio e deve prendere in considerazione le specifiche relative all'orbita di collocamento finale.

2.2 Smaltimento del veicolo di lancio nella LEO

Lo smaltimento dei veicoli di lancio nella LEO deve essere effettuato in uno dei modi seguenti, scelti nell'ordine di preferenza seguente in base alla fattibilità tecnica:

(a) un veicolo di lancio nella LEO deve essere rimosso dall'orbita mediante un rientro controllato in atmosfera. La

progettazione deve consentire la distruzione ("progettazione per la distruzione"), eventualmente deliberata, dello stadio orbitale del veicolo di lancio;

(b) se un rientro controllato non è possibile e il rischio di vittime a causa di un rientro non controllato è basso, il veicolo di lancio può invece essere collocato in un'orbita di decadimento, per la durata di vita orbitale specificata nell'atto di esecuzione di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettera a).

In tale caso:

i) il rischio di vittime deve essere calcolato utilizzando un metodo standardizzato con un rischio limitato a terra, conformemente alle disposizioni dell'allegato I, punto 1.3, lettera a);

ii) la progettazione deve consentire la distruzione ("progettazione per la distruzione"), eventualmente deliberata, dello stadio orbitale del veicolo di lancio.

2.3 Smaltimento dei veicoli di lancio nella MEO Lo smaltimento di veicoli di lancio nella MEO deve essere effettuato in un'orbita che non interferisca con le regioni protette GEO e le orbite preziose per un periodo di tempo limitato, in linea con il punto 1.1.1, lettera d).

2.4. Smaltimento dei veicoli di lancio nella GEO Lo smaltimento del veicolo di lancio nella GEO deve essere effettuato collocando il veicolo di lancio in un'orbita cimitero, facendo in modo che rimanga al di fuori della regione protetta GEO per un periodo di almeno 100 anni, sotto l'effetto di disturbi naturali.

2.5. Probabilità di riuscita dello smaltimento

2.5.1. La fase di lancio delle missioni spaziali e lo stadio orbitale dei veicoli di lancio devono essere progettati in modo da presentare una probabilità elevata di successo delle azioni di smaltimento.

2.5.2. La probabilità di riuscita del completamento delle azioni di smaltimento deve essere calcolata tenendo conto quanto meno degli elementi seguenti: tutti i sistemi, i sottosistemi e le apparecchiature del caso, compresi i relativi potenziali livelli di ridondanza, l'affidabilità e il deterioramento delle prestazioni nel corso del tempo, nonché la disponibilità dell'energia e delle risorse necessarie.

2.5.3. Il calcolo della probabilità di riuscita delle azioni di smaltimento e della soglia percentuale deve essere effettuato conformemente al metodo stabilito nell'atto di esecuzione di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettera f).

2.5.4. Gli operatori di lancio dell'Unione devono individuare i sistemi e le capacità per la riuscita delle azioni di smaltimento, nonché:

(a) stime e incertezze relative alla riuscita dello smaltimento;

(b) la quantità di propellente necessaria per lo smaltimento o la manovra di cambio di orbita;

(c) la potenza necessaria per l'effettuazione dello smaltimento o della manovra di cambio di orbita;

(d) le prescrizioni di controllo per lo smaltimento o la manovra di cambio di orbita;

(e) le prescrizioni di comunicazione per lo smaltimento o la manovra di cambio di orbita.

3. Piani di riduzione dei detriti spaziali

3.1. Piano di controllo dei detriti

Il piano di controllo dei detriti deve comprendere almeno gli elementi seguenti:

(a) prove del rispetto delle restrizioni concernenti la produzione pianificata di detriti, compresi i risultati pertinenti delle

prove e delle analisi;

(b) prove del rispetto della durata di vita in orbita;

(c) prove del rispetto della prescrizione relativa alla probabilità di frammentazione accidentale, e misure volte a mitigare il rischio, quali la scelta dei materiali;

(d) prove del rispetto delle misure di passivazione, compresi i risultati pertinenti delle prove e delle analisi, nonché probabilità di riuscita della passivazione.

3.2. Piano di smaltimento a fine vita della missione

Il piano di smaltimento a fine vita della missione deve comprendere almeno quanto segue:

(a) la descrizione del metodo di smaltimento previsto, tanto nello scenario nominale quanto in quello non nominale;

(b) la conferma della collaborazione tra l'operatore di lancio dell'Unione e il progettista della missione spaziale, compresa la specifica dell'orbita finale di inserimento;

(c) prove del rispetto della descrizione relativa al rispetto della soglia di probabilità di riuscita dello smaltimento, comprese la verifica e l'analisi del caso;

(d) l'individuazione dei sistemi e delle capacità.

Or. en

Motivazione

L'allegato II bis sostituisce l'allegato II per garantirne la coerenza con gli emendamenti presentati per il regolamento.

Emendamento 3559
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Allegato III – titolo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
TRACCIAMENTO E SOFTWARE DI CUI ***ALL'ARTICOLO*** 63	TRACCIAMENTO E SOFTWARE DI CUI ***AGLI ARTICOLI*** 63 ***E 66***

Or. en

Emendamento 3560
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Allegato III – titolo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
TRACCIAMENTO ***E SOFTWARE*** DI CUI ALL'ARTICOLO 63	TRACCIAMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 63

Or. en